



ANAS S.p.A.



Commissario Governativo Delegato
OPCM n. 3869 del 23 aprile 2010
OPCM n. 3895 del 20/08/2010



REGIONE SARDEGNA

O.P.C.M. n. 3869 del 23/04/2010. Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia

SOGGETTO ATTUATORE ANAS S.p.A.



ADEGUAMENTO AL TIPO B DELL'ITINERARIO SASSARI – OLBIA

LOTTO 4

DAL km 36+100 AL km 45+610

CIG: 4658037DB8

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Ruggieri		VISTO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE		VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI		
IMPRESA ESECUTRICE ATI:  GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA Direttore Divisione Infrastrutture Ing. Vincenzo Costantino			PROGETTAZIONE: PROGETTAZIONE  INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A. (Il Progettista) Ing. Raffaele Piccirillo Ing. Michele Curiale (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione)			
Elaborato: Cantierizzazione Autorizzazioni cave e discariche						
CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
PROGETTO: DPCA03 LIV. PROG.: E N. PROG.: 1004		CA00-CAN- RE-03-B CARTIGLIO.DOCX		B	<input type="text"/> di <input type="text"/>	
CODICE ELAB.		CA00 CAN SC01				
C						
B	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS	Giugno 2015	Simeone	Scoppetta	R. Piccirillo	
A	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS	Ottobre 2014	Simeone	Scoppetta	R. Piccirillo	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	



Il sottoscritto Massimo Crosa in qualità di Titolare della
Cava denominata "Sutta Rocca" in Comune di Oschiri (SS)
- Calcestruzzi S.p.A.

Dichiara

che i quantitativi estratti di tout venant dal 24/02/2014 al
30/06/2015 dalla cava di Oschiri denominata "Sutta Rocca"
ammontano a 8.290 mc, pertanto il giacimento utile
disponibile risulta essere di 447.762 mc;

Bergamo 7 Luglio 2015

In Fede

AUTOCERTIFICAZIONE

(Artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

Attestante a tutt'oggi, la disponibilità delle quantità di materiali da cava

* * * § * * *

Oggetto: CA13/12 – Affidamento delle attività propedeutiche e della progettazione esecutiva dell'opera "Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari Olbia – Lotto 4 dal Km. 36+100 al Km. 45+610".

Il sottoscritto Davide Accornero nato il 14/01/1961 in qualità di Direttore Generale Attività Inerti della società Calcestruzzi S.p.A. con sede in Bergamo via Camozzi n.124, codice fiscale e partita IVA n° 01038320162, **consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa (art. 76 del D.P.R. n° 445/2000) nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci,**

A T T E S T A

che a tutt'oggi, la disponibilità del giacimento di materiale grezzo (TV) da estrarre nella cava sita in agro di Oschiri località Sutta Rocca autorizzata ai sensi della L.R. 30/89 art. 42 è di circa mc 450.000.

Li, 24/02/14

In fede



All. - Copia fotostatica di un proprio documento
di identità, non scaduto

Cognome... ACCORNERO
 Nome... DAVIDE MARIA
 nato il 14/01/1961
 (atto n. 00319 P. 21A S. 1961)
 a... TORINO (TO) (.....)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... TORINO
 Via... VIALE THOVEZ ENRICO 57 INT. 6
 Stato civile... CONIUGATO
 Professione... DIRIGENTE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1.85
 Capelli... CASTANI
 Occhi... AZZURRI
 Segni particolari... ***



Firma del titolare... *Davide Maria Accornero*
 TORINO li 05/09/2019

Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 Giuseppe Colla
 AU0791368
 10.132.109.205
 13:02






Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio dell'Attività Mineraria e di Cava

Prot. n. I Pi/ *MB*

Cagliari, 11 - 2 FEB. 1993

OGGETTO: L.R. 30/89 - Attività di Cava in regime transitorio.

Cava SUTTA ROCCA Comune OSCHIRI Località SUTTA ROCCA

Prog. n° 0046

Alla Ditta DIANA S.r.l. c/o DIANA MARIO
REGIONE CODINATTU - BERCIDDA (SS)

e p.c. Al Comune di OSCHIRI
Prov. SASSARI

Al Distretto Minerario della Sardegna
Via A. Gramsci n° 3

IGLESIAS

All'Assessorato Regionale della Difesa
dell'Ambiente - Servizio Generale
Programmazione, Coordinamento e
Controllo Interventi Corpo Forestale e
Vigilanza Ambientale
Via Biasi n° 9

CAGLIARI

VISTA la domanda di prosecuzione presentata in data 19-06-1992 ;
VISTI i certificati allegati tesi a comprovare la legittimità
dell'attività ai sensi dell'art. 42 della L.R. 30/89;
FATTI gli accertamenti sul Catasto Regionale dei Giacimenti di Cava
istituito con D.A. n° 3/S.P. del 05.03.1991;
VERIFICATO che allo stato degli atti la Cava in oggetto risulta essere
in esercizio prima della entrata in vigore della L.R. 30/89.

SI ATTESTA

che:

- la domanda di prosecuzione è stata presentata entro i termini previsti dalla legge in oggetto e successive proroghe;
- i certificati allegati sono regolari;
- è in corso di istruttoria l'esame del progetto e relativi elaborati;
- l'attività è pertanto "fatta salva", ai sensi dell'art. 42 L.R. 30/89 in attesa di definitiva autorizzazione assessoriale, limitatamente ai riferimenti catastali seguenti: FOGLIO N° 20 MAPPALE N° 33 DEL
COMUNE DI OSCHIRI

LIRE 13000

N.24513 repertorio

N.7264 raccolta

ATTO DI FUSIONE

Repubblica Italiana

L'anno 1994 millenovecentonovantaquattro, oggi 14 quattordici del mese di ottobre.

In Bergamo, Via Pradello n.9, nel mio studio.

UFFICIO DEL REGISTRO
BERGAMO

Avanti a me dr.Giancarlo Paganoni, Notaio con residenza in Bergamo-Città ed iscritto nel Collegio Notarile Distrettuale di Bergamo, sono presenti i signori

Registrato a BERGAMO

IL 3 NOV 1994

Presenti dr.ing.Carlo, nato a Milano il 30.3.1963 (trenta marzo millenovecentosessantatre) e domiciliato in Bergamo, Via G.Camozzi n.124, dirigente d'azienda, interveniente a questo atto nella sua qualità di Amministratore della

al n. 5366 Serie 1

IL GIULIO
- G. Geronzi -

Esatte L. 30.293.000 =

(Trentaduemilioni)

duecentonovantatremila)

di cui L. 150.000 =

per trascrizione e per INVIM

IL CASSIERE REGGENTE
(Rag. Pasquale DAPOTO)

ITALCALCESTRUZZI S.p.A., con sede in Bergamo, Via G.Camozzi n.124, capitale sociale versato lire centotrentacinquemiliardi, iscritta nei registri della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bergamo al n.24430 reg.soc. e n.23479 vol. (codice fiscale 01038320162);

Colombini dr.Mario, nato a Rosignano Marittimo (Livorno) il 25.9.1946 (venticinque settembre millenovecentoquarantasei) e domiciliato in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n.4, dirigente d'azienda



da, interveniente a questo atto nella sua qualità:

di Amministratore della

C.V.C. - CENTRO VERONESE CALCESTRUZZO - S.r.l.

(denominata anche, più brevemente, "C.V.C. S.r.l.")

con sede in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi

n.4, capitale sociale versato lire duemiliardi,

iscritta nei registri della Cancelleria Commerciale

del Tribunale di Bergamo al n.45965 reg.soc. e n.

45014 vol. (codice fiscale 01890490236);

di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-

la

NUOVA ISOVERDE S.r.l. con sede in Genova, Via Sa-

vona n.1/14, capitale sociale versato lire novemi-

liardi, iscritta nei registri della Cancelleria

Commerciale del Tribunale di Genova al n.50501

reg.soc. (codice fiscale 01797190160);

di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-

la

R.G.P. - ESCAVAZIONE GHIAIA PANARO - S.r.l. (deno-

minata anche, più brevemente, "R.G.P. S.r.l.") con

sede in Fiorano Modenese (Modena), Frazione Spez-

ziano, Via San Giovanni Evangelista n.9, capitale

sociale versato lire cinquecentomilioni, iscritta

nei registri della Cancelleria Commerciale del Tri-

bunale di Modena al n.8385 reg.soc. (codice fiscale



00315560367);

di Amministratore Unico della

AR.NO. - INDUSTRIE PREFABBRICATI EDILI - S.r.l.

(denominata anche, più brevemente, "AR.NO. S.r.l.")

con sede in Frosinone, Via Casone s.n., Centro Residenziale Le Querce, capitale sociale versato lire quarantamila, iscritta nei registri della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Frosinone al n.1044 reg.soc. (codice fiscale 00090660606), e

di Amministratore Unico della

CALCESTRUZZI FASANESE S.r.l. con sede in Monopoli

(Bari), Via del Drago n.51, capitale sociale versato lire quattrocentocinquanta mila, iscritta

nei registri della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bari al n.7413 reg.soc. (codice fiscale

00449980721);

Melloni dr.Carlo, nato a Pavia il 14.1.1932 (quattordici gennaio millenovecentotrentadue) e domiciliato

in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n.

4, dirigente d'azienda, interveniente a questo atto

nella sua qualità:

di Amministratore Unico della

NUOVA F.LLI MUNARI S.r.l. con sede in Montefiorino

(Modena), Via Provinciale n.3, capitale sociale versato

lire ventimila, iscritta nei registri della

Cancelleria Commerciale del Tribunale di Modena al
n.36454 reg.soc. (codice fiscale 02094050362);

di Amministratore Unico della

PRECAL S.r.l. con sede in Casale Monferrato (Ales-

sandria), frazione Terranova, Via Cava Guazza, ca-

pitale sociale versato lire centonovantamiloni,

iscritta nei registri della Cancelleria Commerciale

del Tribunale di Casale Monferrato al n.4006 reg.

soc. (codice fiscale 01275480067), e

di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-

la

DIANA S.r.l. con sede in Berchidda (Sassari), Reg.

Codinattu, capitale sociale versato lire trentadue-

milionitrecentoottomila, iscritta nei registri del-

la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Tempio

Pausania al n.1099 reg.soc. (codice fiscale

08347340153);

Cattaneo dr.Gianmario, nato a Magenta (Milano) il

14.7.1944 (quattordici luglio millenovecentoquaran-

taquattro) e ivi domiciliato, Via G.D'Annunzio n.

22, dirigente d'azienda, interveniente a questo at-

to nella sua qualità di procuratore speciale della

CALCESTRUZZI TRENTO S.r.l. con sede in Trento, Via

Belenzani n.46, capitale sociale versato lire ottan-

tamilioni, iscritta nei registri della Cancelleria



Commerciale del Tribunale di Trento al n.15671 reg. soc. (codice fiscale 01360180226), in forza di procura speciale che gli è stata rilasciata dall'Amministratore Unico della Società stessa signor Zanco geom. Piero Giovanni, nato a San Martino in Rio (Reggio Emilia) il 31 gennaio 1945 e domiciliato a Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n.4, in data 12 ottobre 1994 n.24511 di mio repertorio che, in originale, allego a questo atto sotto la lettera "A", con precisazione che i rappresentanti delle Società sopra menzionate sono stati autorizzati alla firma del presente atto, anche a mezzo di procuratori, dalle assemblee straordinarie dei soci, quali verranno più oltre indicate.

Comparenti della cui identità personale, qualificazioni e poteri io Notaio sono certo, i quali, concordemente e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni a questo atto.

Premesso:

- che le Società Ar.No. S.r.l., Calcestruzzi Fasane S.r.l., Calcestruzzi Trento S.r.l., C.V.C. S.r.l., Diana S.r.l., Nuova F.lli Munari S.r.l., Nuova Isoverde S.r.l., Precal S.r.l., R.G.P. S.r.l. e Italcalcestruzzi S.p.A. hanno stabilito di fondersi mediante incorporazione delle prime nove

nell'ultima sulla base dei rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 1993 (approvando il relativo progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a sensi di legge) in forza delle delibere adottate dalle rispettive assemblee straordinarie di cui ai seguenti verbali:

a) per la Italcalcestruzzi S.p.A. in data 27 maggio 1994 n.24212 rep.a mio rogito, registrato a Bergamo il 7 giugno 1994 al n.3349 Serie 1, omologato dal Tribunale di Bergamo con decreto 13 giugno 1994 n.2281/94 R.R. e n.4216 Cron. e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bergamo il 24 giugno 1994 ed iscritto al n.21952 reg.ord.;

b) per la Ar.No. S.r.l. in data 26 maggio 1994 n.25123 rep.a rogito Notaio dr.Giovanni Piacitelli, registrato a Frosinone il 3 giugno 1994 al n.1331 Serie 1, omologato dal Tribunale di Frosinone con decreto 7 luglio 1994 n.434/94 e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Frosinone il 19 luglio 1994 ed iscritto al n.4046 reg.ord.;

c) per la Calcestruzzi Fasanese S.r.l. in data 25 maggio 1994 n.81725 rep.a rogito Notaio dr.Roberto Carino, registrato a Bari il 6 giugno 1994 al n.4508 Serie 1, omologato dal Tribunale di Bari con



LIRE 15000

decreto 6 giugno 1994 n.2181 Cron. e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bari il 13 giugno 1994 ed iscritto al n.6214 reg. ord.;

d) per la Calcestruzzi Trento S.r.l. in data 24 maggio 1994 n.31657 rep.a rogito Notaio dr.Marco Dolzani, registrato a Trento l'1 giugno 1994 al n. 1941 Serie 1, omologato dal Tribunale di Trento con decreto 7 luglio 1994 n.805/94 e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Trento il 25 luglio 1994 ed iscritto al n.8844 reg.ord.;

e) per la C.V.C. S.r.l. in data 27 maggio 1994 n. 24211 rep.a mio rogito, registrato a Bergamo il 7 giugno 1994 al n.3350 Serie 1, omologato dal Tribunale di Bergamo con decreto 13 giugno 1994 n. 2280/94 R.R. e n.4215 Cron. e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bergamo il 24 giugno 1994 ed iscritto al n.21944 reg.ord.;

f) per la Diana S.r.l. in data 25 maggio 1994 n. 4174 rep.a rogito Notaio dr.Vincenzo Pistilli, registrato a Tempio Pausania il 14 giugno 1994 al n. 1379 Serie 1, omologato dal Tribunale di Tempio Pausania con decreto 19 luglio 1994 n.222 Cron. e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Tempio Pausania il 21 luglio 1994 ed

iscritto al n.5090 reg.ord.;

g) per la Nuova F.lli Munari S.r.l. in data 24 maggio 1994 n.52725 rep.a rogito Notaio dr.Sergio Nicolini, registrato a Sassuolo il 6 giugno 1994 al n.491 Serie 1, omologato dal Tribunale di Modena con decreto 28 giugno 1994 n.4661 Rep. e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Modena il 6 luglio 1994 ed iscritto al n.19219 reg.ord.;

h) per la Nuova Isoverde S.r.l. in data 24 maggio 1994 n.52777 rep.a rogito Notaio dr.Rosa Voiello, registrato a Genova il 10 giugno 1994 al n.6735 Serie 1, omologato dal Tribunale di Genova con decreto 14 luglio 1994 n.1595/94 e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Genova il 20 luglio 1994 ed iscritto al n.18395 reg.ord.;

i) per la Precal S.r.l. in data 23 maggio 1994 n.26603 rep.a rogito Notaio dr.Antonio Oppezzo, registrato a Casale Monferrato il 10 giugno 1994 al n.499 Serie 1, omologato dal Tribunale di Casale Monferrato con decreto 24 giugno 1994 n.493/94 R.G. e n.2918 Cron. e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Casale Monferrato l'8 luglio 1994 ed iscritto al n.1531 reg.ord.;

l) per la R.G.P. S.r.l. in data 24 maggio 1994 n..

52726 rep.a rogito Notaio dr.Sergio Nicolini, registrato a Sassuolo il 6 giugno 1994 al n.490 Serie 1, omologato dal Tribunale di Modena con decreto 28 giugno 1994 n.4662 Rep. e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Modena il 6 luglio 1994 ed iscritto al n.19220 reg.ord.;

- che ai sensi dell'art.2502 bis del Codice Civile le suddette delibere di fusione sono state pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28 luglio 1994, Foglio delle Inserzioni n.175, pagina 20, inserzione S-19204;

- che è trascorso il termine previsto dall'art.2503 del Codice Civile e che nessun creditore delle predette dieci Società partecipanti alla fusione ha proposto opposizione all'operazione, come risulta dai certificati rilasciati dalle Cancellerie dei Tribunali competenti che, in originale, allego a questo atto sotto le lettere "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L" ed "M";

- che, conseguentemente, la fusione può essere attuata come i componenti espressamente dichiarano ed attestano;

tutto ciò premesso e confermato, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle dieci Società.

nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione e alle relative deliberazioni, i componenti tutti convengono e stipulano quanto segue per le Società rispettivamente rappresentate, successori ed aventi causa.

Articolo 1

Le Società Ar.No. S.r.l., Calcestruzzi Fasanese S.r.l., Calcestruzzi Trento S.r.l., C.V.C. S.r.l., Diana S.r.l., Nuova F.lli Munari S.r.l., Nuova Isoverde S.r.l., Precal S.r.l. e R.G.P. S.r.l., in esecuzione alle rispettive delibere assembleari citate nelle premesse, si dichiarano fuse mediante incorporazione nella Italcalcestruzzi S.p.A. con sede in Bergamo.

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno da quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 del Codice Civile e, quindi, dal momento del deposito, relativo alla incorporante Italcalcestruzzi S.p.A., del presente atto di fusione presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bergamo; tuttavia, in conformità a quanto risulta dal progetto di fusione e a quanto stabilito con le delibere di fusione indicate nelle premesse, a decorrere dall'1 gennaio 1994 saranno imputate al bilancio della Società incorporante le

operazioni di ciascuna delle nove Società incorporate; dalla stessa data 1 gennaio 1994 decorreranno anche tutti gli effetti fiscali della fusione.

Articolo 2

Per effetto della fusione, la Società incorporante assume tutti i diritti ed obblighi delle Società incorporate, a queste subentrando in tutti i beni e rapporti giuridici, sia precedenti, sia successivi alle deliberazioni di fusione e così in tutte le attività e passività, qualunque ne sia la fonte e verso qualunque soggetto, sia pubblico che privato.

Nei predetti rapporti si intendono compresi, senza eccezioni di sorta, diritti, stati di godimento di fatto, interessi legittimi, aspettative, contratti in essere, atti e negozi giuridici in genere, anche se in pendenza o in formazione, azioni, anche in rivendicazione di beni e diritti, liti in qualunque sede sorte e in particolare le ragioni comunque originate di debito e credito, unitamente ai privilegi e alle garanzie che li assistono.

Articolo 3

Tutti i beni delle Società incorporate si intendono acquisiti di diritto dalla Società incorporante, con ogni pertinenza e accessorio e con tutti gli afferenti e connessi diritti, sia reali che obbli-

postati in Comune di Vigasio (Verona) indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "P";

- che la Diana S.r.l. è proprietaria degli immobili posti nei Comuni di Berchidda e di Olbia (Sassari) indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "Q";

- che la Nuova F.lli Munari S.r.l. è proprietaria degli immobili posti in Comune di ^{PRIGNANO} ~~Montefiorino~~ (Modena) indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "R";

- che la Nuova Isoverde S.r.l. è proprietaria degli immobili posti nei Comuni di Beverino (La Spezia), di Castiglione Chiavarese (Genova), di Genova, di Campomorone (Genova), di Serdiana e di Sestu (Cagliari) indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "S";

- che la Precal S.r.l. è proprietaria degli immobili posti in Comune di Casale Monferrato (Alessandria) indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "T";


- che la R.G.P. S.r.l. è proprietaria degli immobili posti nei Comuni di Modena, di Sassuolo, di Spilamberto, di Guiglia, di San Cesario sul Panaro, di Marano sul Panaro e di San Prospero (Modena), di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



in relazione a riscossioni di somme a qualsiasi titolo dovute, anche per mandati emessi o in corso di emissione;

- la Società incorporante rimane obbligata per tutte le passività, obbligazioni ed oneri di qualunque genere e specie, verso chiunque, di qualunque data e natura, delle Società incorporate, negli stessi modi e termini in cui lo erano le Società incorporate medesime.

Articolo 5

Agli effetti della trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari e delle volture catastali, i rappresentanti delle singole Società incorporate, ciascuno per quanto gli compete, dichiarano:

- che la Ar.No. S.r.l. è proprietaria degli immobili posti nei Comuni di Anagni e di Cassino (Frosinone) e di Frosinone indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "N";

- che la Calcestruzzi Fasanese S.r.l. è proprietaria degli immobili posti nei Comuni di Ceglie Messapico e di Fasano (Brindisi) indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "O";

- che la Calcestruzzi Trento S.r.l. non è proprietaria di immobili;

- che la C.V.C. S.r.l. è proprietaria degli immobili,

Zola Predosa e di San Giovanni in Persiceto (Bologna), di Castellarano e di Correggio (Reggio Emilia) indicati nell'elenco che allego a questo atto sotto la lettera "U".

Articolo 6

Ai fini delle volture nel Pubblico Registro Automobilistico, i rappresentanti delle singole Società incorporate, ciascuno per quanto gli compete, dichiarano che le stesse, indicate nel medesimo ordine riportato al precedente articolo 5, sono proprietarie degli automezzi (autobetoniere e pompe, furgoni ed autocarri, macchine da cantiere, autovetture e macchine operatrici) quali risultano dagli elenchi che allego a questo atto sotto le lettere "V", "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1" e "G1".

Articolo 7

I componenti dichiarano che le indicazioni particolari di cui al presente atto e agli allegati elenchi non pregiudicano in alcun modo la generalità dell'attuata fusione per incorporazione, confermando che ogni elemento del patrimonio delle Società incorporate si trasferisce, per effetto della fusione, alla Società incorporante senza alcuna eccezione.

In particolare per gli immobili e per gli automezzi
i comparenti chiedono che vengano eseguite tutte le
corrispondenti e necessarie trascrizioni e volture
a carico di ciascuna delle nove Società incorporate
ed a favore della Società incorporante, con esonero
da ogni responsabilità per gli Uffici Tecnici Era-
riali e per i signori Conservatori dei Registri Im-
mobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico
competenti.

I comparenti fanno comunque riserva, ove necessa-
rio, di eventualmente procedere con successivi atti
o dichiarazioni alla indicazione e descrizione di
specifici elementi patrimoniali delle Società in-
corporate e di integrare quelli indicati nel pre-
sente atto e negli allegati elenchi al fine di age-
volare o rendere possibili le trascrizioni, le vol-
ture, i trapassi, le intestazioni, i rimborsi e gli
incassi, stabilendo espressamente che tali atti e
dichiarazioni dovranno considerarsi validi anche se
sottoscritti dal solo rappresentante della Società
incorporante.


Articolo 8

I comparenti danno atto che la Italcalcestruzzi
S.p.A. è titolare (come era al momento delle deli-
bere di fusione) dell'intero capitale sociale delle

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature



nove Società incorporate e che pertanto in relazione alla presente fusione non deve essere effettuato alcun concambio e quindi alcun aumento di capitale della Società incorporante e, come effetto della fusione, le quote costituenti l'intero capitale sociale delle Società incorporate rimangono annullate, come previsto anche nelle suddette deliberazioni assembleari.

Articolo 9

Le Società incorporate rinunciano a qualsiasi ipoteca legale che potesse eventualmente nascere da questo atto, dispensando i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari dall'iscriverla, con loro esonero da qualsiasi responsabilità.

Articolo 10

Ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'estratto del presente atto, pubblicazione prevista dall'art.2504 del Codice Civile, i componenti fanno constare, come risulta anche dal ricordato progetto di fusione, che non esistono nelle Società partecipanti alla fusione particolari categorie di soci e che nessun vantaggio particolare è riservato agli Amministratori delle Società stesse.

Articolo 11

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della Società incorporante.

Ad ogni conseguente effetto, le parti dichiarano che, come risulta anche dai bilanci chiusi al 31 dicembre 1993, presi a base della fusione, l'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle Società incorporate, detratte le perdite, è di L.3.198.225.132.= (tre miliardi e centonovantotto milioni duecentoventicinquemilacentotrentadue), di cui:

L.38.855.329.= (trentotto milioni ottocentocinquanta-cinquemilatrecentoventinove) per la Ar.No. S.r.l.;

L.57.081.155.= (cinquantasette milioni ottantunomilacentocinquantacinque) per la Calcestruzzi Fasanese S.r.l.;

L.21.540.975.= (ventunomilione cinquecentoquarantamilanovecentosettantacinque) per la Calcestruzzi Trento S.r.l.;

L.1.412.615.020.= (un miliardo quattrocento dodicimilione seicentoquindicimilaventi) per la C.V.C. S.r.l.;

L.32.308.000.= (trentadue milioni trecentoottomila) per la Diana S.r.l.;

L.14.199.361.= (quattordicimilione centonovantanove milatrecentosessantuno) per la Nuova F.lli Munari


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



S.r.l.;

L.1.072.134.092.= (unmiliardosettantaduemilionicen-
totrentaquattromilanovantadue) per la Nuova Isover-
de S.r.l.;

L.68.310.997.= (sessantottomilionitrecentodiecimila
novecentonovantasette) per la Precal S.r.l., e

L.481.180.203.= (quattrocentoottantunomilionicento-
ottantamiladuecentotre) per la R.G.P. S.r.l.

I componenti espressamente mi dispensano dalla let-
tura degli allegati.

E richiedo io Notaio lo ricevuto punto
atto che da me letto ai signori coconfe-
renti, recue degli stemi, da me inta-
pellati, obchenta conforme al loro vo-
lere e vi conferma da tutti sotto scritto
con me, unitamente agli allegati "N", "O",
"P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1",
e "G1".

Cinque fogli bollati scelti per di nuovo
fragore e fin per: della vertenza la pena
un di via fiducia a un'altra a cura
di legge e di regolamento e a un altro da
me.

Cal. P.

Mario Schuppi

Interno

Gian Mario Letanni

espresso di un altro





023499

PROVINCIA DI SASSARI

10/4 GIU. 2010

SETTORE VIII - AMBIENTE E AGRICOLTURA
 SERVIZIO V - VALUTAZIONE AMBIENTALE - AIA - PROTEZIONE CIVILE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 2 DEL 31.05.2010

ATTIVITA': IMPIANTO IPPC DI CUI AL PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO I DEL D.LGS 59/2005 - DISCARICA
 CONTROLLATA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

PROPONENTE: S.I.GE.D. S.R.L.

UBICAZIONE: LOCALITÀ SCALA ERRE - COMUNE DI SASSARI

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24/09/1996, nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
 VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
 VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
 VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 3 aprile 2006 ed al D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;
 VISTO il D.Lgs 13 Gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", recante "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" ed il "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft" dell'Agosto 2005 per l'attività di discarica di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 59 del 18.02.05;
 VISTO il D.M. 03/08/2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 13/4/2010 "Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi";
 TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE
 VISTO il regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
 VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
 VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
 VISTA la Legge 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la Circolare dirigenziale IPPC n. 1, discussa ed approvata nella seduta del Comitato di Coordinamento del 22/09/2009;

VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna, per l'individuazione dell'ARPAS quale ufficio istruttore IPPC;

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;

VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie"

VISTA la legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la legge 243/2007;

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTA la Deliberazione G.R. n. 39/23 del 15/07/2008. Direttive in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie dell'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

VISTA la Legge n. 594 del 25/12/1995 recante disposizioni sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

VISTA la domanda (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005) presentata da Renato Luigi Mongiu, in qualità di gestore, a questa Provincia in data 03/07/2007 e acquisita agli atti con prot. n. 26618 del 05/07/2007, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, nonché la documentazione a corredo della domanda;

VISTA la nota del 18.07.2007, Prot. n. 4150, con la quale l'A.R.P.A. Sardegna comunica l'avvio della fase istruttoria e la nomina dei tecnici istruttori;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 29904 del 23/07/2007 che comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto in data 09/08/2007 alla pubblicazione sul quotidiano a diffusione regionale "La Nuova" dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;

VISTA la richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla SIGED ed acquisita da questa provincia con prot. n. 34321 del 27/08/07;

VISTA la nota di questa provincia prot. n. 35105 del 02/09/07 con la quale viene concesso alla SIGED il conferimento di rifiuti, al raggiungimento della volumetria concessa, per un massimo di 25.000 ton ;

VISTA la nuova domanda presentata da Federico Aldo Soro, in qualità di gestore, a questa Provincia in data 20/09/2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 36609 del 21/09/2007 intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA, relativa, oltre che all'impianto esistente, anche all'ampliamento in progetto.

VISTA la richiesta di VIA presentata dalla SIGED S.r.L., Ns Prot. n. 37497 del 28/09/2007;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 38444 del 08/10/2007 che comunica la sospensione dei termini per il rilascio dell'AIA fino alla conclusione del procedimento di VIA ai sensi dell'art.5 comma 12 del d.lgs 59/2005;

VISTO il provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale (Delib. della Giunta Regionale n. 18/43 del 20/04/2009) acquisito con prot. n. 21484 del 26/05/09;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 18155 del 03/05/2009 con la quale viene fatta richiesta all'ARPAS del documento istruttorio;

VISTA la nota dell'ARPAS, acquisita con prot. n. 21211 del 22/05/2009, con la quale viene comunicato l'avvio della fase istruttoria e la nomina dei tecnici istruttori;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 22460 del 29/05/2009 con la quale viene comunicato il riavvio del procedimento ed i nominativi dei nuovi tecnici istruttori;

VISTA la pre-istruttoria Tecnica dell'ARPAS trasmessa in data 09/06/2009 ed acquisita con prot. n. 23693 del 10/06/2009;

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna in data 14/12/09 prot. n. 39785 ed acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 50953 del 23/12/2009;

DATO ATTO che si era ritenuto di non convocare Conferenza di Servizi e di chiedere parere scritto agli Enti, così come consentito ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs n. 59/2005, modificato dai Dlgs n. 4/08;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 3494 del 29/01/2010 con la quale vengono invitati i diversi Enti a prendere visione della documentazione AIA pubblicata sul sito web della Provincia e di rilasciare un parere scritto;

PRESO ATTO dei pareri trasmessi dagli Enti chiamati ad esprimersi, pervenuti a questa provincia entro i termini prefissati nella nota di richiesta e tutti favorevoli al rilascio dell'AIA;

VISTA la nota del Servizio S.A.V.I. trasmessa in data 05/03/2010 ed acquisita a questa provincia con prot. n. 9385 del 08/03/2010 con la quale lo scrivente sospendeva il proprio parere;

DATO ATTO che si è conseguentemente ritenuto, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della Legge n. 241/90 e dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, di convocare, con nota prot. n. 9501, la Conferenza di Servizi per il giorno 23/03/2010;

PRESO ATTO di quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi ed in particolare di quanto richiesto in tale sede dal Servizio S.A.V.I.;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi prot. n. 17786 del 29/04/2010, debitamente sottoscritto dai partecipanti;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Sassari non ha formulato integrazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34 ;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata garantita presso l'Assessorato Ambiente e Agricoltura e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora disponibili presso gli uffici dello stesso Assessorato;

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'art.5, comma 8, del D.Lgs 18 Febbraio 2005, n. 59 e degli artt. 9 e 10 della legge 7 Agosto 1940, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

ATTESO che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'Art. 35 dello Statuto Provinciale;

FATTI SALVI gli adempimenti del gestore previsti all'Art. 11 del D.Lgs. n. 59/2005 ed in particolare quanto previsto al comma 1 ed ai successivi commi 5, 6 e 10

RILEVATO che è stata trasmessa dalla SIGED S.r.L. la quietanza relativa al pagamento (saldo) della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, ns. prot. n. 11389 del 18/03/2010;

RILEVATO che le seguenti autorizzazioni di settore:

- Autorizzazione RAS n. 2607 del 3/11/1998;
- Determinazione RAS n. 393/IV del 19/02/04 con la quale viene approvato il Piano di adeguamento;
- Determinazione RAS n. 2200/IV del 19/02/04 di diffida dal proseguire la gestione della discarica;
- Determinazione RAS n. 803/IV del 06/05/05 con la quale viene modificata la determinazione n. 393/IV;
- Determinazioni RAS n. 1449/II e n. 2224/II, rispettivamente del 03/08/05 e del 24/10/05 di integrazione codice CER;
- Determinazione n. 1530 del 24/10/2006 - Diffida ex art. 210 del D.Lgs 3/04/2006 a proseguire attività di gestione per mancato rispetto prescrizioni Det. n. 393/IV e s.m.i.;
- Determinazione n. 83/II del 09/02/07 di rinnovo autorizzazione ed integrazione codici CER ed Allegato 1 bis;

sono allegare alla documentazione presentata per la Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che l'impianto in argomento risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4, l'esercizio dell'impianto IPPC di cui all'All. I, p.to 5.4 D.Lgs. 59/05 (Discariche che ricevono più di 10 t/giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t) sito in Località "Scala Erre" del Comune di Sassari, distinto al Catasto al Foglio 20 Mappale 12 sub. d 57 di proprietà della S.I.GE.D. S.r.l. e gestito da S.I.GE.D. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore. L'impianto IPPC, di estensione totale di 180.000 mq, consiste in una discarica di rifiuti speciali non pericolosi di tipo 2B, così articolata:

a) Lotto I in esaurimento (impianto esistente), composto da moduli 1, 2 e 3, della volumetria complessiva di 200.000 mc, di cui 99.817 già abbancati alla data Febbraio 2007.

b) Lotto II da realizzare (nuovo impianto), della volumetria complessiva di 270.000 mc, di cui si autorizza, in seguito al giudizio positivo di compatibilità ambientale conseguito con delibera GR n. 18/43 del 20/04/09 l'approntamento e, previo nulla osta del SAVI e collaudo, la gestione operativa e post-operativa.

Il referente IPPC per l'impianto in questione è il Sig. Federico Aldo Soro, rappresentante legale della società gestore dell'impianto (CF. SROFRC55M07L093G).

Il gestore, S.I.GE.D. S.r.l., è iscritto alla C.C.I.A.A. di Cagliari al n. 00936160910, R.E.A. n. 172457 e, unitamente all'istanza di AIA, ha depositato certificazione UNI EN ISO 14001:2004 del 27/01/2007, della validità di 3 anni e, pertanto, scaduta alla data di rilascio del presente provvedimento.

Il gestore dell'impianto ed il titolare dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 10 del presente provvedimento e salve le più gravi sanzioni penali eventualmente previste, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

ART. 1 Prescrizioni VIA e Quadro riassuntivo delle prescrizioni.

Il gestore dell'impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di compatibilità ambientale relativo alla procedura di VIA di cui al provvedimento n. 18/43 del 20/04/09, di seguito riportate ed integrate con ulteriori prescrizioni scaturite dall'esame della domanda di AIA:

1. Entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, il gestore deve presentare una relazione riguardante lo stato attuale della discarica con indicazione della volumetria di rifiuti abbancati nel Lotto I alla data di rilascio della presente autorizzazione, con allegata cartografia, in scala adeguata, riportante il rilievo planaltimetrico del lotto stesso.

REALIZZAZIONE DEL LOTTO II E DELLE OPERE CONNESSE ALL'IMPIANTO

2. Il presente provvedimento autorizza, tra l'altro, la realizzazione del Lotto II di ampliamento della discarica, per una volumetria di 270.000 mc, quale risultante dagli elaborati approvati nell'ambito del procedimento di VIA con Del. GR n. 18/43 del 20/04/09 e nel rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute, così come successivamente integrate in sede di CdS del procedimento di AIA. Pertanto il gestore è tenuto a presentare a questo ufficio ed al SAVI, entro e non oltre 90 gg dalla ricezione della presente, un progetto esecutivo, di cui al comma

76 del presente articolo, di recepimento delle integrazioni sotto riportate, relative sia all'approntamento del Lotto II che alla sua gestione operativa e post-operativa, fermo restando che l'autorizzazione alla suddetta gestione resta subordinata all'approvazione degli atti di collaudo del lotto medesimo. L'avvio dei lavori di approntamento potrà avvenire solo previa acquisizione di apposito nulla osta sul progetto presentato dell'ufficio SAVI della RAS e del competente Sportello IPPC di quest'Ente, così come stabilito in sede di CdS decisoria del 23/03/2010.

3. L'ampliamento della discarica dovrà limitarsi ad un lotto di 270.000 mc, da intendersi come volumetria utile per il conferimento dei rifiuti, computata al netto del materiale occorrente per il ricoprimento superficiale finale dell'area su cui insisterà il lotto.

4. I fianchi ed il fondo del nuovo lotto (barriera geologica naturale) non offrono le necessarie garanzie, per la tipologia di discarica in esame, circa i requisiti indicati nell'Allegato 2 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36 e s.m.i.; pertanto, sotto al pacchetto d'impermeabilizzazione previsto in progetto dovrà essere realizzato, sul fondo e sui fianchi, un sistema barriera di confinamento artificiale costituito da uno strato di argilla con $K \leq 10^{-9}$ m/s e spessore $s \geq 1$ m, messo in opera in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm.

5. Il potenziale bacino di utenza dell'impianto dovrà essere limitato, in virtù di quanto espresso dalla Regione Sardegna nella nota prot. n. 29685 del 20/11/2008 nelle more della definizione del Piano di gestione dei rifiuti speciali, all'ambito del centro-nord dell'isola.

Le prescrizioni di seguito riportate si intendono riferite all'intero impianto di discarica:

ACCETTAZIONE RIFIUTI

6. I rifiuti smaltiti nell'impianto dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. - Ambiente 3.8.2005; in ogni caso non dovranno essere smaltiti rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs 13.1.2003 n. 36 e s.m.i.. In particolare potranno essere conferiti presso l'impianto di discarica:

- a) I rifiuti ricompresi nell'Allegato 1-bis alla Determinazione 83/II del 9.2.2007 (e riportati nell'Allegato II alla presente autorizzazione), del Direttore del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, di rinnovo, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3.4.2006 e s.m.i., dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica in esame per il lotto in esercizio.
- b) Previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. - Ambiente 3.8.2005, i rifiuti pericolosi ascrivibili ai seguenti codici CER: 05.01.03*, 10.01.04*, 15.01.10*, 15.02.02*, 16.01.07*, 16.07.08*, 16.08.07*, 17.06.01*, 17.06.03*, 17.09.03*. Tali rifiuti devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica, dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
- c) In nessun caso sono ammessi i rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs 36/2003 ed in particolare non potranno essere smaltiti in discarica rifiuti con codice CER 160103 (pneumatici fuori uso) e con PCI (potere calorifico inferiore) >13.000 KJ/Kg a partire dal 31/12/2009. Ai sensi dell'art. 7, i rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Inoltre, secondo l'art. 6, comma 2 del D.M. 3/8/05 potranno essere smaltiti rifiuti non pericolosi con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate dalla tabella 5 del medesimo Decreto.

d) L'ammissione dei rifiuti in discarica dovrà avvenire, ai sensi del D.M. 3/8/2005 e della Delibera di G.R. n. 15/22 del 13/04/2010, secondo le seguenti modalità operative:

- caratterizzazione di base: effettuata dal produttore in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione del processo che origina il rifiuto e, comunque, almeno una volta l'anno. Ai fini della caratterizzazione di base non sono necessarie le determinazioni analitiche nei casi e per le tipologie di rifiuti indicati nell'Allegato 1 paragrafo 4 del D.M. 3/8/05, nonché per quelli contenuti nella "lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente" di cui all'Allegato B della Delibera di G.R. n. 15/22 del 13/04/2010.

- Verifica di conformità (omologa): effettuata dal gestore, con frequenza minima annuale; i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base. Le determinazioni analitiche devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi dovrà essere opportunamente conservato, a disposizione dell'autorità competente, per un periodo di due mesi, presso la discarica o il laboratorio incaricato per i campionamenti e le analisi. Inoltre il gestore dovrà conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

- Verifica in loco: effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti, secondo le modalità previste dal D.M. 3/8/05. Qualora il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il gestore dell'impianto deve comunicarlo, entro e non oltre 24 ore, alla Provincia e ad ARPAS, trasmettendo copia del formulario di identificazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 lettera g) del D.Lgs 36/03.

7. Per i rifiuti di amianto o contenenti amianto (CER 170605*) dovranno essere rispettati, previa verifica del rispetto delle norme ADR sul trasporto di sostanze pericolose, i criteri di ammissibilità di cui all'Allegato 2 al D.M. Ambiente 3.8.2005. In particolare devono essere ammessi in discarica solo i rifiuti assemblati in pacchi collocati su pallets, imballati con film plastico resistente e contrassegnati con una simbolistica specifica.

8. Il gestore ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs n. 152/06, da comunicare secondo le modalità previste dalla L. 1994 n. 70.

COLTIVAZIONE DELLA DISCARICA

9. Effettuate le operazioni di accettazione di cui sopra, i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere inviati alla discarica seguendo un percorso obbligato e segnalato. Il personale autorizzato alle manovre consente lo scarico dei rifiuti nell'area stabilita. Il trasporto, il conferimento e l'abbancamento dei rifiuti, salvo documentate situazioni eccezionali, devono avvenire solo nelle ore diurne e sempre in presenza di personale addetto alla gestione dell'impianto, alla pesatura e registrazione dei rifiuti in ingresso.

10. Per il conferimento di rifiuti alla rinfusa all'impianto dovranno essere utilizzati mezzi provvisti di dispositivo idraulico di chiusura superiore e con sponda posteriore a tenuta stagna.

11. La coltivazione della discarica deve avvenire per moduli successivi: i rifiuti devono essere abbancati creando la "cella giornaliera" all'interno del modulo in coltivazione, con la superficie

e il fronte di avanzamento della cella che, quando necessario, in relazione alla composizione del rifiuto conferito, deve essere interamente ricoperta con uno strato di terra. La dimensione della cella è funzione del quantitativo dei rifiuti conferiti e la configurazione data è definita in modo da rendere minimo il fronte di avanzamento esposto. Pertanto, il piano di gestione operativa, dovrà essere aggiornato, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo, tenendo conto della modalità di abbancamento per moduli.

12. La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità ed i criteri previsti dal punto 2.10 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03. Qualora il gestore non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi, per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati a riparo dagli agenti atmosferici e la loro giacenza non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.

13. Il settore della discarica destinato ai rifiuti contenenti amianto deve essere segnalato con apposita cartellonistica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti. Devono inoltre essere seguite le modalità ed i criteri di deposito riportati nell'Allegato 2 del D.M. 3/8/05 e nell'art. 6 comma 6 del medesimo Decreto. In particolare:

- lo scarico dei mezzi di trasporto deve essere effettuato con mezzi meccanici di sollevamento tali da non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti e da evitare la frantumazione dei materiali;
- le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee, spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto;
- il gestore deve prevedere una procedura da applicare in caso di rottura degli imballaggi del materiale contenente amianto, quale ad esempio il riconfezionamento dell'imballaggio con termoretraibile o l'inserimento di big-bags;
- non devono essere svolte attività, quali perforazioni, che possono determinare una dispersione di fibre;
- deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno dell'area.

14. Anche gli altri rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali l'impianto viene autorizzato, devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica, dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei settori, celle o trincee, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 6 e della tabella 5 del D.M. 03/08/05.

15. Tutti i rifiuti devono essere ricoperti ogni giorno, alla fine dell'orario di conferimento, con modalità tali da impedire la diffusione di odori molesti e la dispersione di frazioni leggere. Il gestore dovrà fornire, con cadenza annuale, informazioni relativamente alla tipologia, quantità di materiale di ricoprimento e modalità di stoccaggio.

16. Durante la fase di gestione della discarica deve essere definito, periodicamente, il volume occupato dai rifiuti e la relativa capacità residuale. A questo proposito, ai fini della valutazione della volumetria occupata dai rifiuti, nonché del grado di compattazione degli stessi, deve essere effettuato, con cadenza annuale, un dettagliato rilievo topografico dell'area di discarica, da trasmettere all'Autorità competente, corredato da una relazione relativa alla quantità, alla tipologia dei rifiuti smaltiti ed alla loro provenienza.

17. La quota massima di conferimento non deve superare l'attuale quota della strada di coronamento.

18. Il parco mezzi utilizzato nella fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovrà essere revisionato con frequenza almeno annuale.

PRODUZIONE DI RIFIUTI

19. Tra i rifiuti prodotti dall'impianto IPPC, oltre al percolato, sono anche da considerare quelli derivanti dalla gestione ordinaria della discarica (batterie esauste, scarti di vario genere, ecc.), i fanghi della fossa settica e, per quanto riguarda il nuovo lotto, anche le acque derivanti dal lavaggio delle ruote dei mezzi. Tra tutti questi rifiuti, quelli prodotti dal gestore e che possono essere smaltiti in impianto, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. Gli altri, e nello specifico il percolato, i fanghi e le acque di lavaggio ruote, devono essere smaltiti in idonei impianti autorizzati.

20. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà essere presentato un report relativo alla produzione di percolato per il Lotto I negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell'impianto di destinazione e trattamento dello stesso.

GESTIONE DEL PERCOLATO

21. Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

22. Dovrà essere valutata la possibilità di coprire le superfici di conferimento con teli impermeabili, provvedendo contestualmente a dotare l'impianto di dispositivi per la raccolta e l'allontanamento dal corpo della discarica delle acque zenitali: tali informazioni dovranno emergere dalla revisione del Piano di gestione operativa da presentare contestualmente al progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo.

23. Per il lotto I in esaurimento è necessario fornire, anche cartograficamente, entro 30 gg dalla ricezione del presente provvedimento, la quantità e l'esatta ubicazione dei pozzi di raccolta del percolato.

24. Il percolato prodotto durante la gestione del lotto II deve essere regolarmente allontanato dal corpo della discarica, temporaneamente stoccato nei 4 serbatoi, in aggiunta a quelli già esistenti, ognuno della capacità di 12.5 mc, per poi essere smaltito in impianti autorizzati.

25. Il sistema di raccolta deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica;
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti.

26. L'energia elettrica per il sistema di sollevamento del percolato è assicurata da un elettrodotto. Poiché tale energia deve essere sempre disponibile, il gestore deve provvedere a dotare l'impianto, entro 30 gg dalla data di rilascio del presente provvedimento e qualora non l'abbia già fatto, di un gruppo elettrogeno di potenza idonea, da utilizzare in caso di blackout.

Il percolato deve essere captato, raccolto e smaltito per tutto il tempo di vita della discarica e per 30 anni dalla definitiva chiusura dell'impianto.

CAPTAZIONE E GESTIONE DEL BIOGAS

27. Data la tipologia di rifiuti conferiti, il gestore deve provvedere, per il lotto I, entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento, a trasmettere i risultati della campagna di analisi per la verifica della probabile presenza di biogas. Al fine di ottenere una valutazione attendibile della produzione di biogas i parametri e le metodiche ufficiali da utilizzare dovranno essere concordate con l'ARPAS.

28. Nel caso le analisi su citate confermassero la presenza di biogas, la discarica, ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03, dovrà essere dotata di idoneo impianto per l'estrazione del gas che garantisca la massima efficienza di captazione ed il conseguente utilizzo energetico.

29. Qualora per il Lotto I si rendesse necessaria la realizzazione dell'impianto di biogas, dovranno essere concordate con questo Ente, entro 30 gg dall'esecuzione delle verifiche di cui al precedente comma 27, modalità e tempistiche di realizzazione. Lo stesso dovrà essere predisposto per il lotto di ampliamento, già in fase di approntamento dello stesso. Qualora per il Lotto I non fosse necessaria la realizzazione dell'impianto di biogas, entro due anni dall'inizio dei conferimenti presso il Lotto II, il gestore dovrà provvedere ad effettuare idonee analisi per verificare la presenza di biogas e valutare la configurazione del relativo impianto di captazione. Le analisi sull'eventuale gas di discarica sono altresì oggetto del Piano di Monitoraggio e Controllo.

30. Il sistema di estrazione del biogas dovrà essere dotato di un piano di mantenimento dello stesso che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione.

31. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana.

32. Il gas deve essere utilizzato per la produzione di energia, anche previo trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per l'ambiente e per la salute umana.

MISURE PER LA PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DELLE MATRICI AMBIENTALI

33. Il gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, deve informare ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, la Provincia di Sassari, il Prefetto della Provincia, l'ARPAS ed il comune territorialmente competente.

ARIA - Emissioni diffuse

34. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per evitare/ridurre i fenomeni di polverosità, attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti.

35. Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali: bagnatura dei rifiuti, innaffiatura delle zone di transito e di manovra degli autocarri, scarico dei rifiuti lento e controllato, arresto dei conferimenti in caso di vento forte.

36. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di biogas, si vedano i commi dal 27 al 32 del presente articolo.

37. I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri devono essere ricoperti con strati di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

38. La zona di deposito dei rifiuti contenenti amianto, al fine di evitare la dispersione di fibre nell'aria, deve essere coperta con materiale appropriato, avente consistenza plastica in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire. Successivamente, i materiali dovranno essere ricoperti, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio, con uno strato di terreno di 20 cm di spessore.

39. Il gestore dell'impianto deve provvedere all'analisi del particolato aerodisperso contenente amianto, secondo quanto riportato nel punto 5.5 dell'Allegato 2 del D.Lgs 36/03, con frequenza semestrale in tre postazioni di misura, di cui una in prossimità della zona di scarico.

40. Le analisi sulla qualità dell'aria dovranno fare riferimento ai seguenti valori soglia, al solo scopo di salvaguardare la salute umana:

Inquinante	Valore soglia di riferimento	Note
H ₂ S	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
NH ₃	5 ppm	Soglia olfattiva
Mercaptani	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
Polveri	100 µg/Nmc	

ACQUA

41. Il gestore, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo, deve fornire una cartografia contenente le modalità di gestione delle acque all'interno del corpo discarica.

- Acque meteoriche

42. Relativamente al controllo delle acque meteoriche di ruscellamento e anche al fine di ridurre la produzione di percolato, le acque di prima pioggia drenate dalla strada di coronamento e dai piazzali, dovranno essere convogliate alle due vasche di prima pioggia da prevedersi nel progetto esecutivo di cui al punto 76. Ad evento meteorico concluso, le vasche di prima pioggia devono essere svuotate entro le 72 ore successive all'ultimo evento e dovranno inoltre essere sottoposte a controlli periodici. È assolutamente vietato "rilanciare" tali acque all'interno del bacino di discarica in coltivazione, al fine di evitare un incremento della produzione di percolato.

43. In sede progettuale, devono essere presentate modalità e criteri di dimensionamento delle vasche di prima pioggia con riferimento alla precisa perimetrazione delle superfici scolanti.

44. Deve essere progettato e realizzato un impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, annesso alle due vasche in modo tale, nell'ottica dell'utilizzo delle MTD, da garantire l'utilizzo delle acque (ad es. antincendio, bagnature, ecc) e favorire il risparmio della risorsa idrica di approvvigionamento.

45. Le acque di prima pioggia non possono essere pompate verso i serbatoi del percolato, ma devono essere inviate direttamente al trattamento di depurazione. A questo proposito si prescrive la realizzazione di un serbatoio da destinare esclusivamente al refluo in oggetto, segnalandolo con opportuna cartellonistica.

46. Le acque di copertura, convogliate nei piazzali, devono essere raccolte nella vasca di prima pioggia ed inviate al trattamento di depurazione. In alternativa, possono essere raccolte separatamente ed utilizzate (ad es. per antincendio).

47. Le acque di seconda pioggia possono seguire il loro deflusso naturale, ma deve essere assicurata la pulizia di tutta la rete di captazione ed allontanamento delle acque (canalette).

- Acque lavaggio ruote

48. Le acque di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla discarica, per l'impossibilità di miscelare reflui di diversa tipologia, non possono essere convogliate nei serbatoi di accumulo del percolato, ma devono essere inviate, prima di essere trasferite all'impianto di depurazione, in un serbatoio dedicato, individuato in uno dei cinque previsti in progetto, che deve essere opportunamente segnalato.

- Acque nere

49. Le acque nere prodotte dai servizi igienici, convogliate a fossa settica, devono essere asportate con frequenza minima annuale e mandate ad idoneo impianto di trattamento. In questo caso la fossa settica funge da deposito temporaneo definito all'art. 183, c.1, p.to m) del D.Lvo. 13 Aprile 2006, n. 152, se vengono rispettate le condizioni e prescrizioni contenute in dette norme; mentre il superamento di anche uno solo dei limiti indicati nel suddetto articolo, determina la fattispecie penale di cui all'art. 256 del citato decreto.

50. Il gestore è tenuto alla regolare compilazione di un registro di gestione contenente le indicazioni circa le manutenzioni e gli svuotamenti della vasca.

- Acque sotterranee

51. Entro 15 gg dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore deve presentare documentazione attestante la regolare concessione all'utilizzo delle acque del pozzo. Contestualmente, devono essere presentate analisi chimico-fisiche attestanti l'idoneità dell'acqua all'uso richiesto.

52. Nelle more della realizzazione di quanto la società si è impegnata a fare in una nota del 19/03/2010, inviata esclusivamente al Servizio SAVI della RAS dal quale è stata acquisita con prot. n. 7622 del 29/03/2010, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore dovrà presentare documentazione attestante il completamento della rete piezometrica, con indicazione delle caratteristiche dei piezometri (profondità, stratigrafie, filtri, tipo di dreno etc.) i quali devono essere facilmente identificabili e rintracciabili sul terreno, muniti di targhetta di riconoscimento con denominazione del piezometro, quota e dati topografici georeferenziati.

53. Nel primo anno di esercizio e con frequenza settimanale dovrà essere misurato il livello della falda, in ognuno dei piezometri, al fine di validare il modello idrogeologico del sito ed il numero/posizione dei piezometri di controllo.

54. Entro 16 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il gestore dovrà presentare uno studio idrogeologico dettagliato dell'area che dovrà chiarire in particolare:

1) la presenza di un presidio sicuro a monte ed a valle idrogeologico, sia per la falda superficiale che per quella profonda;

2) la direzione di flusso della falda mediante rappresentazione cartografica in scala di dettaglio (almeno in scala 1: 5.000);

3) la variazione stagionale del livello della falda con acquisizione sistematica del livello piezometrico;

4) le caratteristiche chimico-fisiche delle acque con particolare riguardo a quelle rappresentative di una situazione di potenziale degrado derivante dall'attività e/o imputabile ad attività limitrofe (ad. es. valori anomali di BOD).

55. I prelievi per i campionamenti devono essere eseguiti previo opportuno spurgo per un periodo di tempo tale da svuotare almeno da 3 a 5 volumi dell'acqua contenuta all'interno del piezometro. L'acqua estratta da tutti i pozzi durante la fase di spurgo, deve essere raccolta e caratterizzata in modo da valutare il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 prima del suo eventuale scarico. Qualora le analisi dell'acqua rilevassero il superamento dei limiti, la campagna di prelievo deve essere interrotta e le acque accumulate e quelle prodotte successivamente, dovranno essere gestite, da quel momento in poi, come rifiuto liquido. Inoltre, periodicamente, devono essere opportunamente asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti e deve esserne data comunicazione alla Provincia e ad ARPAS.

56. Le analisi devono essere effettuate a carico del gestore presso un laboratorio abilitato e trasmesse, in originale o in copia conforme, ad ARPAS ed alla Provincia.

SUOLO

57. Prima dell'inizio dei conferimenti, la società deve provvedere alla bitumatura del piazzale d'ingresso alla discarica e della strada perimetrale di accesso ai lotti di conferimento.

58. Al fine di verificare in tempo reale la continuità e la tenuta delle geomembrane impermeabilizzanti, in fase esecutiva, deve essere implementato un sistema di monitoraggio di tipo geoelettrico per l'intera discarica (lotto in esercizio e lotto d'ampliamento).

59. Devono essere mantenute in buono stato le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.

60. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

RUMORE

61. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento deve essere presentata, a questa Amministrazione e ad ARPAS, la relazione acustica secondo quanto riportato nelle linee guida regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali e nelle linee guida regionali sull'inquinamento acustico di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 62/9 del 14/11/2008.

62. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento deve essere formulata richiesta di parere al Comune di Sassari relativamente alla futura classificazione acustica dell'area in esame.

63. La società deve implementare, dalla data di esercizio del lotto II, un monitoraggio acustico, sull'intero impianto di discarica, finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora dovesse risultare il superamento di tali limiti, devono essere messi in atto interventi, concordati con quest'Ente, per la riduzione delle emissioni sonore. Le comunicazioni relative ai risultati del monitoraggio devono essere trasmesse oltre che ad ARPAS territorialmente competente, anche all'amministrazione provinciale.

CHIUSURA DELLA DISCARICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

64. Ai fini dell'attivazione delle procedure ai termini dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03 il gestore dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale l'esaurimento delle volumetrie dei singoli moduli coltivati volta per volta. Ad avvenuto esaurimento di ciascun modulo si dovrà procedere al recupero ambientale dello stesso.

65. La procedura di chiusura della discarica o parte di essa, ai sensi del D.Lgs 36/03, può essere attuata solo dopo la verifica di conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche. A tal fine, il gestore deve presentare, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, una cartografia con rilievo planoaltimetrico del Lotto I in esaurimento.

66. Il gestore è tenuto, previa comunicazione alla Provincia e ad ARPAS dell'esaurimento della volumetria della porzione del Lotto I in esaurimento e di ciascun modulo in cui verrà suddiviso il Lotto II, ad effettuare una copertura provvisoria della discarica, che precede quella definitiva e che dovrà essere caratterizzata da (dal basso verso l'alto):

- uno strato di regolarizzazione, da eseguire con inerte drenante, di pezzatura 16-32 mm, e sabbia, per uno spessore finito di 20 cm;
- uno strato di drenaggio del gas e di rottura capillare realizzato con inerte drenante o materiale equivalente, protetto da materiale antintasamento (geotessile), dello spessore maggiore o uguale a 50 cm;
- uno strato di terreno argilloso compattato, steso a strati non superiori a 15 cm, per uno spessore complessivo di 50 cm, con $K > 1 \cdot 10^{-8}$ m/sec ed avente la funzione di sigillare ed impermeabilizzare la discarica e finalizzato a prevenire i fenomeni di infiltrazioni delle acque meteoriche all'interno della massa di rifiuti, consentendo di evitare la formazione di percolato.

67. Dopo 6 mesi dalla realizzazione della copertura provvisoria, il Gestore dovrà verificare l'eventuale ulteriore presenza di percolato che, a tale periodo, dovrebbe pressoché essere completamente evacuato. Dopo ulteriori 6 mesi, il gestore, verificata l'eventuale presenza residua di percolato, dovrà procedere al definitivo isolamento del corpo rifiuti attraverso l'approntamento della copertura finale, così costituita (dal basso verso l'alto):

- uno strato con funzione di dreno, costituito da 50 cm di ghiaia lavata, caratterizzato da un'elevata permeabilità ($K > 1 \cdot 10^{-4}$ m/sec) ed avente la duplice funzione di drenare ed allontanare le acque di infiltrazione provenienti dallo strato superiore, in modo da ridurre da una parte il battente idraulico sulla sottostante impermeabilizzazione e dall'altro aumentare il potere di ritenzione idrica ed immagazzinamento d'acqua dello strato superficiale;
- uno strato di 100 cm di terreno vegetale, al più presto inerbito e piantumato, in modo da favorire l'evapotraspirazione, consolidare ed imbrigliare il terreno, diminuire la permeabilità ed il grado di assorbimento ed evitare le erosioni dovute ai ruscellamenti delle acque meteoriche. A tal proposito, sarebbe opportuno utilizzare specie autoctone di tipo arbustivo.

68. Per quanto riguarda la zona 1 del Lotto I, interessata da copertura provvisoria, il gestore dovrà fornire, entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, un resoconto sulla situazione relativa alla produzione di percolato in modo da mettere in atto i successivi lavori di copertura definitiva e ripristino ambientale.

69. In ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di realizzazione del capping finale, il gestore deve procedere alle verifiche sia sulla produzione di percolato che sull'asestamento dei rifiuti, comunicando alla Provincia e ad ARPAS il termine finale di ultimazione per i lavori di ripristino; tale termine non può essere superiore a quattro anni dalla data di comunicazione dell'esaurimento della volumetria autorizzata.

70. Al fine di favorire il recupero ambientale dell'area di cava su cui insiste l'impianto, il progetto di coltivazione della discarica dovrà essere opportunamente rimodulato prevedendo quale quota massima dei rifiuti abbancati, sia per il lotto in esercizio che per il lotto d'ampliamento, quella della strada di coronamento.

71. Il progetto di risanamento previsto dalla società proponente come misura di mitigazione ambientale dovrà essere inserito, quale stralcio funzionale, in un più ampio intervento che miri alla riqualificazione dell'intero bacino di cava in cui è inserita la discarica, da presentarsi unitamente al progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo.

72. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il gestore deve presentare la documentazione, anche fotografica, attestante la completa dismissione della vasca adibita in passato all'accumulo di percolato. Il telo impermeabilizzante posizionato in corrispondenza della vasca potrà essere riutilizzato solo dopo aver effettuato idonee prove di tenuta dello stesso e con modalità da concordarsi con lo sportello IPPC della Provincia.

73. Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore deve trasmettere alla Provincia, all'ufficio SAVI, ad ARPAS ed al comune di Sassari, un progetto dettagliato di ripristino ambientale della vasca e dell'intera zona 4 (così come classificata dal gestore).

74. Contestualmente ai lavori di approntamento del secondo lotto deve essere messo in atto l'intervento di recupero e riqualificazione naturalistica dell'area di 10.000 m² interna al bacino di cava e limitrofa alle aree di stoccaggio, quale misura di compensazione ambientale, così come approvato in sede di VIA. Tale intervento non è riportato nella scheda 4 della domanda di AIA e nei relativi allegati.

75. Relativamente al Lotto II, poiché la quota di conferimento non deve superare l'attuale quota della strada di coronamento, dal progetto presentato risulta che, l'argine alla base del pendio che deve contenere il secondo lotto, una volta chiuso, risulta identico nella situazione ex-ante ed ex-post. È necessario dunque ripresentare, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il progetto di riqualificazione tenendo conto anche che, rimodellando le quote massime di abbancamento, l'argine si dovrebbe spostare verso sud, andando a coincidere con un altro intervento di riqualificazione in progetto, quale quello dell'impianto fotovoltaico, la cui ubicazione non risulta idonea.

76. Tutte le prescrizioni sopra riportate, ivi comprese quelle che impongono la realizzazione di opere o impianti o la fornitura di attrezzature, escluse quelle con scadenze temporali precisate, dovranno pervenire all'Amministrazione Provinciale, ad ARPAS, al Servizio S.A.V.I ed al Servizio Rifiuti della RAS, sotto forma di progetto esecutivo, contenente tutti gli elaborati progettuali pertinenti tale forma di progettazione e da essa scaturenti, ivi compreso il cronoprogramma dei lavori, da presentarsi entro e non oltre **90 gg** dal rilascio del presente provvedimento, pena decadenza dello stesso. Sulla base di quanto sopra, il gestore è tenuto anche ad aggiornare schede ed allegati dell'AIA, da far pervenire, sempre entro il medesimo termine, all'Amministrazione Provinciale.

La successiva approvazione del progetto esecutivo sarà subordinata al nulla osta del S.A.V.I.

ART. 2 Piano di Monitoraggio e Controllo

1. Entro 90 gg dalla ricezione del presente provvedimento, il gestore è tenuto a ripresentare, alla Provincia e ad ARPAS (organo competente per la validazione), il Piano di Monitoraggio e Controllo, per la cui redazione è necessario fare riferimento sia al documento "IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento - Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo (Febbraio 2007)", redatto a cura dell'APAT e da utilizzare come format, sia alle "Linee Guida in maniera di sistemi di monitoraggio", inserite nel D.M. Del 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 372". I contenuti del documento APAT non devono intendersi esaustivi, ma vanno implementati in base alle peculiarità dell'impianto; tutte le tabelle devono essere adeguatamente compilate. Informazioni utili alla redazione del PMC sono contenute nell'Allegato III alla presente autorizzazione.

2. Il gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli riportati nel PMC, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs 59/05.

ART. 3 Durata dell'AIA

1. La presente autorizzazione ha durata di **5** anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza. Qualora il Gestore, entro 30 gg dalla ricezione della presente, depositi nuova certificazione ambientale o dimostri l'avvenuta proroga di quella scaduta in data 28/01/2010, la presente autorizzazione è da intendersi valida per 6 anni.

ART. 4 Riesame dell'AIA

1. Questa amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verificano le sottoindicate condizioni:

- a. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b. le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre tecniche;
- d. nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano.

ART. 5 Modifica dell'impianto o variazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

ART. 6 Obbligo di comunicazione

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 59/2005. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.
2. A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia, ad ARPAS ed al Comune di Sassari, i dati ambientali relativi agli autocontrolli, secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui al precedente art. 4.
3. Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni, richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs 59/2005 e dell'art. 5 del Regolamento CE 166/2006.

ART. 7 Oneri di controllo

1. Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art.11, comma 1 del D.Lgs 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.
2. La tariffa per gli oneri di controllo deve essere concordata con l'ARPAS contestualmente alla validazione del Piano di Monitoraggio e Controllo ed il prospetto di calcolo degli oneri così determinati deve essere trasmesso a questa Amministrazione entro i successivi 10 giorni, debitamente sottoscritto dal gestore e da ARPAS.

ART. 8 Fidelusione

1. Il Gestore entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente dovrà provvedere a prestare le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa dell'impianto in oggetto, a favore della Provincia di Sassari così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008. Il mancato pervenimento delle garanzie sarà causa di decadenza del presente atto. Pertanto il Gestore, entro 10 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà far pervenire un prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie ed il mancato riscontro dello stesso da parte della Provincia nei successivi 5 giorni è da intendersi quale nulla osta alla prestazione delle stesse.

ART. 9 Altri obblighi

1. Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05 che il gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
3. Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente

questa Provincia, l'ARPAS ed il Comune di Sassari sull'evento incidentale, nonché a comunicare i dati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

4. Il gestore, al verificarsi dell'ipotesi di contaminazione del sito in oggetto, deve attivare le procedure previste all'Art. 242 della Parte IV del D.Lgs 13 Aprile 2006 n. 152.

5. Il gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81, quale "Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

6. Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 10 Inosservanza prescrizioni e sanzioni

1. L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa Amministrazione Provinciale e dall'ARPAS.

2. Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, nel caso di:

- omissione della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 59/05;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento delle tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs n. 59/05 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

3. Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs n. 59/05, salvo che il fatto costituisca reato ed in tal caso ne verrà informata la competente Autorità Giudiziaria.

ART. 11 Autorizzazioni sostituite

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'Art. 5 comma 14 del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 sostituisce le autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale ad eccezione di quelle inserite nelle prescrizioni tecniche, in particolare per l'impianto IPPC oggetto del presente provvedimento ed alle condizioni e prescrizioni riportate negli articoli che precedono:

- Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento dei rifiuti (artt. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).
- Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (artt. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).

ART. 12 Ricorso

1. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 13 La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 18.02.2005, n. 59, non esime il gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 14 Ai sensi degli artt. 5, comma 15 e 11, comma 2, del D.lgs. n. 59/05, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito Internet della Provincia di Sassari "http://www.provincia.sassari.it", nonché presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale siti in Sassari, via Monte Tignosu, n 5.

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Carla 
Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori 

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Dario Cherchi 

ALLEGATO I (Aut. n. 2 del 31/05/2010)

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. Generalità sullo stabilimento

L'attività dell'impianto IPPC, soggetto ad autorizzazione integrata ambientale, è riassumibile come segue:

- Codice IPPC: 5,4
- Attività IPPC: discarica per rifiuti speciali non pericolosi
- Capacità produttiva lotto 1: 200.000 mc
- Capacità produttiva lotto 2: 270.000 mc

L'impianto risulta classificabile, sulla base delle tipologie previste dall'Art. 4 del D.Lgs 36/03, come discarica per rifiuti non pericolosi. La superficie totale dell'impianto è pari a 180.000 mq, di cui 20 mq coperta, 1000 mq scoperta pavimentata e 178.980 mq scoperta non pavimentata. La discarica è caratterizzata da un lotto in esercizio, situato nella parte settentrionale dell'area, che occupa una superficie di circa 20.000 mq ed è distinto in tre settori: zona 1, zona 2 e zona 3, ripartiti come indicato nel seguente prospetto:

Settore	Superficie (m ²)	Volume abbancabile (m ³)
Zona 1	8.900	94.000
Zona 2	5.100	39.000
Zona 3	8.300	67.000
Totale	22.300	200.000

La zona I ha accolto rifiuti fino all'ottobre 2000, in quanto è stata interessata dal provvedimento di sequestro preventivo n. 5250/00, emesso dall'autorità giudiziaria del Tribunale di Sassari. Si è pertanto provveduto all'approntamento della zona 2, nella quale si trova il pozzo di raccolta del percolato, per la ricezione dei rifiuti; le opere sono state effettuate in previsione della possibilità di una riapertura almeno parziale dell'impianto.

Alla fine dell'anno 2000, a causa dei vari mesi di inattività e delle abbondanti piogge riversatesi nell'area, i due settori non utilizzati della discarica si presentavano completamente invasi dal percolato, in quantità stimata, a mezzo di rilievi topografici, pari a 12.000 mc.

Preso atto della situazione di pericolo nel caso di nuove piogge, le quali potevano determinare un ulteriore aumento del percolato che, scavalcando l'argine sud poteva riversarsi sui terreni esterni alla discarica, non protetti dal manto in HDPE, si è proceduto all'attuazione di un Piano di manutenzione straordinaria al fine di riportare la discarica in condizioni di sicurezza. All'interno del bacino, nella zona 3, è stata allestita una sorta di "vasca provvisoria di raccolta", in modo da concentrare tutto il percolato in un'unica zona e preparare il settore vuoto ad un eventuale utilizzo.

Il 16 marzo 2001 sono iniziati i lavori per la messa in opera di un argine di contraffortamento in argilla, al fine di isolare completamente il lotto 3 e di assorbire le spinte del percolato sull'argine in HDPE a seguito del travaso dello stesso nella vasca provvisoria di raccolta.

Dopo saldatura dell'arginello in HDPE sulla sponda est del bacino di discarica, sono state avviate le operazioni di travaso del percolato nella zona 3, per le quali sono state utilizzate le pompe installate nel pozzo. Al termine del travaso sono iniziate le operazioni di saldatura e di costruzione di un nuovo argine all'interno della zona 2, necessarie a separare completamente la zona occupata dai rifiuti dal resto della discarica; si è provveduto inoltre alla pulizia ed al controllo delle saldature del telo in HDPE del fondo del bacino in prossimità degli argini, il quale era stato ricoperto dal fango depositatosi in seguito al travaso del percolato.

La configurazione attuale della discarica è il risultato dei lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti.

La discarica è stata ulteriormente sottoposta agli interventi di miglioramento prescritti dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, consistenti nel rafforzamento dei presidi di

impermeabilizzazione e nella realizzazione di un progetto esecutivo di copertura provvisoria del modulo 1. In particolare, il progetto sopraccitato ha previsto il rimodellamento dei rifiuti abbancati (poco più di 60.000 m³ su un totale di circa 200.000 m³ smaltibili nell'impianto), al fine di rendere le pendenze compatibili con i fattori di sicurezza previsti dal D.M.LL.PP. Del 11/03/1998, pari, nel complesso, a 27°.

All'interno dell'impianto non sono presenti aree con destinazione diversa dalla gestione della discarica e dei servizi ad essa correlati. I servizi generali sono costituiti in particolare da:

- ufficio guardiania di circa 20 m² che dispone di due ampi locali e dei necessari servizi;
- spogliatoio, alloggio guardiano e uffici, di superficie pari a circa 70 m²;
- edificio per la realizzazione di analisi speditive e per la conservazione dei campioni, occupante una superficie di circa 30 m²;
- pesa per la misura dei quantitativi di rifiuti afferenti la discarica (dimensioni di circa 12 m x 2,5 m e portata di 60 tonnellate), montata su platea in cemento armato;
- garage e ricovero mezzi, con una superficie di circa 115 m²;
- area per il lavaggio delle ruote degli automezzi dopo lo scarico dei rifiuti;
- sistema antincendio.

La strada di coronamento attualmente presente, della larghezza di circa 5,5 m, è parzialmente asfaltata e, partendo dalla zona di accesso, si sviluppa lungo i lati ovest, nord ed in parte est della discarica.

Sono da considerarsi come infrastrutture a servizio della gestione della discarica le piste interne utilizzate dai mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di deposizione dei rifiuti, realizzate in terra battuta, caratterizzate da una larghezza di 5 m. Con queste piste i mezzi possono raggiungere il fronte dei rifiuti ed allontanarsi senza incrociare i mezzi in arrivo.

Altra infrastruttura di servizio è il piazzale di manovra, attualmente in terra battuta, posto all'entrata della discarica, il quale permette di accedere alla pesa ed all'edificio di servizio e quindi di proseguire verso la zona di scarico dei rifiuti; in corrispondenza dei serbatoi di stoccaggio del percolato consente di effettuare le operazioni di carico dello stesso.

In data 27/08/2007 la Società ha presentato richiesta di incremento della volumetria pari al 20% di quella autorizzata. Tale richiesta, configurandosi come modifica sostanziale non è stata accettata ed è stato concesso alla S.I.G.E.D. S.r.L. il conferimento di rifiuti, al raggiungimento della volumetria autorizzata, per un massimo di 25.000 ton.

Successivamente, la S.I.G.E.D. S.r.L. ha presentato richiesta di VIA relativamente all'ampliamento della discarica per una volumetria pari a 440.000 mc. Tuttavia, nelle more di una definizione più puntuale del Piano di gestione di rifiuti speciali, la RAS ha concesso alla società una volumetria pari a 270.000 mc.

La RAS ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale della proposta progettuale della SIGED S.r.L. a meno di alcune prescrizioni, con Deliberazione n. 18/43 del 20/04/2009. In particolare sono previsti gli interventi di seguito elencati:

- realizzazione di un nuovo lotto di discarica, adiacente a quello esistente, con capacità di stoccaggio utile stimata in 270.000 mc per una superficie planimetrica di circa 15.000 mq;
- adeguamento delle strutture impiantistiche funzionalmente connesse all'impianto, tramite i seguenti interventi:
 1. bitumatura del piazzale di ingresso della discarica, al fine di ridurre la produzione di polvere nella fase di transito degli automezzi;
 2. completamento lungo tutto il perimetro della discarica e asfaltatura della strada di accesso ai lotti di conferimento;
 3. potenziamento della rete antincendio e dell'impianto di illuminazione;

4. realizzazione di dispositivi dedicati per la raccolta, l'accumulo e lo smaltimento delle diverse tipologie di acque reflue prodotte durante l'esercizio dell'impianto;

5. rete di drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche afferenti il sito di discarica;

- integrazione codici CER ammissibili;
- intervento di recupero e riqualificazione naturalistica di un'area di circa 10.000 mq.

2. Inquadramento territoriale

La discarica di proprietà della S.I.G.E.D. S.r.l., ubicata nel territorio comunale di Sassari, in località Scala Erre, a sud-ovest di Monte Elva, è raggiungibile tramite la strada Provinciale "Scala Erre - Porto Torres - Stintino" n. 34, in prossimità dello svincolo con la strada vicinale "Sa Gazzaladra". L'area era interessata in passato da una cava di argilla.

I dati catastali dell'area sono i seguenti:

Tipo di superficie (PRG)	Numero di foglio	Particella
Zona agricola	20	Mapp. 12 sub d 57

Le aree circostanti sono perlopiù utilizzate a seminativi, prati e pascoli; sono presenti anche superfici non coltivate ed altre dedicate ad attività estrattive.

Immediatamente a Sud del sito è presente una discarica comunale di rifiuti solidi urbani (gestita da Riccoboni S.p.A.). I maggiori insediamenti industriali (Centrale ENEL di Fiume Santo e Polo industriale di Porto Torres) sono localizzati a nord del sito in esame.

Nell'intorno dell'area, per un raggio di circa quattro chilometri, non vi sono centri abitati, ma solo alcune case sparse, in appoggio prevalentemente alle attività agro-pastorali. I più vicini nuclei urbani sono Pozzo S. Nicola, che si trova a circa quattro chilometri a nord-ovest di Scala Erre e Canaglia.

Di seguito vengono riportate due foto aeree relative all'inquadramento generale e di dettaglio dell'area in esame:





3. Inquadramento programmatico

3.1 Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti speciali

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/34 del 30/04/02 è stato approvato il vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali, ad oggi in fase di rimodulazione.

Il Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, valutando la presenza di altri impianti di discarica nel territorio, con nota prot. n. 29685 del 20/11/2008 ha comunicato quanto segue:

“Nelle more di una più puntuale definizione, che sarà oggetto del Piano di gestione dei rifiuti speciali (attualmente in fase di raccolta dati per il suo aggiornamento), in base alle volumetrie disponibili attualmente al centro-nord dell'isola, si ritiene, cautelativamente, di dover assegnare una quota non superiore a 400.000 mc, su un orizzonte temporale di un quinquennio, allo smaltimento in discarica. È, inoltre, da considerare che è in corso la procedura di VIA per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita da S.I.G.E.D. S.r.L. che ha richiesto inizialmente una capacità pari a 440.000 mc, poi ridotti a 270.000 mc in seguito alle osservazioni emerse in conferenze di servizi. [...] Si ritiene che i 400.000 mc stimati debbano essere proporzionalmente assegnati ai proponenti, decurtando in egual percentuale le capacità richieste per i singoli impianti. Pertanto, l'ampliamento della S.I.G.E.D. S.r.L. non potrà superare i 270.000 mc [...]”

3.2 Piano Paesaggistico Regionale

Nel vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri. L'area d'intervento ricade all'interno dell'ambito paesaggistico 14 “Golfo dell'Asinara”.

Nello specifico, l'impianto di Scala Erre si trova in un'area indicata nel PPR come “Area delle Infrastrutture” che identifica quelle aree comprendenti infrastrutture quali i nodi dei trasporti, il ciclo dei rifiuti, la rete della viabilità, il ciclo delle acque e dell'energia elettrica; all'interno della stessa sono inclusi due siti di discariche. Il riferimento normativo per l'area delle Infrastrutture è rappresentato dagli Artt. 102, 103 e 104 delle Norme Tecniche di attuazione del Ppr, riguardanti rispettivamente definizioni, prescrizioni ed indirizzi.

Adiacenti l'area di intervento, sono segnalate due zone classificate come componenti di paesaggio con valenza ambientale (art. 21), catalogate come area naturale o subnaturale (macchia, dune e aree umide) e come area seminaturale (praterie e spiagge). Per tali aree il PPR prevede prescrizioni ed indirizzi, ma non sono previste fasce di rispetto.

3.3 Piano Regolatore Generale e Piano Urbanistico Comunale

L'area in cui ricade la discarica è classificata nel P.R.G. come Zona omogenea E “Agro”. Nel P.U.C., al momento in fase di verifica di conformità, a seguito dell'osservazione n. 545 mossa dalla S.I.G.E.D. S.r.L. con nota prot. n. 75859 del 8/10/2008, l'area è classificata come sottozona G4.1.1. - Infrastrutture legate ai cicli ecologici – Discariche”.

Nell'intorno dell'area non vi sono centri abitati, né residenze turistiche, ma solo alcune case sparse in appoggio prevalentemente ad attività agro pastorali.

Nel territorio circostante sono ubicate le cave di calcare di Monte Alvaro e le cave di pietra di Monte Rosè, gli insediamenti industriali costituiti dalla Centrale Enel di Flume Santo, dal Polo industriale nella zona lungo il litorale ad ovest della città di Porto Torres.

4. Stato autorizzativo

La discarica in oggetto è stata autorizzata dalla RAS, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi di tipo 2B per una volumetria complessiva massima netta di circa 200.000 m³ in data 3/11/1998 (autorizzazione n. 2607) ed avviata all'esercizio alla fine del 1998.

Dopo circa un anno di attività, in data 7/10/2000, l'impianto è stato posto sotto sequestro preventivo da parte dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Sassari, con provvedimento n. 5250/00, a seguito del quale la discarica ha cessato la sua attività e sono state sospese le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In data 28 dicembre 2000 è stata redatta una

consulenza tecnica di parte che descriveva lo stato del sito ed i pericoli potenziali che il blocco delle manutenzioni comportava. Il Tribunale di Sassari, in data 18 gennaio 2001 rigettava l'istanza presentata da S.I.G.E.D. S.r.L. per la restituzione dei moduli non utilizzati posti sotto sequestro.

In data 02/02/2001 la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Sassari, ha emesso un provvedimento con il quale autorizzava la società ad attuare un Piano di manutenzione straordinaria, teso al ripristino delle condizioni di sicurezza della discarica. Tale provvedimento è stato reso operativo il 22/02/2001, data in cui sono stati inoltre dissequestrati i moduli 2 e 3. La società S.I.G.E.D. S.r.L. ha presentato il Piano di adeguamento al D.Lgs n. 36/03 e all'Atto di Indirizzo della RAS prot. 27860 del 01/08/03 della discarica in oggetto, il quale è stato approvato dalla RAS con D.G.R. n. 393/IV del 19/02/2004.

a seguito di segnalazione da parte della stessa società S.I.G.E.D. S.r.L., datata 07/09/2004, i Tecnici della Provincia di Sassari hanno effettuato un sopralluogo presso l'impianto di discarica, durante il quale hanno rilevato un rigonfiamento della base del settore est, interamente occupato da percolato, con interessamento della rete drenante sopraltelo, la quale mostrava un innalzamento di alcuni centimetri rispetto al piano base. Alla luce di quanto verificato, che ha portato ad ipotizzare la formazione di una falla nell'impermeabilizzazione della base del citato settore, il percolato è stato trasferito nel settore ovest. Con determinazione n. 2200/IV del 23/09/2004 la società S.I.G.E.D. S.r.L. è stata diffidata dal proseguire la gestione della discarica in maniera difforme da quanto prescritto nell'autorizzazione regionale n. 393/IV/04 e dal conferire i rifiuti senza aver provveduto ad allontanare il percolato giacente nella aree 2 e 3, ripristinando le regole di massima sicurezza.

Con nota n. 33/05 datata 18/03/2005 la società S.I.G.E.D. S.r.L.- Cagliari ha comunicato alla RAS la nomina del nuovo responsabile tecnico dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi già autorizzata con provvedimento regionale n. 393/IV datata 19/02/2004.

con determinazione regionale n. 803/IV del 06/05/2005 sono stati modificati i punti 2 e 3 dell'art. 3 dell'autorizzazione n. 393/IV del 19/04/2004 (conferimento dei rifiuti con codici CER riportati nell'allegati 1 e rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 3 del D.M. 13/03/2003, accettazione dei rifiuti previa effettuazione per ogni partita di analisi chimiche e chimico-fisiche, secondo le procedure del D.M. Ambiente sull'ammissibilità dei rifiuti).

L'allegato 1 al provvedimento regionale n. 393/IV del 19/02/04 è stato integrato con il rifiuto contraddistinto dal codice CER 170605* "materiali da costruzione contenenti amianto" con determinazione n. 2224/II del 24/10/2005.

Con Determinazione n. 1530/II del 24/10/06 la S.I.G.E.D. S.r.L. è stata diffidata. Nella nota del 18/12/06, prot. 53983 dell'Amministrazione provinciale di Sassari - Settore VIII - Ambiente Agricoltura, si evince che la società ha provveduto all'attuazione delle prescrizioni riportate nella determinazione di diffida e ha rispettato le prescrizioni della determinazione n. 393/IV del 19/02/04 e s.m.i.

Con provvedimento regionale n. 83/II del 09/02/07 è stato integrato l'elenco dei codici CER autorizzati al conferimento, riportato nell'allegato 1bis dello stesso, è stata contestualmente rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica in oggetto per ulteriori 3 anni .

La Regione Sardegna, con Deliberazione n. 18/43 del 20/04/2009 ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Scala Erre" proposto dalla S.I.G.E.D. S.r.L., a condizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni riportate nella citata deliberazione.

La tabella seguente mostra lo stato autorizzativo della discarica, al momento della presentazione dell'istanza di AIA:

Settore/Lotto	Sigla	Superficie (m²)	Volume (m³)	Stima del tempo di coltivazione (anni)
In coltivazione	1	20.000	200.000	Non specificato (potenzialità residua a febbraio 2007 di 99.817 m ³)

Da approntare	2	15.000	270.000	Il gestore dichiara 5 anni ma considerando una volumetria di 440.000 m ³
---------------	---	--------	---------	---

5. Quadro ambientale

5.1 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono costituite principalmente dalle emissioni diffuse generate dal corpo discarica e dalle emissioni dei mezzi di trasporto e di movimentazione. L'esercizio della discarica include inoltre l'emissione di polveri generate durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti.

Le strade di accesso e di manovra sono in parte asfaltate ed in parte realizzate in terra; le vie di transito all'interno del sito vengono saltuariamente bagnate, in modo da contenere la formazione di polvere e ridurre ulteriormente la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi. Sono inoltre previsti interventi specifici per il contenimento delle emissioni, quali la bitumatura del piazzale ingresso della discarica, il completamento e l'asfaltatura della strada di accesso ai lotti di conferimento lungo tutto il perimetro della discarica.

Relativamente agli odori provenienti dal corpo discarica durante la fase di coltivazione e abbancamento rifiuti, si provvede, per evitarne l'eventuale diffusione, ad effettuare una copertura giornaliera.

5.2 Emissione reflui

Le acque reflue prodotte dall'impianto hanno le seguenti provenienze:

- servizi igienici;
- lavaggio ruote;
- dilavamento piazzali e strade.

Le acque dei servizi igienici vengono conferite in una vasca Imhoff a tenuta. Quelle del lavaggio ruote, attualmente vengono convogliate ai serbatoi di accumulo del percolato ed inviate a smaltimento. La gestione del secondo lotto prevede che, le acque di lavaggio dei mezzi vengano convogliate in un serbatoio dedicato.

Per quanto riguarda le acque meteoriche ricadenti sulla strada di coronamento, la discarica non è dotata, allo stato attuale, di vasche di prima pioggia, indispensabili in quanto le acque sono da considerare potenzialmente inquinate. Il provvedimento di AIA prescrive la realizzazione di tali vasche e di un sistema di depurazione delle acque reflue, così da poterle utilizzare per altri scopi quali ad es. antincendio e/o bagnatura strade.

5.3 Produzione rifiuti

Il gestore ha individuato quale unico rifiuto prodotto durante la normale gestione dell'attività dell'impianto, il percolato di discarica. Tuttavia, oltre al percolato, sono da considerare anche i rifiuti derivanti dalla gestione ordinaria della discarica, i fanghi della fossa settica e, per quanto riguarda il lotto di ampliamento, le acque di lavaggio dei mezzi.

5.4 Rumore

l'impatto acustico generato dall'impianto è dovuto esclusivamente ai mezzi in movimento e in esercizio all'interno della discarica; in particolare, il rumore è generato dai mezzi in ingresso e in uscita dalla discarica e dai mezzi d'opera dedicati all'abbancamento dei rifiuti.

Non esistono, nelle immediate vicinanze, recettore sensibili quali asili, ospedali, scuole, case di riposo per le quali è richiesta particolare quiete.

5.5 Emissioni al suolo

In considerazione della tipologia di impianto di impianto possono essere individuate quali emissioni al suolo quelle di seguito riportate:

- eventuali infiltrazioni di percolato per mancata tenuta del sistema di impermeabilizzazione della discarica;
- eventuali infiltrazioni di percolato per mancata tenuta dei pozzetti di raccolta o per fuoriuscita dai serbatoi di di stoccaggio;
- eventuali infiltrazioni di sostanze contaminanti (es. gasolio, oli minerali, rifiuti e eluati da rifiuti etc.) per sversamenti da contenitori fuori terra o nell'ambito delle attività di movimentazione.

6. Quadro integrato: applicazione delle MTD

Per l'individuazione delle MTD relative alle discariche di rifiuti si fa riferimento ai "criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03 che rappresentano i requisiti tecnici da soddisfare ed al "Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments Industries - Final Draft" dell'agosto 2005, all'interno del quale è prevista l'implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale.

Di seguito si riporta la tabella contenente lo stato di applicazione delle MTD:

MTD	Stato di applicazione	Note
Generali		
Applicazione dei principi del SGA	Applicata	
Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza	Non specificato	
Implementazione di un sistema di monitoraggio	Parzialmente applicata	Il gestore ha presentato il Piano di Sorveglianza e controllo mentre il Piano di Monitoraggio e Controllo non è stato allegato all'AIA.
Rifiuti in ingresso		
Identificazione dei rifiuti in ingresso	Applicata	
Implementazione di procedure di accettazione dei rifiuti	Applicata	
Registrazione (informatizzata) delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso	Parzialmente applicata	Non viene specificato se la registrazione sia anche informatizzata oltre che manuale.
Ubicazione		
Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152	Applicata	
Protezione delle matrici ambientali		
Sistema di regimazione e convogliamento della acque superficiali		Sono previsti interventi sulla rete di drenaggio delle acque

		meteoriche afferenti il sito della discarica. Il gestore dichiara che attualmente le acque raccolte dalla rete esistente vengono inviate ai recapiti naturali del luogo.
Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica	Parzialmente applicata	L'impermeabilizzazione del lotto di ampliamento non rispetta i criteri previsti dal D.Lgs. 36/03 per la tipologia di discarica in esame
Impianto di raccolta e gestione del percolato	Applicata	
Impianto di captazione e gestione del biogas	Non applicata	Il gestore dichiara che, data la tipologia di rifiuti conferiti, non è prevista una produzione di biogas
Sistema di copertura superficiale finale della discarica	In previsione	In riferimento al lotto I è stato approvato il Piano di adeguamento con D.G.R. n. 393/IV del 19/04/2004. Il sistema di copertura finale previsto per il lotto II è conforme al D.Lgs. 36/03
Controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione del biogas, etc.) e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali	Non specificato	
Controllo delle acque e gestione del percolato		
Tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti	Applicata	Giornalmente viene effettuata la copertura del fronte di coltivazione
Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base di un tempo di ritorno di 10 anni	Parzialmente applicata	La proposta progettuale relativa alla realizzazione del nuovo lotto prevede anche che l'acqua meteorica ricadente nella strada di coronamento venga convogliata nel corpo discarica. Le acque meteoriche devono invece essere allontanate dal corpo discarica, al fine di ridurre la produzione di percolato
Captazione, raccolta e smaltimento del percolato e delle acque di discarica per		

tutto il tempo di vita della discarica, o per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto	In previsione	
<p>Il sistema di raccolta del percolato è progettato e gestito in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimizzare il battente idraulico del percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione; - prevenire interruzioni ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; - resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; - sopportare i carichi previsti 	Applicata ed in previsione	
Impianto di trattamento percolato ed acque meteoriche	Applicata	
Protezione del terreno e delle acque		
<p>Formazione geologica naturale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec; - Spessore > 1 m 	Parzialmente applicata	Con Det. n. 393/IV del 19/02/04 è stato approvato il Piano di Adeguamento del lotto I. La barriera geologica prevista per il lotto II non rispetta i requisiti del D.Lgs 36/03
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche	Non specificato	
Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica e caratteristiche previste dal paragrafo 2.4.2 dell'0all. 2 del D.Lgs 36/03	Parzialmente applicata	
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, presenza di strato di materiale drenante con spessore ≥ 0.5 m	Applicata	
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale	Applicata	

<p>da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta</p>		
<p>Criteri della copertura superficiale finale della discarica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolamento dei rifiuti dell'ambiente esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; - riduzione al minimo della necessità di manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzati 	<p>Applicata</p>	
<p>La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. strato superficiale di copertura con spessore > 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore > 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 e 4; 3. strato minerale compattato dello spessore > 0.5 m e di conducibilità idraulica di 10^{-8} m/sec o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi; 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore >0.5 m; 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti 	<p>In previsione</p>	
<p>La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di</p>	<p>Applicata</p>	<p>Nel modulo 1, il settore interessato da sequestro preventivo, è al momento provvisto di copertura provvisoria.</p>

assestamento		
Manutenzione della copertura provvisoria	Non specificato	
La copertura superficiale finale della discarica deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista	In previsione	
Controllo dei gas		
Impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico	Non applicata	
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto	Non applicata	
Piano di mantenimento dell'impianto di captazione del biogas, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irrimediabile	Non applicata	Il gestore dichiara che, data la tipologia di rifiuti conferiti, non è prevista una produzione significativa di biogas. Considerato che la discarica è autorizzata per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili, la presenza di biogas dovrà essere esclusa mediante specifiche analisi.
Sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi al fine di mantenere al minimo il livello di percolato all'interno dei pozzi	Non applicata	
Sistemi per l'eliminazione della condensa	Non applicata	
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.	Non applicata	
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo di in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 36/03.	Non applicata	
Disturbi e rischi		
Riduzione al minimo di : - emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; - produzione di polvere; - materiali trasportati dal vento;		

- rumore e traffico; uccelli, parassiti ed insetti; - formazione di aerosol; - incendi.	Applicata	
Stabilità		
Indagini e prove geotecniche al fine di accertare che il substrato geologico non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.	Non specificato	Le caratteristiche geotecniche sono riportate nello studio geologico, idrogeologico e geotecnico presentato in sede di VIA.
Verifica della stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica.	Non specificato	Le verifiche e le analisi di stabilità sono riportate nello studio geologico, idrogeologico e geotecnico presentato in sede di VIA.
Protezione fisica dell'impianto		
Recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone e animali.	Applicata	Il gestore dichiara che la recinzione viene costantemente tenuta integra e in efficienza al fine di evitare l'intrusione di estranei e di animali.
Programma di misure del sistema di controllo e di accesso agli impianti volte ad impedire lo scarico illegale.	Applicata	
Segnaletica per individuazione sito discarica.	Applicata	
La copertura giornaliera della discarica deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.	Applicata	
Dotazione di attrezzature e personale		
Laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.	Non specificato	
Formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto.	Applicata	Nel Piano di gestione operativa della discarica si riporta che le figure professionali impiegate nell'impianto hanno adeguata preparazione e formazione per lo specifico ambito in cui operano.
Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.	Non specificato	
Il personale al quale vengono affidati interventi di emergenza deve essere		

preliminarmente Istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno psecifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale.	Non specificato	
Modalità e criteri di coltivazione		
È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione:.	Applicata	
Scarico dei rifiuti effettuato in modo da: - garantire la stabilità della massa dei rifiuti; - evitare pendenze superiori al 20%; - la coltivazione procede per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica; - avere elevata compattazione; - pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.	Applicata	
Copertura giornaliera dei rifiuti che possono dar luogo ad emissioni nocive o dispersione di polveri.	Applicata	
Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori o altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfezione e derattizzazione.	Non specificato	

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Carla 

Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori 

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Dario Cherchi 

ALLEGATO II (Aut. n. 2 del 31/05/2010)**ELENCO DEI CODICI C.E.R. AMMESSI IN DISCARICA**

01	<i>RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DEI MINERALI</i>
01.01	<i>rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali</i>
01.01.01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.03	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</i>
01.03.06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01.03.04 e 01.03.05
01.03.08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07
01.03.09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07
01.04	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.09	scarti di sabbia e argilla
01.04.10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01.04.07 e 01.04.11
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01.05	<i>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</i>
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
01.05.08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02.01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02.01.10	rifiuti metallici
02.02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02.03.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.03.03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.02	carbonato di calcio fuori specifica
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02.06.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02.07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</i>
03.01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03.03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03.03.02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03.03.05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10
04	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</i>
04.01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04.01.02	rifiuti di calcinazione
04.01.06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04.02	rifiuti dell'industria tessile
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04.02.15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05	<i>RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE</i>
05.01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05.01.10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09
05.01.13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05.01.14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05.01.16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05.06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05.06.04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05.07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05.07.02	rifiuti contenenti zolfo
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06.03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15
06.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02
06.06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06.06.03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06.06.02
06.09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06.09.02	scorie fosforose
06.09.04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06.11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06.13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06.13.03	nerofumo
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07.01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11
07.02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11
07.02.13	rifiuti plastici
07.02.17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07.02.16
07.03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11
07.04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02.01.08 e 02.01.09), agenti conservativi del legno (tranne 03.02) ed altri biocidi organici
07.04.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.04.11
07.05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07.05.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.11
07.06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11

07.07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA)
08.01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11
08.01.18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.17
08.01.20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19
08.02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08.02.01	polveri di scarto di rivestimenti
08.03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08.03.18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
08.04	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</i>
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09
08.04.14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.13
09	<i>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</i>
09.01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09.01.07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09.01.08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09.01.10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09.01.12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11
10	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</i>
10.01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10.01.14
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16
10.01.19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
10.01.23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.22
10.01.24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10.01.25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10.01.26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10.02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	scorie non trattate
10.02.08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07
10.02.10	scaglie di laminazione
10.02.12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11
10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione
10.03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10.03.02	frammenti di anodi

10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19
10.03.22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21
10.03.24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23
10.03.26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25
10.03.28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27
10.04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo
10.04.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09
10.05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10.05.04	altre polveri e particolato
10.05.09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08
10.06	Rifiuti della metallurgia termica del rame
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.06.04	altre polveri e particolato
10.06.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09
10.07	Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10.07.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.08	<i>Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i>
10.08.04	polveri e particolato
10.08.09	altre scorie
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10
10.08.13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12

10.08.16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15
10.08.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17
10.08.20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19
10.09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10.09.03	scorie di fusione
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11
10.09.14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10.09.13
10.09.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10.10	<i>Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</i>
10.10.03	scorie di fusione
10.10.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10.10.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10.10.10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10.10.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10.10.14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10.10.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10.11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10.11.05	polveri e particolato
10.11.10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09
10.11.11	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.11.14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.11.16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10.11.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17
10.11.20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19
10.12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.12.03	polveri e particolato
10.12.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.12.06	stampi di scarto
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10.12.12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10.13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10.13.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10.13.07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.13.10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11.02	Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11.02.06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11.02.05
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12.01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.13	rifiuti di saldatura
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16
12.01.21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15.01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15.01.07	imballaggi in vetro
15.02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
16	<i>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</i>
16.01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16.06 e 16.08)
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro

16.01.22	componenti non specificati altrimenti
16.02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
16.03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
16.08	Catalizzatori esauriti
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16.08.07)
16.11	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli alla voce 16.11.01
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17.01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.02	Legno, vetro e plastica
17.02.01	legno

17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17.04	Metalli (incluse le loro leghe)
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.03	piombo
17.04.04	zinco
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.06	stagno
17.04.07	metalli misti
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
17.05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05
17.05.08	pietriscio per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17.06.05	materiali da costruzione contenenti amianto (#)
17.08	Materiali da costruzione a base di gesso
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
17.09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19.01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11
19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17
19.01.19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19.02	Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19.03	Rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04
19.03.07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06
19.04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19.04.01	rifiuti vetrificati
19.05	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19.05.03	compost fuori specifica
19.06	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19.06.04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19.08.01	vaglio
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.08.11	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13

19.09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19.09.04	carbone attivo esaurito
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.10.04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05
19.11	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05
19.12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19.12.01	carta e cartone
19.12.03	metalli non ferrosi
19.12.04	plastica e gomma
19.12.05	vetro
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
19.12.08	prodotti tessili
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
19.13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce

	19.13.01
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20.01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20.01.01	carta e cartone
20.01.11	prodotti tessili
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.01.39	plastica
20.01.40	metallo
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20.02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20.02.02	terra e roccia
20.03	Altri rifiuti urbani
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.04	fanghi delle fosse settiche
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Carla 

Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori 

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Dario Cherchi 

ALLEGATO III (Aut. n. 2 del 31/05/2010)

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio è mirato principalmente a:

- verificare il rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa ambientale vigente;
- raccogliere i dati per la conoscenza del consumo di risorse e degli impatti ambientali della Ditta inserita nel contesto territoriale in cui opera;
- valutare la corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo aziendale deve individuare:

- le procedure gestionali da attuare in conformità alle MTD;
- le azioni, quali controlli operativi ovvero manutenzioni, pianificate e da mettere in atto per l'esercizio della discarica in condizioni operative tali da garantire la sorveglianza e controllo complessivi dell'intero "processo di smaltimento in discarica" dei rifiuti ammessi, nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 36/23 ed in particolare di quanto indicato in Allegato 2, punto 5 del predetto decreto;
- le azioni da mettere in atto secondo le elaborazioni scaturite dall'applicazione del Bref Comunitario "Reference Document on the General Principles of Monitoring - Juli 2003" e delle "Linee Guida recanti criteri di per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili - Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", contenute nell'Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- i parametri significativi oggetto di monitoraggio e sorveglianza ambientale dell'attività dell'azienda;
- le frequenze dei monitoraggi;
- i metodi di campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima dell'incertezza del dato;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli e dei monitoraggi all'Autorità competente.

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni in merito al PMC che il Gestore dovrà predisporre, con riferimento al format del documento APAT "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo".

Condizioni generali valide per l'esecuzione del piano

Obbligo di esecuzione del piano

Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità di analisi dei diversi parametri da controllare; è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile. ARPAS effettuerà i controlli programmati degli impianti.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o ammessi da enti di normazione. Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo, si faccia riferimento alle metodiche previste dal DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con i sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni.

Campagne di misure parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

Emendamenti al piano

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito;
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi;
- c) punti di emissioni sonore nel sito;
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito;
- e) scarichi in acque superficiali;
- f) pozzi sotterranei nel sito;

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Oggetto del piano

Il gestore è tenuto a compilare e inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre alle tabelle riportate nel Piano di sorveglianza e controllo, anche tutte le tabelle presenti nel documento redatto a cura dell'APAT inerenti l'attività di scarica.

Consumo materie prime: per ciascuna delle materie prime in ingresso all'impianto (oltre ai rifiuti anche quelle ausiliarie utilizzate all'interno dell'impianto, quali gasolio, olio ecc.) deve essere attuato il monitoraggio del consumo attraverso i metodi di misura che il gestore deve indicare; i dati misurati devono essere inoltre opportunamente registrati.

Emissioni in aria: per il monitoraggio della qualità dell'aria nella zona di discarica, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa, i punti di campionamento devono essere individuati in accordo con il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003.

È necessario procedere alla valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse anche all'esterno del sito produttivo. Tale valutazione può essere fatta attraverso l'individuazione di idonei siti di prelievo. Di norma si devono prevedere almeno n. 2 punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento, al momento del campionamento, a monte e a valle dell'area. Nel caso specifico è opportuno effettuare uno studio del vento dominante e verificare le ubicazioni dei punti.

Le misure di autocontrollo per la verifica della presenza di biogas dal corpo discarica, da inserire nel nuovo PMC, devono essere concordate con ARPAS.

Parametri meteo-climatici: i dati meteorologici devono essere registrati in automatico su sistema informatico e scaricati mensilmente (o in caso di necessità) dalla postazione pc agli stessi dedicati, ai fini dell'elaborazione di report statistici. I dati sono soggetti a backup periodico.

Emissioni in acqua: il PMC deve contenere anche i dati relativi al monitoraggio delle acque meteoriche captate dal sistema di canalizzazione.

Rumore: il gestore dovrà condurre, con frequenza biennale un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di rilevamento acustico che dovrà essere inviato alla Provincia e all'ARPAS.

Rifiuti: il controllo dei rifiuti deve essere effettuato secondo quanto definito nell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/03 e nel D.M. 03/08/2005. Per la conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità del decreto ministeriale citato devono essere svolte verifiche analitiche con frequenza non superiore ad un anno.

Devono essere esplicitate le diverse fasi di controllo visivo, analitici e documentate ivi compreso il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso.

Le metodiche di campionamento analitiche utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti sono quelle introdotte con il D.M. 03/08/2005 ossia le metodiche elencate nell'Allegato 3 del predetto decreto che fanno riferimento alla norma UNI10802.

Il PMC deve comprendere il controllo radiometrico del percolato. Per il percolato il profilo deve prevedere anche il parametro IPA (in sommatoria ed i singoli composti), il Cromo totale ed il Cromo esavalente.

Tra i rifiuti prodotti occorre considerare anche i fanghi della fossa settica e le acque reflue provenienti dalla piazzola di lavaggio.

Tra i rifiuti prodotti devono essere considerati quelli prodotti all'interno della gestione ordinaria della discarica (es. oli esausti, scarti di vario genere, batterie esauste, fanghi).

Suolo: devono essere indicate le modalità di controllo sulle acque sotterranee.

Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi: devono essere tenuti in considerazione tutti i punti critici dell'impianto e devono essere riportati i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite), gli interventi manutentivi, le modalità di registrazione e trasmissione. In particolare si ritiene necessario prendere in considerazione almeno le seguenti parti del processo:

- stesura e compattazione rifiuti;
- ingresso rifiuti;
- derattizzazioni, sanificazioni, disinfestazioni;
- pozzi monitoraggio falde e relative prese di campionamento.

Relativamente alla tabella circa gli interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari, devono essere inserite le manutenzioni su tutte le strutture connesse alle diverse fasi del processo, come di seguito elencato:

- stesura e compattazione rifiuti (manutenzione ordinaria dei mezzi);
- gestione strade, accessi;
- stoccaggio percolato;
- presenza liquido infratelo;
- rete di captazione e allontanamento acque meteoriche;
- pozzi piezometrici;
- sistema di drenaggio e pompaggio del percolato.

Il PMC deve contenere la frequenza e la metodologia delle prove programmate per il controllo periodico dei serbatoi di stoccaggio del percolato (prove di tenuta e verifica di integrità strutturale) e della relativa vasca di contenimento (verifica d'integrità strutturale).

Indicatori di prestazione: il PMC presentato non contiene informazioni sugli indicatori di performance; tale aspetto risulta essere invece di rilevante importanza perché consente di verificare le prestazioni dell'impianto e di adottare specifici interventi qualora vengano riscontrati scostamenti dai valori ottimali identificati per lo stesso.

Responsabilità nell'esecuzione del piano

Attività a carico del gestore

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tra i requisiti di controllo, il PMC deve stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati di ARPAS, specificando tra le visite in sito (con definizione dei campionamenti da effettuare) e l'attività di controllo che si esplica con l'analisi dei report di autocontrollo prodotti dal gestore. A tal riguardo è necessario compilare il quadro 4.2 "Attività a carico dell'ente di controllo" del documento "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" oltre alla colonne "Azioni di ARPA" presenti nelle diverse tabelle del documento.

L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:

- n.1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;
- n. 2 visite in Impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.

ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC ripresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi dei report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori, ecc.)	6
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formazione, ecc.)	2 nell'arco di validità dell'AIA
Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Acque di falda Analisi percolato Analisi aria ambiente Misure radiometriche sui rifiuti (1)	2 nell'arco di validità dell'AIA

Comunicazione dei risultati del monitoraggio

Modalità di conservazione dei dati

la registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune ed all'ARPAS e dovrà risultare completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, oltre ai dati di cui all'Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D.Lgs 36/03. In particolare, la relazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- quantità, tipologia e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
- prezzi di conferimento;
- andamento dei flussi e del volume di percolato (m^3 /anno) e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali e sulle emissioni;
- i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.

Contestualmente dovranno essere presentati i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente, così come previsto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 e dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06.

Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Carli 

Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori 

IL DIRIGENTE

Ing.  Marco Dario Cherchi



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA
SERVIZIO V - VALUTAZIONE AMBIENTALE - AIA - PROTEZIONE CIVILE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 2 DEL 31.05.2010

AGGIORNAMENTO DEL 29.04.2011

ATTIVITA': IMPIANTO IPPC DI CUI AL PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO I DEL D.LGS 59/2005 – DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

PROPONENTE: S.I.GE.D. S.R.L.

UBICAZIONE: LOCALITÀ SCALA ERRE – COMUNE DI SASSARI

IL DIRIGENTE

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 31/05/2010 relativa all'impianto di discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi sito in Località "Scala Erre" nel Comune di Sassari e gestito dalla S.I.GE.D. s.r.l..

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 26304 del 23/06/2010 con la quale si diffida la società a presentare, secondo quanto richiesto dall'art. 8 dell'AIA, il calcolo delle garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa.

VISTA la nota presentata dalla S.I.GE.D. S.r.l., Ns prot. n. 27900 del 07/07/2010, con la quale la società chiede la revoca della diffida contestando l'art. 8 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché l'art. 1 punto 5 secondo il quale veniva individuato come bacino d'utenza, in virtù di quanto espresso dalla RAS nella nota prot. n. 29685 del 20/11/2008, il centro-nord dell'isola;

VISTA la nota di data 7/07/2010 (Ns. prot. n. 28893 del 14/07/2010) con la quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente evidenzia alcune incongruenze dell'Autorizzazione, tra le quali:

- mancanza dell'obbligo per il titolare dell'invio alla RAS, entro il 30 aprile di ogni anno, del quantitativo di rifiuti movimentati;
- errata interpretazione, da parte dell'Amministrazione provinciale, della nota prot. n. 29685 relativamente alla limitazione territoriale del bacino d'utenza;
- ammissibilità in discarica dei codici CER dal 20.01.01 al 20.01.40.

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 31332 del 29/07/2010, con la quale viene avviato il procedimento di revisione dell'AIA per il recepimento dei rilievi evidenziati dalla RAS con la nota di cui al punto precedente;

VISTA la nota del 24/09/2010 prot. n. 21128 (Ns prot. n. 38244 del 01/10/2010) con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, richiede che la revisione del provvedimento di AIA prescriva al Gestore la trasmissione, anche alla RAS, della relazione di cui agli artt. 10 comma 2 lettera l) e 13, comma 5, del D.Lgs 36/03.

VISTA la Ns nota prot. n. 38362 del 30/09/2010 con la quale viene comunicata, alla SIGED S.r.L., la possibilità di conferire in discarica anche il Codice CER 17.06.04, erroneamente non riportato nell'Allegato II del provvedimento di AIA;

VISTO l'art. 76 della richiamata Autorizzazione contenente la prescrizione relativa alla presentazione del progetto esecutivo del Lotto II;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso in data 05/08/2010 Ns prot. n. 31802;

VISTA la comunicazione di data 25/11/2010 (Ns prot. n. 50796 del 30/11/2010) con la quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Servizio S.A.V.I. rende nota la convocazione della Società in merito ad alcuni chiarimenti sul progetto esecutivo trasmesso;

VISTE le modifiche progettuali trasmesse dalla Società con nota Ns Prot. n. 53467 del 21/12/2010;

RITENUTO di condividere quanto evidenziato e richiesto dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con nota ns Prot. n. 4844 del 03/02/2011, in particolare relativamente alla gestione delle acque connesse all'esercizio della discarica;

VISTE le integrazioni presentate dalla società con nota Ns Prot. n. 6185 del 10/02/2011;

VISTA la nota di data 02/03/2011 (Ns. prot.n.10290 del 07/03/2011) con la quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Servizio S.A.V.I. dichiara la conformità dell'intervento in progetto con le prescrizioni contenute nel provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n. 18/43 del 20/04/2009) nonché all'art. 1 comma 76 del provvedimento AIA;

CONSIDERATO che le modifiche di cui all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto **non** costituiscono **modifica sostanziale** in quanto non comportano, ai sensi dell'art. 5 comma *l bis*) della Parte II Titolo I del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 128/2010, *"variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente"*. Inoltre, sempre secondo lo stesso articolo, la modifica non comporta *"incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa"*;

RITENUTO che il titolare dell'AIA n. 2/2010, S.I.GE.D. S.r.l., debba dare comunicazione agli Enti interessati (Regione, Provincia ed ARPAS) dell'inizio lavori relativo all'approntamento del Lotto II.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii..

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

VISTO il D.Lgs 13 Gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", recante "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" ed il "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries – Final Draft" dell'Agosto 2005 per l'attività di discarica di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 59 del 18.02.05;

VISTO il D.M. 03/08/2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 13/4/2010 "Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi".

VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006 n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)".

DISPONE

1. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Sassari in Località "Scala Erre", gestito dalla Società S.I.G.E.D. S.r.l. con l'approvazione del progetto esecutivo del Lotto II presentato in data 5 agosto 2010 Ns Prot. n. 31802, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Interventi di riqualificazione ambientale
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma
- Computo metrico estimativo
- Piano di gestione operativa
- Tavola L02-000 Planimetria di stato di fatto
- Tavola L02-001 Piano posa argilla della barriera geologica
- Tavola L02-002 Piano posa argilla del pacchetto impermeabilizzante
- Tavola L02-003 Piano posa letto drenante
- Tavola L02-004 Posa tubazioni raccolta percolato
- Tavola L02-005 Piano posa rifiuti
- Tavola L02-006 Giacimento esaurito
- Tavola L02-007 Recupero ambientale avvenuto
- Tavola L02-008 Monitoraggio geoelettrico
- Tavola L02-009 Planimetria viabilità
- Tavola L02-010 Sezioni 01-02-03 di progetto
- Tavola L02-011 Particolari fondo, argini, sponde
- Tavola L02-012 Particolare strada di coronamento (pre e post ricopertura finale)
- Tavola L02-013 Particolare pozzo raccolta percolato
- Tavola L02-014 Particolare vasca di accumulo acque strada di coronamento
- Tavola L02-015 Particolari canalina scolo acque esterne e canalina raccolta acque strada di coronamento
- Tavola L02-016 Particolare gestione acque recupero ambientale avvenuto
- Tavola L02-017 Lay out di cantiere – Fase 1
- Tavola L02-018 Lay out di cantiere – Fase 2
- Tavola L02-019 Viabilità di cantiere
- Tavola P02-001 Particolare pavimentazione piazzale, strada di coronamento e verde
- Tavola P02-002 Planimetria piazzale raccolta acque di prima pioggia
- Tavola P02-003 Particolare pozzetti e caditoie
- Tavola P02-004 Particolare vasca di prima pioggia
- Tavola P02-005 Particolare serbatoi stoccaggio acque

e successivamente modificato 20/12/2010 Ns Prot. n. 53467 con la seguente documentazione:

- Relazione tecnica – Aggiornamento dicembre 2010
- Documentazione fotografica dello stato di fatto al 17/11/10 e relativa "Planimetria con punti di presa fotografici"
- Tavola L02-000 Planimetria di stato di fatto da rilievo topografico
- Tavola L02-001 Piano posa argilla della barriera geologica
- Tavola L02-002 Piano posa argilla del pacchetto impermeabilizzante
- Tavola L02-003 Piano posa letto drenante
- Tavola L02-004 Posa tubazioni raccolta percolato
- Tavola L02-005 Piano posa rifiuti
- Tavola L02-006 Giacimento esaurito
- Tavola L02-007 Recupero ambientale avvenuto
- Tavola L02-010a Sezione AA'-BB'-CC'
- Tavola L02-010b Sezione DD'-EE'-FF'
- Tavola L02-011 Particolare fondo – Particolare posa impermeabilizzazione
- Tavola L02-012 Particolare strada di coronamento (pre e post ricopertura finale)
- Tavola L02-015 Particolare posizione delle canaline

ed integrato in data in data 10/02/2011 Ns Prot. n. 6185 con i seguenti elaborati:

- Relazione integrativa

- Documentazione fotografica relativa allo stato di fatto della ex-vasca di accumulo del percolato al 07/02/2011
- Planimetria con punti di presa fotografici (ex-vasca di accumulo del percolato)
- Tavola L02-020 Gestione acque zenitali

2. di sostituire l'art. 1 punto 5 con il seguente nuovo punto 5:

“ ai sensi di quanto precisato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nella nota Ns. prot. n. 28893 del 14/07/2010, non vengono individuati limiti al potenziale bacino d'utenza e pertanto rimane valida la prescrizione di cui al punto 2 della D.G.R. n. 18/43 del 20/04/2009 secondo la quale il potenziale bacino d'utenza è limitato al solo ambito regionale con l'esclusione di conferimenti di rifiuti di provenienza extra insulare”;

3. di sostituire integralmente l'art. 1 punto 16 con il seguente nuovo punto 16:

“ Durante la fase di gestione della discarica deve essere definito, periodicamente, il volume occupato dai rifiuti e la relativa capacità residuale. A questo proposito, deve essere trasmessa, alla Provincia, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna ed all'ARPAS, la relazione annuale in merito ai tipi ad ai quantitativi dei rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli relativi alla fase operativa e post-operativa. La relazione dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs 36/03”.

4. di aggiornare, sulla base del progetto esecutivo trasmesso, l'art. 1, dal punto 42 al punto 47, con il seguente unico punto 42:

“le acque di prima pioggia, anche se sottoposte a sedimentazione e disoleazione, **non devono** essere utilizzate per antincendio e bagnatura piazzali, ma opportunamente smaltite presso impianti autorizzati; si sottolinea a tal proposito che, smaltendo direttamente queste acque e non accumulandole nei serbatoi, è possibile utilizzare questi ultimi per l'accumulo delle acque di seconda pioggia che in tal modo potrebbero essere “riutilizzate” ad esempio per il lavaggio ruote. In alternativa, le acque di seconda pioggia potrebbero essere raccolte in apposite vasche di accumulo con annesso controllo per il monitoraggio della loro qualità. In seguito a tali suggerimenti si prega la Società di voler indicare con nota specifica la scelta operata per la gestione delle acque di seconda pioggia. Per quanto riguarda invece le acque zenitali o che indirettamente possono arrivare sul fondo del bacino, è necessario che la Società provveda ogni volta e nel più breve tempo possibile al loro allontanamento al fine di evitare possibili interferenze con la falda più superficiale e quindi sul franco di sicurezza.”

5. di sostituire integralmente l'art. 8 con il seguente nuovo art. 8:

“ Le garanzie finanziarie di cui al prospetto presentato dovranno essere prestate, a favore della Provincia di Sassari, solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio del Lotto II e le relative polizze inviate entro e non oltre 5 giorni dalla data di avvio all'esercizio dell'impianto stesso”.

6. di sostituire l'Allegato II “Elenco dei codici CER ammessi in discarica” con il nuovo Allegato II alla presente nel quale sono stati eliminati i Codici 20 (rifiuti urbani inclusi quelli della raccolta differenziata), come richiesto dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con nota Prot. n. 15998 del 07/07/2010 e nel rispetto dei principi del D.Lgs 152/06, ed incluso il codice 17.06.04 erroneamente non riportato nel precedente Allegato II all'AIA;

7. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni, termini e raccomandazioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 31/05/2010.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Sardegna entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Servizio V – Valutazioni Ambientali, A.I.A. e Protezione Civile

Resp. Procedimento Dott.ssa Francesca Caria

Uff. A.I.A. - IPPC

Dott.ssa Pina Dettori

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII – AMBIENTE E AGRICOLTURA
SERVIZIO V – VALUTAZIONI AMBIENTALI, A.I.A., PROTEZIONE CIVILE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.4 DEL 13.07.2010

ATTIVITA' - COMPLESSO IPPC - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI COMPOSTO DA:

I) IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE RICEVONO PIÙ DI 10 T/GIORNO O CON UNA CAPACITÀ TOTALE DI OLTRE 25000 T (P.TO 5.4 DELL' ALL. I DEL D.Lgs 59/2005).

II) IMPIANTO PER L'ELIMINAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI QUALI DEFINITI NELL'ALLEGATO 11A DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE AI PUNTI D8 E D9 CON CAPACITÀ SUPERIORE A 50 T/GIORNO (P.TO 5.3 DELL'ALL.I DEL D.Lgs.59/2005) E PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI, DELLA LISTA DI CUI AL ART.1, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE QUALI DEFINITI NEGLI ALLEGATI IIA E IIB DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE E NELLA DIRETTIVA 75/439/CEE DEL CONSIGLIO DEL 16 GIUGNO 1975, CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI, CON CAPACITÀ DI OLTRE 10 T/GIORNO (P.TO 5.1 DELL' ALL. I D.Lgs. 59/2005).

PROPONENTE: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI (CIPS)

EX CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO SASSARI – PORTO TORRES – ALGHERO (CONSORZIO ASI).

UBICAZIONE: LOCALITÀ "LA MARINELLA" E "REGIONE BARRABÒ" – COMUNE DI PORTO TORRES.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/1/CE del 15/01/2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996, nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

VISTO il D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n.59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152. Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4. Recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59.

VISTO il D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n.36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

VISTO il D.M. 3. Agosto 2005. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

VERIFICATO che, ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 8, del decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n.59, l'impianto non è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 17 Agosto 1999,

n.334.

VISTO il D.M. 29 Gennaio 2007. "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" di cui all'allegato I del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n.59.

TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE.

VISTO L'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";

VISTA la Legge 18 Agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"

VISTE le Linee guida Regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale, di cui alla Deliberazione G.R. n. 43/15 del 11.10.2006, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla Determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006.

VISTA la Circolare Dir. IPPC N.1 discussa ed approvata nella seduta del Comitato di Coordinamento del 22 Settembre 2009.

VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna, per l'individuazione dell'ARPAS quale ufficio istruttore IPPC

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1646 del 13 novembre 2007

VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie"

VISTA la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la sopra citata Legge 243/2007;

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTA la Deliberazione G.R. n. 39/23 del 15.07.2008, "Direttive in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti".

VISTA La legge n. 594 del 25.12.1995 recante disposizioni sul Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

VISTA la domanda (ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 59/2005) presentata dal Dott. Bruno Gavino Francesco Lai, in qualità di gestore, a questa Provincia in data 27.06.2007 e acquisita agli atti con prot. n. 25756 del 02.07.2007, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi che riceve più di 10 tonnellate giorno e capacità totale di oltre 25000 tonnellate, nonché la documentazione a corredo della domanda;

VISTA la domanda (ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 59/2005) presentata dal Dott. Bruno Gavino Francesco Lai, in qualità di gestore, a questa Provincia in data 04.07.2007 e acquisita agli atti con

prot. n. 26743 del 05.07.2007, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, nonché la documentazione a corredo della domanda;

VISTA la nota prot. n.26940 del 04.07.2007, con la quale si richiede all'ARPAS Sardegna la redazione del documento istruttorio.

VISTA la nota prot. n.34561 del 30.07.2007, con la quale l'ARPA Sardegna comunica l'avvio della fase istruttoria e la nomina dell'istruttore tecnico.

VISTA la nota di questa Provincia prot. 31484 del 06.08.2007 che comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241, per l'impianto di discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi che riceve più di 10 tonnellate giorno e capacità totale di oltre 25000 tonnellate situato in regione Barrabò, Comune di PortoTorres;

PRESO ATTO che il Consorzio ASI ha provveduto in data 19.08.2007 alla pubblicazione sul quotidiano La Nuova Sardegna dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee Guida regionali;

VISTA la nota di questa Provincia del 18.10.2007 prot. n. 40529 con la quale viene richiesta la trasmissione delle schede allegate alla domanda di AIA considerandole riferite ad un unico impianto IPPC;

VISTA la documentazione presentata dal Consorzio A.S.I. in data 15.01.2008 e acquisita agli atti con prot. n. 1618 del 16.01.2008 in risposta alla nota succitata;

VISTA la richiesta di integrazioni avanzata da questa Provincia con nota prot. n. 32919 del 12.08.2008;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio ASI a questa Provincia in data 31.10.2008 Ns. prot. 43275;

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 08.09.2009 prot. n. 35755, con la quale il Consorzio ASI comunica a questa Provincia la variazione della ragione sociale in Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

VISTA la nota prot. n. 38933 del 30.09.2009 con la quale questa amministrazione convoca conferenza di servizi ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n.59, per il giorno 24.11.2009, richiede ulteriori integrazioni per carenza della documentazione precedentemente trasmessa e comunica i nominativi relativi al nuovo responsabile del procedimento ed agli istruttori tecnici.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari a questa Provincia in data 30.10.2009 Ns. prot. 43556;

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna in data 10.09.2009 e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 36395 in data 14.09.2009;

PRESO ATTO della relazione di valutazione dell'ARPAS relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal CIPS;

TENUTO CONTO di quanto emerso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 24.11.2009 presso gli uffici del settore Ambiente ed Agricoltura, il cui verbale è stato debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti e ritenuto di doverlo approvare;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Porto Torres non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso l'Assessorato Ambiente e Agricoltura e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora disponibili presso gli uffici del servizio III° dello stesso Assessorato.

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari in data 15.03.2010 ha trasmesso la quietanza relativa al pagamento (saldo) della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008;

VISTA la nota prot. n. 17890 del 29.04.2010 con cui questa Amministrazione formalizzava all'ATO la richiesta di acquisizione dell'intesa ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 in relazione alla richiesta di autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in loc. "ex Stagno Gennano" gestito dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - Area tecnica, servizio controllo del gestore, prot. n. 1659 del 28.06.2010, con la quale la stessa esprime parere favorevole all'autorizzazione allo smaltimento nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane di rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione connesso con la gestione del Servizio Idrico Integrato;

ATTESO che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale.

FATTI SALVI gli adempimenti del gestore previsti all'art. 11 del D.Lgs. 59/2005 ed in particolare quanto previsto al comma 1 ed ai successivi commi 5, 6 e 10.

VISTI I seguenti provvedimenti:

Ente	N. atto	Data	Tipo
R.A.S.	Provvedimento 6699/90	25.10.1991	Approvazione progetto definitivo della discarica (tipo 2 B).
R.A.S.	Provvedimento 2668	30.09.1997	Autorizzazione all'esercizio della discarica.
R.A.S.	Det. 2107	06.08.1999	Integrazione C.E.R. abbancabili in discarica.
R.A.S.	Det.1173	29.05.2001	Voltura autorizzazione ed integrazione C.E.R. abbancabili in discarica.
R.A.S.	Det. 2504/IV	12.11.2002	Rinnovo autorizzazione all'esercizio della discarica ed ampliamento codici C.E.R. abbancabili.
R.A.S.	Det. 707	24.05.2006	Approvazione Piano di Adeguamento discarica.
R.A.S.	Det. 1315/II	20.09.2006	Integrazione C.E.R. abbancabili in discarica.
R.A.S.	Det. 6632/150	12.03.2007	Integrazione C.E.R. abbancabili in discarica.
R.A.S.	Prot. n. 12514	30.07.86	Autorizzazione allo scarico reflui depuratore C.A.S.I.SS
Prov. (SS)	Det. n° 5	14.02.2005	Autorizzazione allo scarico reflui industriali ed urbani ed al trattamento di rifiuti liquidi.
Comune di Porto Torres	Licenza edilizia n° 89	28.08.2006	Autorizzazione alla costruzione dell'impianto di essiccazione fanghi
R.A.S.	Determinazione n° 490	12.04.2006	Autorizzazione alla costruzione ed emissione in atmosfera dei fumi emessi dall'impianto di essiccazione fanghi
Consorzio ASI	Autorizzazione n° 4750/12/06	29.05.26	Autorizzazione allo scarico in fognatura consortile del refluo industriale percolato della discarica controllata consortile

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.Lgs. 59 del 2005 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4, l'esercizio del complesso IPPC composto da:

I) un impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi che riceve più di 10 t/giorno o con capacità totale di oltre 25000 t (P.to 5.4 dell'All. I del D.Lgs. 59/2005) in Località "Regione Barrabò"– distinto al Foglio 18 mappali 257-493-494-1051-1054 al Catasto del Comune di Porto Torres, di proprietà e gestito dal del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

II) un impianto per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t/giorno (P.to 5.3 dell'All. I del D.Lgs. 59/2005) e per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui al art.1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIa e IIb della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 t/giorno (p.to 5.1 dell' all. I D.Lgs. 59/2005) sito in località "La Marinella, distinto al Foglio 2 mappali 14-592-590 al Catasto del Comune di Porto Torres;

Il Gestore dell'impianto, pena la revoca della presente autorizzazione ai sensi e con le modalità di cui al art. 62 del presente provvedimento è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

TITOLO I IMPIANTO DI DISCARICA

ART.1 L'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi, di tipologia Ex 2B facente parte del complesso IPPC, è autorizzato per un volume complessivo di 290.000 metri cubi di cui 140.000 già abbancati, con una superficie totale di 50.000 mq.

ART.2 Il quantitativo di rifiuti conferibili non può eccedere la quota di 7.000 mc/anno in ragione della volumetria residua e del fatto che viene dichiarato, all'interno della documentazione a corredo della domanda di AIA, che l'impianto di depurazione e smaltimento rifiuti liquidi facente parte del complesso IPPC (oggetto della presente autorizzazione - titolo II) ha una vita stimata sino al 2030, data fino alla quale tale impianto dovrà smaltire i fanghi del processo depurativo nella discarica in questione. Pertanto potranno essere conferiti in discarica preliminarmente i rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione, in subordine quelli prodotti dalle aziende facenti parte del comparto consortile nell'ambito dei propri cicli produttivi e nei limiti della volumetria annua residua quelli di provenienza extra consortile.

ART.3 Il gestore entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione deve inviare a questa Amministrazione un elenco delle ditte regolarmente iscritte al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Il gestore ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione all'elenco richiesto.

ART.4 I codici CER ammessi in discarica sono riportati nell'allegato II alla presente autorizzazione che costituisce parte integrante del presente atto.

ART.5 I rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non siano rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o siano rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana, oppure non risulti indispensabile trattarli ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

ART.6 Come specificato nel D.Lgs. 36/03, art. 6, comma 1, lettera p, modificato dal DL 28 dicembre 2006, n. 300, dal 1 gennaio 2010, i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000

kJ/kg non sono più ammessi in discarica. In ogni caso non possono essere ammesse le tipologie di rifiuti riportate all'articolo 6 del D.Lgs. 36/03.

ART.7 Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica e consentire le conseguenti verifiche da parte degli organi interessati è necessario che:

- a) il produttore del rifiuto effettui una caratterizzazione di base, finalizzata a dimostrare l'ammissibilità in discarica del rifiuto stesso, secondo le modalità e la frequenza previste dall'art. 2 e dell'allegato 1 del D.M. 3.8.2005. La caratterizzazione di base deve essere effettuata prima del primo conferimento in discarica e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. La composizione dei rifiuti deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica, così come previsto nel paragrafo 3 dell'allegato 1 del D.M. 3.8.2005. Le determinazioni analitiche previste per caratterizzare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità;
- b) sui rifiuti giudicati ammissibili il gestore, così come previsto dall'art. 3 del D.M. 3.8.2005 effettui una verifica di conformità (omologa), con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, necessaria per constatare che il rifiuto possieda effettivamente le caratteristiche per essere abbancato, effettuando un prelievo presso il produttore del rifiuto o al primo conferimento nell'impianto di discarica.
- c) ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizzi una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della normativa relativa al test di cessione a lungo termine, devono essere utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del D.M. 3.8.2005.
- d) il gestore conservi i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.
- e) le verifiche analitiche a carico del gestore siano svolte da un laboratorio abilitato, con frequenza non superiore ad 1 anno, ed i campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso il laboratorio a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi

Ai fini della caratterizzazione di base non sono necessarie le determinazioni analitiche nei casi e per le tipologie di rifiuti indicati nell'Allegato 1 paragrafo 4 del D.M. 3.8.2005., nonché per quelli contenuti nella "Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente" allegata alla delibera di Giunta Regionale del 13.04.2010 N. 15/22 della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.8 Ai fini dell'ammissione in discarica, all'atto del conferimento, per ogni carico di rifiuti il gestore dell'impianto deve procedere alla verifica (in loco) del singolo carico in termini di rispondenza a quanto definito in sede di verifica di conformità, con le seguenti modalità:

- a) ogni carico di rifiuti deve essere sottoposto ad ispezione prima e dopo lo scarico e deve essere controllata la documentazione attestante che il rifiuto sia conforme ai criteri di ammissibilità per la specifica categoria di discarica;
- b) i rifiuti smaltiti dal produttore, nella discarica da lui gestita, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione;
- c) i rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui ai commi precedenti e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento (formulario di accompagnamento);

d) al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, così come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. 3.8.2005, devono essere prelevati da parte del gestore campioni con cadenza semestrale. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, per un periodo non inferiore a due mesi, provvedendo contestualmente alla compilazione del "registro campioni prelevati", da tenere a disposizione dell'autorità territorialmente competente.

ART.9 Il gestore è tenuto alla comunicazione a questa Amministrazione dell'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3, lettera g) del D.Lgs. 36/2003 entro e non oltre 24 ore dalla loro non accettazione, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

ART.10 Il gestore entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione deve inviare a questa Amministrazione una relazione riportante le metodologie ed i piani di abbancamento da seguire durante l'attività di discarica.

Deve inoltre essere presentata una planimetria riportante lo stato attuale della coltivazione dei moduli e la disposizione delle celle, dalla quale si evinca la volumetria e la superficie di eventuali moduli completati, in fase di coltivazione e da aprire.

ART.11 Ogni sei mesi il gestore deve provvedere ad inviare presso questa Amministrazione una relazione riportante i risultati complessivi dell'attività di discarica con riferimento ai seguenti dati:

- Quantità, caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti e loro provenienza;
- Volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera;
- Volume finale disponibile (volume residuo);
- Elaborato cartografico riportante le quote altimetriche relative alle progressive fasi di abbancamento; (piano quotato)
- Produzione di percolato e sistemi utilizzati per trattamento / smaltimento;
- Risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.

ART.12 Il gestore entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente, deve presentare un progetto esecutivo per la realizzazione di una barriera verde, da localizzarsi lungo il tratto di perimetro dell'area di discarica adiacente alla Strada Provinciale 34, quale misura di mitigazione dell'impatto visivo. Per quanto riguarda la scelta delle specie da impiegare e le tecniche di messa a dimora si deve fare riferimento al Piano di ripristino ambientale facente parte integrante del nel Piano di Adeguamento approvato dalla RAS con Determinazione n. 707/II del 24 Maggio 2006.

ART.13 Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali. In particolare per gestire questo aspetto devono essere previste una serie di precauzioni atte ad evitare eventuali dispersioni di polveri: bagnatura dei rifiuti, innaffiatura delle zone di transito e di manovra degli autocarri, istruzione degli operatori per l'adozione di metodi di scarico lento e controllato e l'arresto dei conferimenti in caso di vento forte. I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri devono essere al più presto ricoperti con strati di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

ART.14 Il gestore entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire a questa Amministrazione, uno studio tecnico riportante i risultati sulla campagna di stima del biogas prodotto in base alla tipologia ed ai quantitativi dei rifiuti ammessi in discarica. In base alla citata stima deve essere redatto uno studio di fattibilità relativo al possibile recupero energetico del biogas stesso, mediante installazione di un motore di cogenerazione di energia elettrica.

In ogni caso, al fine di ottenere una valutazione attendibile della produzione di biogas i parametri e le metodiche ufficiali da utilizzare dovranno essere concordate con l'ARPAS. I certificati analitici dovranno essere redatti conformemente a quanto indicato all'art. 20.

ART.15 Il gestore entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire a questa Amministrazione una planimetria della discarica in scala adeguata e specificata ed una relazione tecnica indicanti, il deflusso delle acque piovane, la superficie coperta, quella scoperta pavimentata e scoperta non pavimentata ove venga descritto il percorso delle acque potenzialmente inquinate. Inoltre, in tale elaborato è necessario indicare:

- e) le reti fognarie principali dell'impianto e il sistema di collettamento delle acque superficiali, con tratto differenziato mediante colori delle reti per le acque domestiche (utilizzo igienico sanitario), le acque meteoriche non inquinate, le acque meteoriche potenzialmente inquinate e quella dei reflui derivanti dal processo (lavaggio ruote e percolato), riportando le principali caratteristiche tecniche con relativa localizzazione dei pozzetti per l'ispezione da parte dell'Autorità competente;
- f) gli scarichi, i quali dovranno essere georeferenziati sia nel punto in cui escono dall'impianto di discarica, sia nel punto in cui raggiungono il corpo recettore;
- g) le modalità di trattamento, diversificate per ogni tipologia di refluo;
- h) l'ubicazione della rete piezometrica.

In ogni caso, per ogni tipologia di rete, devono essere indicate le caratteristiche tecniche e la relativa localizzazione dei punti di prelievo (pozzetti) per le attività di controllo dell'Autorità Competente.

La relazione tecnica deve spiegare i criteri di scelta delle modalità di gestione delle acque meteoriche.

ART.16 Il gestore, entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire al Genio Civile e a questa Amministrazione una relazione idrogeologica relativa alla sistemazione idraulica del collettore di acque naturali che attraversa l'area di discarica controllata per poter verificare eventuali interferenze con la rete del percolato.

ART.17 Per quanto concerne la gestione del percolato deve essere effettuata con cadenza mensile la misurazione del volume prodotto, mediante l'uso di un misuratore di portata, da correlare con i parametri meteo climatici per eseguire un bilancio idrico del percolato. Con cadenza trimestrale deve essere effettuato un campionamento volto alla definizione della composizione del percolato per il controllo della conformità ai parametri riportati al punto 7 art. 2 della Determinazione RAS 25/IV del 12.11.2002, i cui limiti sono quelli previsti dal D.Lgs. 36/03. Lo scarico del percolato in fognatura deve essere conforme ai limiti previsti dal regolamento consortile.

Ai sensi del D.Lgs. 36/03 deve essere minimizzato il battente idraulico del percolato, il quale deve essere raccolto e smaltito per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto.

ART. 18 Ogni 15 giorni, mediante ispezione dei pozzetti spia, si dovrà procedere al controllo di tenuta della guaina impermeabilizzante, con contestuale registrazione dei risultati della verifica in apposito registro. Qualora si constati la presenza di percolato si dovrà dare comunicazione all'autorità competente, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

ART. 19 Il gestore dovrà provvedere con cadenza trimestrale, al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti, prendendo in esame i seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, Cloruri, Solfati, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, IPA, Composti organo alogenati, fenoli, solventi organici azotati, solventi clorurati, Fe, Mn, As, Be, Cu totale, Cd, Cr IV, Hg, Ni, Pb, Zn, Sb, TI, Se, Te, V, Co, Sn, Al e Ti.

Nei punti di monitoraggio all'interno della discarica il livello della falda deve essere monitorato con cadenza mensile.

ART.20 I certificati analitici inviati a questa Amministrazione, in originale o copia autentica, devono essere redatti in maniera chiara e completa, riportanti la firma autografa leggibile del professionista abilitato, con l'impronta in calce e anch'essa leggibile del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine di appartenenza. Il certificato analitico deve riportare:

- data di emissione e numerazione progressiva;
- data di esecuzione delle analisi;
- nome e indirizzo completo del committente;
- condizioni e modalità di misurazione e prelievo campioni, con la precisazione di eventuali fasi del campionamento, nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla comprensione (ad es. data, ora, nominativo/i delle persone intervenute e loro qualifica, descrizione del luogo e dell'origine da cui sono ricavati i campioni, nonché le coordinate geografiche del punto di prelievo e sistema di riferimento);
- metodo di analisi seguito per ogni parametro analitico, con indicazione dell'eventuale numero o altra identificazione del metodo stesso;
- riferimento ai limiti imposti;
- conclusioni e giudizio tecnico circostanziato, facendo esplicito riferimento alle finalità delle motivazioni richieste.

ART. 21 Presso l'impianto di discarica dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico e scarico nei modi e nei tempi previsti all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

ART. 22 Il gestore è tenuto, entro il 30 Aprile di ogni anno a comunicare agli enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n. 70/94 e dall'art. 189 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., provvedendo alla trasmissione del MUD anche alla Provincia.

ART. 23 Il gestore della discarica è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 commi 24 e seguenti della legge 28 Dicembre 1995, n. 549.

ART. 24 La coltivazione della discarica deve avvenire per moduli successivi: i rifiuti devono essere abbancati creando la "cella giornaliera" all'interno del modulo in coltivazione, con la superficie e il fronte di avanzamento della cella che, quando necessario, in relazione alla composizione del rifiuto conferito deve essere interamente ricoperta con uno strato di terra. La dimensione della cella è funzione del quantitativo dei rifiuti conferito e la configurazione data è definita in modo da rendere minimo il fronte di avanzamento esposto.

ART. 25 Ai fini dell'attivazione delle procedure ai termini dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03 il gestore dovrà comunicare a questa Amministrazione l'esaurimento delle volumetrie dei singoli moduli coltivati volta per volta. Ad avvenuto esaurimento di ciascun modulo si dovrà procedere alla chiusura nonché al recupero ambientale dello stesso.

ART. 26 Il sistema di copertura finale "capping" da realizzarsi, successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 25 e di seguito delle procedure ai termini dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03 deve essere eseguito così come previsto nel Piano di Adeguamento al D.Lgs. 36/03 approvato dalla Regione con Determinazione n. 707/II del 24 Maggio 2006, e pertanto si dovrà mettere in opera la seguente copertura superficiale finale, descritta procedendo dal basso verso l'alto:

- 1) strato di compensazione, a copertura e regolarizzazione dei rifiuti, da eseguire con inerte drenante, di pezzatura 16 - 32 mm, e sabbia, per uno spessore finito di 30 cm;
- 2) strato di terreno inerte di rottura capillare dello spessore di 50 cm, protetto da guaina di tessuto non tessuto o da altro materiale antintasamento;
- 3) strato di terreno argilloso compattato, steso a livelli non maggiori di 15 cm, per uno spessore complessivo di 50 cm con una conducibilità idraulica $K \leq 1 \times 10^{-8}$ m/sec, avente la funzione di sigillare ed impermeabilizzare la discarica e finalizzato a prevenire i fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche all'interno della massa di rifiuti, consentendo di evitare quindi la formazione di percolati;
- 4) strato con funzione di dreno, costituito da 50 cm di ghiaia lavata, caratterizzato da una elevata permeabilità ($K \leq 1 \times 10^{-4}$ m/sec) ed avente la duplice funzione di drenare ed allontanare le acque di infiltrazione provenienti dallo strato superiore, in modo da ridurre da una parte il battente idraulico sulla sottostante impermeabilizzazione e dall'altro aumentare il potere di ritenzione idrica ed immagazzinamento d'acqua dello strato superficiale;
- 5) strato di terreno vegetale ≥ 100 cm, che dovrà al più presto essere inerbito e piantumato, in maniera da favorire l'evapotraspirazione, consolidare ed imbrigliare il terreno, diminuire la permeabilità ed il grado di assorbimento, ed evitare le erosioni dovute al ruscellamento delle acque meteoriche.

ART. 27 Onde ottenere il miglior risultato in termini di consolidamento e di assestamento del suddetto "capping" si opererà secondo la seguente tempistica:

- a) realizzazione immediata, al termine degli abbancamenti di ciascun modulo esaurito, di quanto ai punti 1,2 e 3 del precedente articolo;
- b) verifica con rilievo della situazione dopo 6 mesi dal termine delle operazioni di cui alla lettera a), soprattutto in funzione dell'eventuale presenza di percolato al termine degli abbancamenti, che in tale periodo dovrebbe pressoché essere completamente evacuato;
- c) verifica con rilievo della situazione dopo ulteriori 6 mesi dal termine delle operazioni di cui al punto b), in funzione dell'eventuale residua presenza di percolato;
- d) realizzazione di quanto ai punti 4 e 5 del precedente articolo.

ART. 28 Prima dell'inizio delle operazioni di realizzazione del "capping", il gestore dell'impianto di discarica dovrà procedere alle verifiche sia sulla produzione del percolato che sull'assestamento dei rifiuti, comunicando alla Provincia ed all'ARPAS il termine finale di ultimazione dei lavori di ripristino ambientale, che non può in ogni caso essere superiore a quattro anni dalla data di comunicazione dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate. I tempi per la chiusura lavori sono relativi al singolo modulo ed iniziano a decorrere per ciascuno di essi dalla

relativa data di comunicazione di esaurimento della volumetria di cui al articolo 25. La copertura superficiale finale dovrà garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti, per cui non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.

Art. 29 La copertura superficiale finale della discarica nella fase post – esercizio dovrà essere preceduta da una copertura provvisoria, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nel corpo della discarica. Si potrà procedere alla messa in opera degli strati successivi allo strato impermeabilizzante in argilla dello spessore di 0,5 m sulla parte sommitale solo dopo che si sia proceduto alla verifica, mediante l'utilizzo di strumenti adeguati, che sono cessati i fenomeni di assestamento dei rifiuti e la produzione di percolato. A conclusione delle procedure succitate il gestore potrà procedere alla messa in opera dello strato drenante di spessore uguale a 0,5 m e dello strato superficiale di copertura dello spessore di 1 m, nonché al conseguente ripristino ambientale.

ART. 30 Per quanto riguarda le modalità di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica, queste dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03, nonché di quanto riportato nel Piano di Adeguamento approvato dalla RAS con Determinazione n. 707/II del 24 Maggio 2006.

ART. 31 Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento della presente il nominativo del tecnico responsabile delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione. Occorre inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

TITOLO II

IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI – DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE

Il gestore è autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi nell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione connesso con la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e della capacità residua di depurazione, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 152/06.

ART.32 I codici CER ammessi all'impianto di trattamento rifiuti liquidi sono riportati nell'allegato III della presente autorizzazione che costituisce parte integrante del presente atto. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti è necessario che il gestore:

- a) verifichi che il produttore del rifiuto effettui una caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti, finalizzata a dimostrare l'ammissibilità del rifiuto liquido al trattamento. La caratterizzazione deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. La composizione dei rifiuti deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica, in modo da disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine del rifiuto in ingresso. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità;
- b) sui rifiuti giudicati ammissibili effettui una verifica di conformità (omologa), con la medesima frequenza della caratterizzazione, necessaria per constatare che il rifiuto possieda effettivamente le caratteristiche per essere trattato, effettuando un prelievo presso il produttore del rifiuto o al primo conferimento nell'impianto. L'eventuale area destinata alla sosta non può coincidere con quella destinata allo scarico;

- c) ai fini della verifica di conformità, utilizzi una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione;
- d) conservi i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Le verifiche analitiche a carico del gestore devono essere svolte da un laboratorio abilitato, con frequenza non superiore ad 1 anno, i certificati analitici dovranno essere redatti conformemente a quanto indicato all'art. 20 ed i campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso il laboratorio a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.

ART.33 Ai fini dell'ammissione dei rifiuti liquidi all'impianto di trattamento, all'atto del conferimento, per ogni carico di rifiuti il gestore dell'impianto deve procedere alla verifica in loco del singolo carico in termini di rispondenza a quanto definito in sede di verifica di conformità, come segue:

- a) ogni carico di rifiuti deve essere sottoposto ad ispezione prima del trattamento e dovrà essere controllata la documentazione attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità;
- b) i rifiuti possono essere trattati solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione e alla verifica di conformità di cui agli articoli precedenti e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento (formulario di identificazione). A tal fine occorre l'identificazione dei principali costituenti chimici del rifiuto liquido trattato (anche tramite l'analisi del COD) che ne attesti la corrispondenza al rifiuto giudicato precedentemente conforme;
- c) i rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile e le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata.
- d) il gestore deve dotarsi di procedure che consentano di separare e di verificare la compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra le quali:
 - test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi e dei reflui;
 - sistemi atti ad assicurare che l'eventuale miscela di rifiuti e reflui sia trattata secondo le procedure previste per la componente caratterizzata da maggiore pericolosità;
 - conservare i risultati dei test e in particolare di quelli che hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc.), registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad es. sviluppo di emissioni osmogene);
- e) il carico idraulico inquinante in ingresso all'impianto, alimentato giornalmente, deve essere tale da garantire una capacità residua di trattamento pari al 10% della capacità di progetto;
- f) dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato il dato progressivo del volume dei rifiuti e reflui avviati al trattamento;
- g) i mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi. In particolare:

- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;

- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso;

h) i rifiuti in uscita devono essere analizzati sulla base dei parametri di accettazione degli impianti a cui sono destinati; i fanghi, destinati allo smaltimento in discarica, devono essere conformi ai criteri di ammissibilità del D.M. 03/08/2005.

ART.34 Il gestore deve prevedere procedure da seguire in caso di conferimento di rifiuti non conformi o di non accettazione degli stessi. Il gestore è tenuto a comunicare a questa Amministrazione l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti all'impianto di trattamento rifiuti liquidi entro e non oltre 24 ore dalla loro non accettazione, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

ART.35 In ogni caso il quantitativo di rifiuti conferibili all'impianto di trattamento rifiuti liquidi per conto terzi e convogliati al processo biologico non deve superare il 10% della quantità totale trattata dallo stesso.

ART.36 Il gestore dell'impianto di depurazione reflui urbani e trattamento rifiuti liquidi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente deve inviare a questa Amministrazione e all'ARPAS una relazione tecnica nella quale vengano riportati:

- a) la quantità dei reflui urbani in ingresso, provenienti dall'abitato di Porto Torres, espressa come portata media giornaliera;
- b) la quantità di percolato proveniente dalla discarica consortile, espressa come portata media giornaliera, in ingresso al depuratore;
- c) la capacità residua di trattamento, ovvero la differenza tra il carico organico biodegradabile massimo trattabile ed il carico organico biodegradabile medio trattato dall'impianto.
- d) i quantitativi e i rispettivi CER dei rifiuti liquidi conferiti nell'anno 2009 e quelli massimi conferibili e compatibili con il processo depurativo. Poiché vengono recapitate all'impianto di depurazione le acque reflue urbane provenienti dal centro abitato di Porto Torres, il trattamento dei rifiuti liquidi non deve pregiudicare il mantenimento di un'adeguata capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto stesso ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue derivanti dalle utenze non ancora fornite;
- e) la capacità depurativa del carico inquinante del refluo/rifiuto in ingresso all'impianto di depurazione, con particolare riferimento alla sezione biologica e alla sezione chimico-fisica e ai principali parametri (BOD₅, COD, TKN, Ptot., metalli, alifatici clorurati etc.). Dovranno essere presi in considerazione:

- parametri principali del carico inquinante dei reflui/rifiuti in alimentazione nelle varie sezioni dell'impianto;

- il quantitativo massimo orario/giornaliero di reflui/rifiuti alimentato all'impianto e tempo di esercizio;

- i rendimenti di rimozione per l'intera linea di trattamento (BOD₅, COD, TKN, Ptot., umidità del fango);

- quantità di refluo scaricata;

- ai fini dell'IPPC dovrà inoltre essere espressa la potenzialità di miglioramento del processo depurativo e dovranno essere descritte le procedure specifiche che si intendono adottare;

- dovrà essere svolta in maniera dettagliata la verifica della compatibilità e della trattabilità, per tipologia e quantità di rifiuto liquido.

ART.37 Il gestore entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente deve inviare a questa Amministrazione e all'ARPAS una relazione tecnica nella quale vengano riportate la qualità e la quantità dei rifiuti che vengono trattati nel sistema di essiccazione nonché la relativa capacità di trattamento con un'analisi degli effetti ambientali legati al suo utilizzo (consumo di energia, emissioni in atmosfera, reflui prodotti ecc.). Dovranno essere specificate inoltre la qualità e la quantità di rifiuti che vengono trattati direttamente nel sistema di essiccazione.

ART.38 Il gestore entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno deve inviare a questa Amministrazione, all'ARPAS ed agli enti competenti una relazione in merito alle quantità complessive di rifiuti ricevuti, trattati e smaltiti nel corso dell'anno precedente, indicando per ogni codice CER, la provenienza ed il trattamento effettuato.

ART.39 Il gestore entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente deve inviare a questa Amministrazione e all'ARPAS una relazione tecnica ed uno schema a blocchi che riporti i flussi in entrata ed in uscita da ogni sezione dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi e depurazione reflui urbani. Per ogni blocco devono essere riportati, con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi di processo in entrata ed in uscita:

- ausiliari (additivi, catalizzatori, etc.);
- utilities (combustibili, fluidi termo vettori etc.);
- emissioni in aria;
- scarichi idrici;
- rifiuti prodotti.

In particolare deve essere ben evidenziato il flusso dei fanghi con la determinazione dei parametri significativi (% sostanza secca, pH, portate ecc.), sino alla destinazione finale, indicando la separazione dei flussi in relazione all'uso della nastro pressa, filtropressa, centrifuga, essiccatore.

ART.40 Il gestore entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente deve inviare a questa Amministrazione e all'ARPAS una relazione tecnica sull'utilizzo dei carboni attivi. Questa dovrà prendere in considerazione la frequenza della loro sostituzione, in base al tipo di carbone ed in funzione delle sostanze trasferite. Le operazioni di sostituzione delle cariche di carbone attivo dovranno essere riportate su un apposito registro da conservare in stabilimento a disposizione degli enti di controllo per almeno cinque anni. Eventuali motivazioni tecniche che comportino una diversa frequenza di sostituzione delle cariche dovranno essere adeguatamente riportate sul registro.

ART.41 Al fine di massimizzare il riutilizzo delle acque di scarico il gestore deve procedere all'ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio all'interno dell'impianto, tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- a) per il riciclo delle acque all'interno del complesso IPPC, il gestore entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente deve inviare a questa Amministrazione e all'ARPAS una relazione tecnica nella quale vengano prese in considerazione le modalità di gestione delle

acque di scarico, o di una parte di esse, che permettano il riutilizzo delle acque depurate per le acque di processo interne (ad es. l'acqua grezza utilizzata per la preparazione dei Chemicals utilizzati nel processo depurativo) e per quelle di raffreddamento (ad es. quella utilizzata per termostatare il cilindro di raffreddamento dell'essiccatore).

- b) per il riutilizzo delle acque reflue recuperate ad uso industriale, e conferite a terzi, alla luce dell'entrata in vigore della "Direttiva Regionale riutilizzo delle acque reflue" approvata con deliberazione G.R. n. 75/15 del 30.12.08, richiamato l'art. 3, occorre predisporre il Piano di Gestione del sistema di riutilizzo. I requisiti di qualità verranno concordati tra le parti interessate, comunque nel rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali nella Tab. 3 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs.152 del 2006 e s.m.i. Occorrerà presentare il documento di approvazione del Piano di Gestione da parte dell'organo tecnico dell'Autorità di bacino.
- c) Il gestore deve adottare tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici; a tal proposito si deve provvedere al monitoraggio, con cadenza mensile dei consumi idrici riscontrabili dai contatori indicati nella planimetria richiesta all'art.43. Occorre valutare, in base ai dati idrologici locali, l'aggravio al depuratore derivante dall'invio della totalità delle acque meteoriche, nonché un eventuale riutilizzo delle stesse all'interno dell'impianto.

ART.42 Il gestore, entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire a questa Amministrazione una planimetria del complesso IPPC in scala adeguata e specificata, con indicate le aree di stoccaggio delle materie prime utilizzate (additivi, carboni attivi, ecc.) e dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione acque reflue e trattamento rifiuti liquidi, differenziando aree coperte, scoperte pavimentate e scoperte non pavimentate, nonché i quantitativi di stoccaggio e le eventuali aree destinate alla sosta dei mezzi che conferiscono i rifiuti liquidi.

ART.43 Il gestore, entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire a questa Amministrazione una planimetria dell'impianto di depurazione in scala adeguata e specificata ed una relazione tecnica indicanti il deflusso delle acque piovane, dalle quali si evinca la superficie coperta, scoperta pavimentata e scoperta non pavimentata con indicazione del percorso delle acque potenzialmente inquinate. Inoltre in tale elaborato è necessario indicare:

- a) le reti fognarie principali dell'impianto e dell'ambito consortile, il sistema di collettamento delle acque superficiali, con tratto differenziato delle reti delle acque domestiche (utilizzo igienico sanitario), delle acque meteoriche non inquinate, delle acque meteoriche potenzialmente inquinate e quella dei reflui derivanti dal processo (area di scarico dei rifiuti liquidi), riportandone le principali caratteristiche;
- b) l'esatta ubicazione dei contatori (con indicazione del relativo numero di matricola);
- c) l'ubicazione della rete piezometrica.

ART.44 Il gestore, entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire a questa Amministrazione un'elaborato cartografico, anche su supporto GIS georeferenziato, che metta in evidenza le connessioni degli scarichi delle diverse attività produttive con la condotta fognaria consortile nonché l'identificazione della posizione dei pozzetti per il controllo e l'intero sistema di collettamento. Nella stesso elaborato si dovrà evidenziare la posizione delle diverse immissioni nell'impianto di depurazione e la posizione dei pozzetti per i campionamenti, nonché l'eventuale presenza di impianti di pretrattamento del refluo.

ART.45 Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti tabellari delle acque di scarico, indicati nelle tabelle 1 e 3, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, nonché di eventuali limiti più restrittivi a seguito di sopravvenute necessità di salvaguardia del ricettore finale. Non dovrà essere inoltre superato il limite di 5000 UFC/100

ml per il parametro Escherichia Coli. La portata di scarico media annua non può eccedere 1500 mc/ora. La portata massima di scarico è di 13140000 mc/anno.

Il gestore dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) i valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d'impianto. Non è consentita la diluizione;
- 2) tutti gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità preposta al controllo segnalando il punto/i di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni";
- 3) non deve essere compromesso il riuso delle acque reflue depurate prodotte dall'impianto di trattamento;
- 4) deve essere istituito un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;
- 5) deve essere istituito un apposito "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
- 6) notificare a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda AIA ed in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- 7) deve essere installato uno strumento di misurazione delle portate (e/o dei volumi scaricati); tali misurazioni devono essere registrate giornalmente nel "Quaderno di impianto dei volumi scaricati";
- 8) installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06;
- 9) deve essere monitorato in continuo, 24 ore su 24 il TOC con strumentazione automatica. I dati acquisiti devono essere appositamente archiviati e tenuti a disposizione dell'ente di controllo.
- 10) verificare mensilmente la qualità delle acque scaricate tramite autocontrolli ed inviare a questa Amministrazione e all'ARPAS in aggiunta agli oneri previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto. I campionamenti sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco delle 24 ore; I certificati analitici dovranno essere redatti conformemente a quanto indicato all'art. 20.
- 11) comunicare a questa Amministrazione ed all'ARPAS la data del campionamento almeno 15 giorni prima per mezzo raccomandata o tramite telefax.
- 12) i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- 13) i pozzetti di prelievo devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti;
- 14) sulla linea di alimentazione dei reflui e dei rifiuti dell'impianto e su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dello stesso, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;

15) l'impianto di depurazione deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo scarico nel caso di guasti e malfunzionamenti; in tali casi dovrà prevedersi che il refluo non perfettamente trattato sia rinviato in testa all'impianto.

ART.46 Per il punto di emissione convogliata relativo alla caldaia dell'impianto di essiccazione il gestore è tenuto al rispetto dei seguenti limiti tabellari di scarico, indicati nella tabella al punto 1.2, parte terza degli allegati alla parte V, del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;

- polveri: 150 mg/Nm³;
- ossidi di azoto: 500 mg/Nm³;
- ossidi di zolfo: 1700 mg/Nm³.

La sigla identificativa del punto di emissione deve essere visibilmente riportata sul rispettivo camino.

Si dovrà procedere al controllo analitico dell'emissione convogliata relativo alla caldaia dell'impianto di essiccazione, determinando annualmente i parametri:

- portata;
- temperatura;
- polveri;
- ossidi di zolfo;
- ossidi di azoto.

Il gestore dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

1) le analisi devono essere trasmesse a questa Amministrazione, alla Regione ed al ARPAS Dipartimento di Sassari. Il gestore dovrà inoltre comunicare la data del campionamento agli enti succitati almeno 15 giorni prima per mezzo raccomandata o tramite telefax. Per l'effettuazione degli autocontrolli dovranno essere seguite le norme UNICHIM. I certificati analitici dovranno essere redatti conformemente a quanto indicato all'art. 20.

2) il punto di emissione dovrà essere dotato di apposito bocchello di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo deve essere accessibile agli organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza;

3) dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate da gestore, per l'annotazione:

- orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- la data, l'orario ed i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi;
- consumo orario del combustibile utilizzato.

ART.47 Il gestore entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire a questa Amministrazione una planimetria dello stabilimento con individuazione del punto di

emissione e trattamento dello scarico in atmosfera e del punto di scarico finale del refluo depurato con l'individuazione delle coordinate geografiche.

ART.48 Il gestore entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della presente deve inviare a questa Amministrazione e all'ARPAS una relazione che identifichi e quantifichi gli effetti delle emissioni in acqua ed in aria (essiccatore) e le confronti con le SQA (Standard di Qualità Ambientale), con l'espressione dei criteri di soddisfazione da parte dello stesso, dei quali verrà valutata la conformità.

ART.49 Il gestore dell'impianto deve adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, in particolare nelle fasi di stoccaggio e movimentazione delle materie prime e dei rifiuti, che permetta di minimizzare e mantenere contenute le emissioni diffuse e odorigene; qualora si verificano fenomeni rilevanti di emissione di odori dall'impianto deve essere valutata la possibilità di adottare eventuali ulteriori sistemi di contenimento e/o abbattimento. Il dosaggio degli additivi deve sempre avvenire mediante un sistema automatico.

ART.50 Il gestore deve predisporre ed inviare a questa Amministrazione ed all'ARPAS entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento un foglio di lavoro riferito alle modalità operative di trattamento di ciascuna tipologia di rifiuto liquido, che deve essere firmato dal tecnico responsabile dell'impianto di trattamento, da compilare e da consegnare in copia agli operatori dell'impianto e da archiviare al termine del trattamento su cartelle distinte in base al cliente.

ART.51 Le aree di stoccaggio, indicate nella planimetria prescritta all'art.42, devono essere gestite attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- b) lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi, in particolare sul terreno o in caditoie a servizio della rete di raccolta delle acque per le quali non è previsto il trattamento;
- c) deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali;
- d) i contenitori devono essere disposti in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento e dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate. I cordoli di contenimento devono essere sufficientemente alti per evitare che le eventuali perdite dai fusti/contenitori causino la tracimazione dal cordolo stesso;
- e) i composti odorigeni devono essere movimentati in contenitori completamente chiusi e muniti di idonei sistemi di abbattimento;
- f) è necessario disporre di un'idonea capacità di stoccaggio di emergenza;
- g) il gestore deve garantire una corretta gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie, prevedendo periodiche verifiche di integrità strutturale;
- h) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo nessun contaminante;

- i) il gestore deve segnalare entro 24 ore alla Provincia e al Comune ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

ART.52 Il gestore deve prevedere nella modalità di gestione dell'impianto, campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata. Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne, con irrorazione di prodotti abbattenti per insetti. La recinzione dell'impianto deve essere sempre mantenuta in buono stato manutentivo per evitare l'ingresso di animali e/o soggetti estranei.

ART.53 L'impianto deve essere provvisto di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata che garantisca l'approvvigionamento di energia elettrica in caso di block out. L'installazione dello stesso deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente Autorizzazione.

TITOLO III PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 54 Piano di Monitoraggio e Controllo:

- a) Il gestore entro e non oltre 10 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione dovrà provvedere ad integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo così come descritto nell'allegato IV. Questo deve essere inviato alla scrivente Amministrazione ed all'ARPAS organo competente per la validazione.
- b) Il gestore dovrà rispettare altresì quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare, dovrà rispettare le modalità e la frequenza degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs 59/05. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo viene indicata, anche, la tempistica dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri, con le modalità di cui al successivo art. 59.

ART. 55 La presente autorizzazione ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 56 Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:

- a) l'inquinamento provocato dal complesso IPPC è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano.

ART. 57 Il gestore tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica del complesso IPPC autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

ART. 58 Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata, è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui

all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

- a) A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Amministrazione, all'ARPAS e al Comune di Porto Torres i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo modalità e frequenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui al precedente art. 54.
- b) Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali, relativi al controllo di tutte le emissioni, richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 59/05 e dall'art. 5 del Regolamento CE/166/2006.

ART. 59 Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

La tariffa per gli oneri di controllo deve essere concordata con l'ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) contestualmente alla validazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'articolo 49 lettera b) ed il prospetto di calcolo degli oneri così determinati deve essere trasmesso a quest'Amministrazione entro i successivi 10 giorni, debitamente sottoscritto dal gestore e dall'ARPAS.

ART. 60 Il gestore, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, dovrà provvedere a prestare le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa dell'impianto in oggetto, a favore della Provincia di Sassari così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008. Il mancato pervenimento delle garanzie sarà causa di decadenza del presente atto.

Pertanto il gestore, entro 10 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà far pervenire un prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie ed il mancato riscontro dello stesso da parte della Provincia nei successivi 5 giorni è da intendersi quale nulla - osta alla prestazione delle stesse.

ART.61 Altri obblighi

Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59/05 che il gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica, è tenuto ad informare tempestivamente questa Amministrazione, l'ARPAS e il Comune di Porto Torres. E' Inoltre tenuto ad informare i Servizi Igiene e Sanità Animale, Igiene della Produzione degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli di tutte le emissioni relative all'impianto. Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo di tutte le emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 62 L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa Amministrazione e dall'ARPAS, nonché ai diversi servizi competenti del dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, in caso di:

- Omissione della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- Mancata trasmissione dei dati ambientali;
- Mancato pagamento degli oneri di controllo;

si procederà ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 59/2005 e secondo la gravità delle infrazioni:

- a) Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) Alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) Alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino pericolo e di danno per l'ambiente e per l'uomo;

Nei casi di accertate violazione alle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05, salvo che il fatto costituisce reato ed in tal caso ne verrà informata la competente Autorità Giudiziaria.

ART. 63 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05 sostituisce le autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale, in particolare, per il complesso IPPC oggetto del presente provvedimento:

- a) Autorizzazione all'esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (art.208 D.Lgs. n.152/2006).
- b) Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianto di depurazione delle acque reflue urbane (art.110 D.Lgs. n.152/2006).
- c) Autorizzazione allo scarico (art.134 D.Lgs. n.152/2006).
- d) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (D.P.R. 24 maggio 1988 n.203 ed art.272 D.Lgs. n.152/2006).
- e) Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione degli oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.95, art. 5).

ART. 64 Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 65 La presente determinazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 18.02.2005, n. 59, non esime il gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 66 Il controllo dell'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. a questa Amministrazione ed all'ARPAS.

ART. 67 Ai sensi del art. 5, comma 15, del D.Lgs. 59/05, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Sassari "<http://www.provincia.sassari.it>", nonché presso gli uffici dell'amministrazione Provinciale siti in Sassari, via Monte Tignosu, n. 7.

Servizio V – Valutazioni Ambientali, A.I.A. e Protezione Civile
Resp. Proc. Dott.ssa F.Caria
Istr. Tec. Dott. G.Casu
Istr. Tec. Dott. F.Cocco

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Marco Cherchi

PREMESSA

Nei quadri successivi viene riportata la descrizione del Complesso IPPC in merito agli aspetti, amministrativi, strutturali, ambientali nonché di inserimento programmatico. Si precisa che tali informazioni sono state stralciate dalla documentazione presentata dal Gestore nell'ambito del procedimento di AIA.

QUADRO AMMINISTRATIVO

Iter istruttorio

17/07/2007: Prot. Arpas 4124 - l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna (ARPAS) riceve la domanda per la Autorizzazione Integrata Ambientale.

13/09/2007: Prot. Arpas 5833 - ARPAS trasmette a questa Amministrazione un documento pre-istruttorio nel quale vengono richieste al Proponente chiarimenti e integrazioni in merito alla suddetta domanda.

22/01/2008: Prot. Arpas 549 - ARPAS riceve dal gestore la documentazione contenente le integrazioni richieste.

24/04/2008: Sopralluogo istruttorio nell'impianto IPPC oggetto di autorizzazione, a seguito del quale vengono richieste ulteriori integrazioni.

04/11/2008: Prot. Arpas 12799 - ARPAS riceve dal gestore la documentazione inviata in via volontaria, contenente le integrazioni richieste in seguito al sopralluogo di cui sopra ed alle richieste informali del presente organo istruttore.

27/05/2009: Sopralluogo istruttorio nell'impianto IPPC oggetto di autorizzazione.

05/06/2009: Prot. Arpas 21996 - ARPAS trasmette a questa Amministrazione un'ulteriore richiesta di integrazioni.

Stato autorizzativo

Il complesso IPPC oggetto di autorizzazione è il complesso di impianti che compongono il Sistema Impiantistico Integrato Ambientale, presso cui avviene il trattamento di reflui industriali ed urbani e di rifiuti liquidi e solidi.

Tale sistema è costituito da:

- impianto di depurazione per reflui industriali ed urbani;
- impianto di trattamento di rifiuti liquidi;
- impianto di trattamento e disidratazione fanghi;
- impianto di essiccazione fanghi;
- discarica controllata per rifiuti non pericolosi;
- rete di collettamento reflui che collega i vari impianti.

Il progetto relativo alla realizzazione nell'area industriale di Porto Torres della discarica controllata di tipologia 2B da parte del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari (ASI) - Alghero

- Porto Torres, è stato approvato dalla R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'Ambiente con Provvedimento n.6699/90 del 25/10/1991, ai sensi del DPR n.915/82. Successivamente in data 30/09/1997, con Provvedimento Regionale n.2668, la R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, autorizza il Consorzio ASI di Sassari - Alghero - Porto Torres all'esercizio dell'impianto di discarica controllata di tipologia 2B per una volumetria pari a 290.000 m³, in comune di Porto Torres, per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi così come definiti ai sensi del comma 3 dell'art.7 del D.Lgs. 22/97. L'autorizzazione era limitata alla seguente tipologia di rifiuti: CER 190804 - Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali, per un quantitativo pari a 30.000 t/a.

In data 12/11/2002 con Determinazione n.2504/IV, la R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, autorizza il Consorzio ASI di Sassari - Alghero - Porto Torres, all'esercizio dell'impianto di discarica controllata di tipologia 2B in comune di Porto Torres, per lo smaltimento di rifiuti speciali ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 22/97, così come definiti ai sensi del punto 3 dell'art.7 del D.Lgs. 22/97. La capacità di smaltimento autorizzata risulta essere sempre pari a 290.000 m³, e la lista di codici CER dei rifiuti ammissibili in discarica è stata ampliata.

Il Piano di adeguamento ai termini del D.Lgs. 36/03, presentato dal Consorzio ASI di Sassari - Alghero - Porto Torres, è stato approvato dalla R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'Ambiente con Determinazione n.707/II del 24/05/2006.

Per quanto concerne il depuratore, in data 30/07/86 la RAS - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, autorizza allo scarico del depuratore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari - Alghero - Porto Torres.

Successivamente in data 15/02/2005 con prot. n.08828 la provincia di Sassari - Settore VIII - Ambiente e Risorse del Territorio, autorizza il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari - Alghero - Porto Torres allo scarico in mare delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione consortile dell' Area Industriale di Porto Torres - Sassari - Alghero, sito in località La Marinella, stagno Gennano, Comune di Porto Torres, ed al trattamento presso lo stesso impianto di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo. I codici CER delle tipologie di rifiuti che è possibile smaltire nell'impianto sono elencati nella suddetta autorizzazione.

In data 29/12/2006 il Presidente del Consorzio ASI di Sassari - Alghero - Porto Torres, autorizza il C.A.S.I.SS. all'immissione nella rete fognaria consortile delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento di discarica controllata consortile per rifiuti non pericolosi sito nell'agglomerato industriale di La Marinella in Porto Torres regione Barrabò, in osservanza vincolante del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione approvato dall'Assemblea Generale con Delibera n.622 del 07/05/2002.

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo del complesso IPPC:

Ente competente	Estremi atto amministrativo	Data di emissione	Scadenza	Oggetto
R.A.S.	Prot.n.12514	30/07/86		Autorizzazione scarico del depuratore del C.A.S.I.SS
R.A.S.	Provvedimento n.6699/90	25/10/1991		Approvazione progetto discarica controllata
R.A.S.	Provvedimento n.2668	30/09/1997	30/12/2002	Autorizzazione esercizio impianto discarica controllata

Ente competente	Estremi atto amministrativo	Data di emissione	Scadenza	Oggetto
R.A.S.	Det . 504/IV	12/11/2002		Proroga durata della discarica e ampliamento codici CER rifiuti
Provincia di Sassari	Prot. n. 08828	15/02/2005		Autorizzazione scarico e autorizzazione trattamento rifiuti
R.A.S.	Det.707/II	24/05/2006		Approvazione Piano di Adeguamento discarica
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero	Prot.n. 4750/12/06	29/12/2006		Autorizzazione immissione in rete fognaria consortile di acque reflue industriali di discarica
R.A.S.	Det . 6632/150	08/03/2007		Ampliamento codici CER rifiuti

QUADRO INFORMATIVO

Inquadramento territoriale


Le aree interessate dall'insediamento degli impianti IPPC in oggetto sono situate nella Zona Industriale di Porto Torres ed hanno una superficie complessiva pari a circa 32 ettari.

In particolare le aree di pertinenza dell'impianto di depurazione sono ubicate nel sito industriale di Porto Torres. I terreni di pertinenza sono distinti al Catasto dei Terreni in Comune di Porto Torres al Foglio 2 - Allegato M. Nel Piano Regolatore del CASISS le aree risultano censite come "Impianti di disinquinamento".

Le aree di pertinenza della Discarica controllata consortile per rifiuti solidi non pericolosi, sono ubicate in località "Barrabò", in Comune di Porto Torres di lato alla nuova strada provinciale di collegamento Porto Torres - Stintino. L'area dista circa 5 km dal centro abitato di Porto Torres. I terreni di pertinenza della suddetta discarica sono distinti al Catasto dei Terreni in Comune di Porto Torres al Foglio 18 - Allegato Z. Nel Piano Regolatore del CASISS le aree risultano censite come "Impianti di disinquinamento". Il sito della discarica è ricompreso completamente all'interno del perimetro dell'area industriale di Porto Torres, tra la zona nord del petrolchimico e quella sud di espansione, ed è fornito dei servizi di energia elettrica, acqua industriale e collegamento alla fognatura consortile.

L'esame dei vincoli relativi al territorio, ha evidenziato che la zona di interesse è interna ad un' "Area ad alto rischio ambientale, di interesse nazionale" (legge 426/98 e legge 179/02 art. 14). Ne consegue che l'intera area industriale di Porto Torres è attualmente sottoposta alle procedure regolamentate dal D.Lgs 152/06 (art. 252).

Per quanto concerne i vincoli urbanistici, dall'esame di piani locali, si evidenzia che le zone indagate ricadono all'interno dell'area industriale regolamentata dal Piano Regolatore Territoriale Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Sassari - Porto Torres - Alghero. Dall'ultima variante del Piano sono confermate le destinazioni d'uso.



Inquadramento programmatico

Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato con delibera della Giunta Regionale n.22/3 del 24 maggio 2006. Sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri, per ciascuno dei quali è stata condotta una specifica analisi di contesto. L'area in cui è ubicato il complesso in esame ricade nell'Ambito di paesaggio n.14, denominato "Golfo dell'Asinara".

In particolare il complesso IPPC in oggetto si trova in un'area indicata nel PPR come "Insediamenti Produttivi", che identifica quelle aree comprendenti insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale. Il riferimento normativo per l'area degli insediamenti produttivi è rappresentato dagli Artt. 91,92 e 93 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, riguardanti rispettivamente definizioni, prescrizioni e indirizzi.

Piano Regolatore Territoriale Consorzio ASI Sassari - Porto Torres - Alghero

Il Piano Regolatore Territoriale dell'ASI è stato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Decreto Assessoriale n.2404/U in data 9/12/97, già variante di piani elaborati precedentemente. La quasi totalità dell'area industriale di Porto Torres e contermini, è regolamentata da questo piano; nell'ultima variante risulta confermata la destinazione d'uso ad impianti petrolchimici delle aree più interne. Dall'analisi del Piano si evince che la scelta di tali aree come industriali risulta "valida" per la loro ubicazione lontana dai centri abitati, per la buona accessibilità e per una buona offerta di servizi (portualità, viabilità, fognatura, depurazione, discarica controllata, acqua industriale).

Generalità sullo stabilimento

L'impianto oggetto di istruttoria è l'impianto per il trattamento integrato di reflui industriali ed urbani, rifiuti solidi e liquidi, composto essenzialmente da due attività principali riguardanti la prima la depurazione di acque reflue industriali ed urbane e trattamento rifiuti liquidi, e la seconda lo stoccaggio definitivo a terra di rifiuti non pericolosi, che risulta classificabile, sulla base delle tipologie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 36/03, come discarica per rifiuti non pericolosi.

Schematizzando, il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è costituito dalle attività riportate in tabella:

Tipologia Impianto	Codice Ippc	Class. NACE	Class. NOSE-P	Capacità produttiva (m³)	Produzione effettiva (anno rif.to 2007)
Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	5.4	90	109.06	290.000	25.000 t
Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.	5.3.	90	109.07		
Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE quali definiti negli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 Giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.	5.1	90	109.07	80.000	60.000 m ³
Impianto di depurazione dei reflui	Attività non IPPC		-	19.500.000	14.000.000 m ³

Descrizione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed urbane e trattamento rifiuti liquidi

L'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed urbane e trattamento rifiuti liquidi svolge, come attività principale, il trattamento delle acque reflue urbane e industriali, per un totale di circa 14.000.000 m³/anno (anno di riferimento 2007). Tale attività non rientra tra quelle elencate nell'allegato I del D.Lgs. 59/05, tuttavia l'impianto è autorizzato a trattare anche rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, che giungono all'impianto con autobotte (quantitativo pari a 60.000 di m³/annui nel 2007) e, di conseguenza, l'attività di trattamento degli stessi è codificata come operazione di smaltimento, ai sensi del D.Lgs.152/06. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rientra nelle attività contemplate nell'allegato I del D. Lgs n.59/05.

L'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed urbane prodotte dall'area di sviluppo industriale e dal Comune di Porto Torres denominato " La Marinella", realizzato negli anni 1980-1985, ha iniziato a operare nel Gennaio 1986. Il depuratore è ubicato in un'area consortile, situata all'interno di aree di proprietà di Società del Gruppo ENI, dove sono operativi impianti industriali ed ai quali è collegato con fognatura industriale. Lo scarico delle acque depurate avviene in mare, in corrispondenza del bacino di calma antistante l'impianto, il quale a sua volta si trova all'interno del Porto Industriale.

Ad ausilio delle suddette attività risultano operative le seguenti infrastrutture impiantistiche:

- torrino piezometrico di sollevamento delle acque reflue provenienti dal Comune di Porto Torres e dal comprensorio industriale esterno al petrolchimico;
- aste di fognatura industriale per il recapito delle acque reflue all'impianto di depurazione.

Il torrino piezometrico è costituito essenzialmente da una vasca interrata in cui sono alloggiare cinque elettropompe sommergibili aventi ciascuna portata pari a 350 m³/h, di cui quattro funzionanti in sequenza ed una di riserva. Le stesse sollevano il refluo incidente su una vasca attigua allo stesso torrino per essere convogliate per differenza di quota verso il sito terminale di trattamento.

L'impianto di trattamento è delimitato da idonea recinzione lungo tutto il perimetro. La barriera esterna di protezione è realizzata con alberature atte a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

Il volume mensile del refluo immesso nell'impianto di depurazione dalla condotta SUD è calcolato in 110.000 m³ di cui circa 5.000 m³ provenienti dalla discarica consortile di Porto Torres.

Si riporta di seguito la tabella contenente le superfici dell'impianto.

Superficie dell'impianto IPPC (m²)				
	Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
Impianto depurazione	20.000	2.000	6.000	12.000
Discarica	12.000			

L'impianto di depurazione acque reflue e trattamento rifiuti liquidi costruito dal Consorzio A.S.I. (ora CIPS) è costituito essenzialmente da tre linee distinte:

- una linea oleosa ed acque meteoriche inquinate con potenzialità di progetto di 20.000.000 m³/anno;
- una linea acque chimiche con potenzialità di progetto di 8.000.000 m³/anno;
- una linea acque di zavorra con potenzialità di progetto di 5.000.000 m³/anno.

Delle suddette linee risulta operativa esclusivamente la linea oleosa, delle restanti due la linea chimica è inutilizzata per mancanza di acque reflue, mentre la linea acque di zavorra non è mai entrata in esercizio per mancanza del tratto fognario di collegamento dal pontile attracco navi.

L'impianto in oggetto è un impianto di tipo "misto" con un trattamento iniziale chimico fisico ed un secondo stadio di tipo biologico; il suddetto impianto consta delle seguenti sezioni di trattamento:

- Sollevamento iniziale:

La portata incidente in tale sezione è determinata da due linee idrauliche: una che convoglia per gravità le acque della linea oleosa, alle quali si aggiungono le acque della città di Porto Torres ed i reflui provenienti dalle aziende insediate nell'attiguo comprensorio artigianale ramo nord (sulla stessa linea confluiscono gli apporti derivanti da acque meteoriche), ed una seconda sulla quale vengono convogliate le acque del ramo sud esterno all'agglomerato e del DEMI 3 interno allo stabilimento petrolchimico.

- Sezione grigliatura:

Le linee in parallelo presenti presso le quali è previsto l'inserimento di griglie grossolane sono quattro ma allo stato attuale solo su tre di esse sono presenti tali griglie. Il materiale grigliato viene scaricato su nastro trasportatore il quale previo azionamento dell'operatore trasborda il materiale su un apposito cassone per la raccolta dello stesso, per essere successivamente inviato allo smaltimento.

- Sezione dissabbiatura:

Tale sezione è costituita da quattro linee in parallelo aventi ciascuna capacità pari a circa 500 m³, la più prospiciente alla strada di regola sempre in utilizzo in quanto posta in linea con la successiva vasca di equalizzazione.

- Sezione accumulo:

Tale sezione (di norma non alimentata) è composta da tre vasche di accumulo attigue, aventi capacità complessiva pari a circa 25.000 m³ (8.000 m³ ciascuna come riportato in schema 1r.2), all'interno delle stesse è presente per ciascuna un aeratore di tipo superficiale (galleggiante). Il funzionamento di detti aeratori non è automatico ma determinato di volta in volta dagli operatori. Per il travaso delle acque da tale sezione è presente un sollevamento intermedio costituito da tre elettropompe sommerse aventi capacità globale pari a circa 450 m³/h. Il funzionamento di tale elettropompe non è continuo, ma determinato dal battente presente nelle vasche di accumulo. Le elettropompe sommerse vanno a sollevare il refluo sulla canale di alimentazione vasca di equalizzazione.

- Sezione equalizzazione:

Tale sezione è costituita da due vasche di capacità totale pari a 16.000 m³. Allo stato attuale delle due vasche una risulta pressoché intercettata ed utilizzata esclusivamente per l'inserimento nel processo depurativo dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo bottini. Presso ogni vasca sono presenti numero due aeratori del tipo galleggiante.

- Moduli regolazione portata – uscita sezione equalizzazione:

Il refluo in uscita dalle due vasche, confluisce in un modulo doppio, (singolo per specifica vasca) di regolazione portata. La funzione di tale sezione è quella di regolare in maniera costante il volume di refluo inviato alle successive sezioni. In uscita da tali moduli il refluo viene aggiunto di polielettrolita anionico tipo caffaro Prodefloc A 4112 dosato a mezzo pompa. La stazione per la preparazione del polielettrolita di cui sopra si trova all'interno della sezione disidratazione fango di supero.

- Sezione vasche API:

Tale sezione è costituita da due coppie di vasche API aventi ciascuna capacità pari a 700 m³. Il

fango prodotto defluisce in una vasca di accumulo da dove per mezzo di elettropompe sommergibili viene inviato all'ispessitore.

Il refluo in uscita dalla sezione API arriva a mezzo condotta interrata, al sollevamento intermedio dove tramite due coclee (una in funzione ed una di scorta) aventi capacità di sollevamento pari a 680 l/s viene inviato ad una prima vasca di miscelazione veloce del volume di circa 150 m³.

- Miscelazione flocculazione:

La sezione consta essenzialmente di due fasi distinte: una miscelazione veloce dei reflui con gli agenti chimici e una flocculazione lenta mediante agitatore meccanico.

- Flottazione primaria:

Il processo di flottazione è del tipo ad aria disciolta con ricircolo di una quota parte dell'effluente trattato in condizioni di saturazione (d'aria disciolta). Le due aliquote di fango di supero prodotto (flottato e sedimentato) defluiscono in due pozzetti e da qui inviate a mezzo pompe sommergibili alla sezione ispessimento.

Il refluo in uscita dai flottatori arriva in un pozzetto collegato a mezzo linee idrauliche a 3 elettropompe del tipo ad asse orizzontale. Le due in esercizio provvedono ad alimentare la coppia di moduli a filtro percolatore. Poiché le suddette elettropompe non posseggono la capacità idraulica di sollevamento per l'intero volume proveniente dalla precedente sezione una quota parte viene direttamente inoculato nel reattore biologico.

- Sezione percolatore:

La sezione percolatore è costituita da due moduli accoppiati per un totale di 580 m² aventi altezza pari a 5 m, con riempimento di tipo sintetico (FLOCOR) idoneo a trattare forti quantità di carico inquinante.

- Vasca di calma – sezione intermedia:

In questa sezione si ha la separazione dei fanghi e delle erbe biologiche formatesi nei filtri percolatori. La vasca dispone di opportuna linea By-pass (canala a cielo aperto). Nella documentazione presentata dal gestore si riporta che attualmente tale vasca risulta essere in By-pass.

- Sezione ossidazione biologica:

La sezione di ossidazione è costituita da una vasca avente capacità pari a ca. 12.000 m³.

La miscela aerata dopo un tempo di ritenzione all'interno della vasca di ossidazione pari a circa 10-12 ore defluisce in un modulo ripartitore da cui per opportuna differenza di quota arriva alla sedimentazione finale.

La sedimentazione secondaria dispone di due unità a sezione circolare aventi ciascuna DN 40 mt. ca ed altezza media pari a 2,5 mt, da cui un volume di 3100 m³ ciascuna. Ogni sedimentatore dispone di relativo carroponete mobile al quale per mezzo di appropriati tiranti è ancorata una lama pulitrice del fondo che convoglia i fanghi sedimentati nel cono centrale della vasca dal quale per carico idrostatico vengono inviati alla sezione ricircolo.

Le acque depurate in uscita dalla sedimentazione secondaria arrivano in un collettore nel quale è inserito un misuratore di portata con determinazione della portata istantanea e progressiva. E' presente inoltre uno strumento in linea per la determinazione del TOC. Il refluo in uscita si miscela, prima dell'immissione nel corpo recettore (acque marine), con le acque non inquinate di raffreddamento del comprensorio petrolchimico. Il punto di verifica della congruità dei parametri chimico fisici dell'effluente rispetto ai vigenti limiti di legge è a monte di tale miscelazione.

I processi di depurazione delle acque comportano produzione di fanghi. Il fango estratto dalle diverse sezioni dell'impianto viene inviato alla sezione di ispessimento costituita da due unità realizzate in cls di sezione circolare aventi diametro indicativamente pari a 12 m. Il liquido separato (surnatante) raccolto nella canale periferica, viene reimpresso nel ciclo depurativo. Il fango sedimentato (ispessito), viene estratto a mezzo di pompe orizzontali tipo monovite e inviato alla disidratazione. La sezione di disidratazione, ubicata all'interno di un locale attiguo agli ispessitori, consta di due nastropresse e di tre centrifughe, le stesse attualmente non vengono utilizzate. A corredo delle stesse apparecchiature sono presenti delle coclee per il trasferimento del fango disidratato.

Si specifica che da luglio 2005 l'attività di disidratazione dei fanghi è stata affidata ad una ditta terza, (Società ambiente Italia S.r.l.) che provvede alla disidratazione a mezzo due filtropresse. Il tenore di secco del fango disidratato in uscita da tali macchinari è pari mediamente al 38 - 40 %.

- Impianto essiccazione

Il fango disidratato arriva a una tramoggia di stoccaggio iniziale (di volume pari a circa 80 m³) avente funzione di polmone e di caricamento delle linee di essiccamento. La tramoggia è dotata, sul fondo, di coclee di estrazione.

L'impianto di essiccamento è concepito a circuito chiuso ed il gas di ricircolo è costituito dalla stessa acqua evaporata sotto forma di vapore opportunamente mantenuto in temperatura.

Il fango dosato perviene al turbo-essiccatore orizzontale, continuo, completo di incamiciatura a circolazione forzata di olio diatermico.

Il turbo-essiccatore riceve il prodotto da trattare in un punto posto all'inizio della camera di evaporazione ed in prossimità di questo è posto l'ingresso per il vapore acqueo di ricircolo, che funge essenzialmente da fluido vettore per l'asportazione quanto più rapida possibile del vapore d'acqua che in continuo si sviluppa per scambio termico indiretto del fango con la parete calda del turbo-essiccatore. Quindi il vapore di ricircolo ed il materiale avanzano in equicorrente all'interno dell'essiccatore.

Prima di rientrare nell'essiccatore, il vapore di ricircolo è preriscaldato in uno scambiatore di calore a pacco alettato i cui tubi sono percorsi da olio diatermico, per cui, per scambio indiretto, si porta a temperatura di circa 250°C. Il materiale in ingresso viene centrifugato ed avanza nella camera di essiccazione formando un film in turbolenza di pochi millimetri. Questo velo continuo di materiale, che riveste la parete interna del turbo-essiccatore per pochi millimetri di spessore, dopo circa 2 - 3 minuti è essiccato e fuoriesce dall'apparecchiatura.

All'uscita dal turbo-essiccatore, il fango essiccato accompagnato dal vapore di ricircolo arriva, trasportato pneumaticamente, ad un ciclone separatore. Il ciclo del fango è tutto in leggera depressione per cui, fino allo scarico del fango essiccato dal fondo del ciclone, è impedita qualunque fuoriuscita di polvere nell'ambiente. Il fango essiccato viene scaricato da una rotovalvola.

Il vapore, contenente ancora un minimo quantitativo di prodotto fine non separato, fuoriesce dal ciclone e, mediante una tubazione tracciata e coibentata, perviene al filtro a maniche, che ha la funzione di captare e separare le ultime tracce di prodotto contenute nel vapore. Il fango che si accumula nella tramoggia di raccolta viene ripreso e scaricato dalla rotovalvola di scarico.

Il vapore depolverato uscente dal filtro a maniche è inviato a un ventilatore di ricircolo che provvede alla ricircolazione del vapore all'interno del sistema di essiccamento e lo invia allo scambiatore ad olio diatermico all'interno del quale è riscaldato prima di ritornare all'essiccatore.

Poiché il circuito di essiccamento opera a pressione costante, si provvede all'estrazione continua dell'acqua evaporata dai fanghi e del minimo quantitativo di aria di depressione aspirata dall'ambiente.

La tubazione di estrazione alimenta il vapore e l'aria a una colonna di condensazione dove il vapore d'acqua viene condensato mediante circolazione di acqua in controcorrente in presenza di riempimento ad anelli Pall.

L'aria satura viene filtrata in una sezione a demister, al fine di separare eventuali microgocce trascinate, prima dell'uscita dalla colonna. Le acque di scarico della colonna vengono collettate per essere inviate al trattamento di depurazione.

L'aria uscente dalla colonna di condensazione è ripresa da un ventilatore di estrazione che la invia al trattamento di deodorizzazione. Il fango essiccato, viene raffreddato e infine scaricato in cassoni scarrabili.

- *Trattamento rifiuti liquidi*

Ai sensi della autorizzazione n. 5 del 14 febbraio 2005 rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Sassari il CIPS (ex ASI) provvede al trattamento presso lo stesso impianto di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo. Nella stessa autorizzazione si riporta l'elenco dei codici C.E.R. dei rifiuti che è possibile trattare nel suddetto impianto.

In merito si precisa che l'autorizzazione Provinciale succitata viene sostituita dal provvedimento di AIA al quale ci si deve attenere per quanto riguarda le modalità di gestione dei rifiuti liquidi nonché per l'individuazione dei codici CER trattabili.

I rifiuti liquidi in oggetto vengono conferiti a mezzo autobotte da ditte aventi le vigenti autorizzazioni di legge per il trasporto rifiuti liquidi. Il quantitativo conferito è determinato a mezzo doppia pesata, mezzo carico – tara residua effettuata presso la pesa di proprietà Polimeri Europa. I rifiuti liquidi debitamente autorizzati vengono sollevati dalle autobotti al trattamento a mezzo pompe centrifughe aventi il compito di sminuzzare anche l'eventuale particolato presente.

Come riportato nella documentazione presentata dal gestore (allegato 2a - Relazione tecnica processi produttivi) il quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattati in conto terzi e convogliati al processo biologico non supera il 10% della quantità totale trattata dallo stesso. Il trattamento dei rifiuti liquidi non pregiudica il mantenimento di un'adeguata capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto stesso ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue industriali derivanti dalle utenze non ancora servite.

Si riporta di seguito lo schema a blocchi relativo all'impianto di depurazione acque reflue e trattamento rifiuti liquidi:




Figura 2:

schema a blocchi

Si osserva che nello schema a blocchi non vengono riportate le portate dei flussi in entrata e uscita.

Impianto di discarica

Nella discarica controllata consortile di Barrabò vengono smaltiti i rifiuti solidi prodotti dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (ASI), quali i fanghi derivanti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali ed urbane provenienti dagli impianti di depurazione delle aree di San Marco in Comune di Alghero e di La Marinella in Comune di Porto Torres. Oltre a questi rifiuti non pericolosi, sono conferiti alla discarica controllata consortile i fanghi prodotti dal trattamento di potabilizzazione delle acque naturali di Truncu Reale, Monte Agnese, Agnata e Bidighinzu, i fanghi, sabbie e materiale da rotostaccio prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue urbane di Sassari, Thiesi e Stintino, oltre ai terreni scarificati da aree ricomprese nella perimetrazione dell'area ad alto rischio di crisi ambientale di Fiume Santo ed ex Stagno Gennano.

- la superficie complessiva del sito della discarica, comprendente l'invaso della discarica (vasca e argini) e le aree esterne di competenza è pari a 12 ettari;
- volume autorizzato: 290.000 m³;
- volume di discarica attualmente impegnato: 140.000 m³;

A servizio dell'impianto sono presenti:

- prefabbricato modulare di servizio, composto da un vano ufficio e un servizio igienico;
- impianto antincendio costituito da 19 punti presa, collegato alla sezione pompe alimentata direttamente dalla rete industriale, dotata di vasca di riserva delle acque antincendio;
- pesa elettronica della portata di 40 tonnellate, dotata di sistema di pesatura automatico;
- centralina meteorologica automatica dotata dei parametri meteo fondamentali, collegata al relativo pc per l'archiviazione dati;
- basamento in calcestruzzo dedicato allo sfangaggio delle ruote degli automezzi conferenti in discarica, dotato di drenaggio delle acque di lavaggio e direttamente collegato alla fognatura consortile.

QUADRO AMBIENTALE

Osservazioni generali

Le considerazioni riportate di seguito non comprendono le informazioni sulla sezione impiantistica relativa all'Impianto di essiccazione dei fanghi, infatti la documentazione presentata dal gestore risulta carente di tali informazioni.

Emissioni in atmosfera

Come riportato dalla documentazione presentata dal gestore, il SIIA non produce significative emissioni di inquinanti atmosferici in aria. Le sole emissioni diffuse e accidentali sono derivanti da anomalie di esercizio che normalmente vengono immediatamente sanate per il ripristino delle normali condizioni di gestione durante le quali tutte le possibili emissioni sono di carattere non significativo.

Impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed urbane e trattamento rifiuti liquidi

Non sono attualmente presenti emissioni di tipo convogliato ma possono essere individuate possibili fonti di emissione diffuse.

Si riporta di seguito una tabella relativa alla descrizione delle possibili emissioni diffuse e fuggitive e alla tipologia di inquinanti presenti:

Fase	Emissioni fuggitive o diffuse	Descrizione	Inquinanti presenti
Pretrattamento rifiuti liquidi	Diffuse	Alimentazione reattivi Malfunzionamento impianti	Polveri, Gas umidi
Depurazione biologica reflui e rifiuti liquidi pretrattati	Diffuse	Alimentazione reattivi Malfunzionamento impianti	Polveri, Gas umidi
Disidratazione fanghi	Diffuse	Alimentazione reattivi Malfunzionamento impianti	Polveri, Gas umidi

In alcune fasi del processo vengono utilizzati solidi polverulenti, le cui emissioni diffuse vengono contenute mediante innaffiamento superficiale con acqua nebulizzata.

Nella documentazione presentata dal gestore si riporta che nel SIIA non è necessaria la copertura o l'isolamento dei locali/sistemi di trattamento in quanto gli odori e/o i rumori prodotti dal trattamento non rappresentano un problema.

Impianto di discarica

Non sono presenti emissioni di tipo convogliato; si hanno invece fonti di emissione diffuse odorigene e di polveri generate dalle attività di movimentazione, scarico e abbancamento rifiuti.

Come riportato nella Relazione Generale del Piano di Adeguamento al D.Lgs.36/03, per il contenimento delle polveri, si avrà particolare cura, soprattutto nelle giornate ventose, di inumidire preliminarmente i materiali al fine di evitare, durante e subito dopo lo scarico, possibili dispersioni di polveri all'esterno della discarica.

Tale operazione sarà garantita tramite l'utilizzo di un mezzo semovente (autobotte) atto alla annaffiatura; nella sezione pompe è ubicata una cisterna della capacità di 4.000 litri dalla quale verrà prelevata l'acqua.

Emissioni reflui

Le acque reflue prodotte dall'impianto di Depurazione hanno le seguenti provenienze:

- acque di processo;
- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'impianto;
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

A seguito del sopralluogo avvenuto in data 27/05/09, è emerso che le acque di processo, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'impianto vengono convogliate in fognatura.

Le acque reflue prodotte dalla Discarica hanno le seguenti provenienze:

acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'impianto;
acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (area servizi e parcheggi automezzi).

A seguito del sopralluogo avvenuto in data 27/05/09, è emerso che le acque nere dell'area servizi, le acque di lavaggio dei mezzi e le acque meteoriche ricadenti all'interno dell'impianto di Discarica vengono convogliate in fognatura consortile.

Produzione rifiuti

La tabella sottostante sintetizza la produzione quali-quantitativa dei rifiuti in impianto.

Rifiuti prodotti (codice CER)	Stato fisico	Quantità prodotta	Stoccaggio	Destinazione
19 08 12 (fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811)	Fango	1000 ton/anno (da ultima integrazione)	Rifiuti sfusi	D1
19 08 01 (vaglio)	Solido non polverulento	500 ton/anno	Rifiuti sfusi	D1

19 08 02 (Rifiuti dell'eliminazione della sabbia)	Solido non polverulento	100 ton/anno	Rifiuti sfusi	D1
19 08 99 (rifiuti non specificati altrimenti)	Fango essiccato	2000 ton/anno		D1
20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135)	Solido non polverulento	50 ton/anno	Rifiuti sfusi	D1
20 01 38 (legno, diverso da quello di cui alla voce 200137)	Solido non polverulento	10 ton/anno	Rifiuti sfusi	D1
20 01 40 (metallo)	Solido non polverulento	10 ton/anno	Rifiuti sfusi	D1
20 03 03 (residui della pulizia stradale)	Solido non polverulento	20 ton/anno	Rifiuti sfusi	D1

Rumore

La gestione degli impianti SIIA, è interamente compresa all'interno dell'area industriale già di competenza del petrolchimico, in adiacenza ad impianti esistenti. Nell'area circostante il sito in cui è ubicato l'impianto non sono presenti abitazioni o ricettori particolarmente sensibili, quali ospedali, scuole, case di riposo, parchi e aree boschive. I ricettori presenti sono costituiti da altre attività produttive. Le principali sorgenti sonore presenti in prossimità dell'impianto sono costituite dagli stessi insediamenti di attività produttive che costituiscono i ricettori più prossimi.

Come riportato nella documentazione presentata dal gestore prodotta con integrazioni del 4/11/2008 Prot.n.12799 (allegato 7.1 - Relazione impatto acustico), è stato effettuato uno studio sulla componente rumore.

L'impianto è installato in spazio aperto e le unità di trattamento sono prevalentemente costituite da vasche ed elementi in calcestruzzo; le sorgenti rumorose connesse al funzionamento dell'impianto sono stimate mediante livelli di emissione in pressione sonora accertati il 14 ottobre 2008 mediante misurazioni in campo nelle zone più critiche dell'infrastruttura, come descritto nella Tav. 2 (allegato 7.1 - Analisi di impatto acustico ambientale) e nella seguente tabella:

Descrizione impianti	Livelli emissione Leq [dB(A)]
Zona coclee di sollevamento iniziale	66
Zona flottatori e sollevamento intermedio	62
Zona percolatore e vasche di calma e denitrificazione	68
Zona vasca di ossidazione biologica (rotori mammut)	65
Zona vasche di sed. finale (coclee ric. fanghi)	70
Zona essiccatore in costruzione (disidratazione fanghi)	60
Zona disidratazione fanghi ispessiti	71
Zona disidratazione fanghi ispessiti (filtropressa)	84
Gruppo elettrogeno Windhoff Perfex (stimato)	90

L'impianto è a funzionamento continuo sia nel periodo diurno che in quello notturno, salvo guasti e anomalie, la sezione di trattamento dei fanghi ispessiti, è attiva esclusivamente nel periodo diurno per circa dodici ore, di cui mediamente quattro ore giornaliere per il trattamento con la filtropressa;

Il traffico veicolare nell'infrastruttura è costituito prevalentemente da mezzi pesanti e non produce variazioni significative dei parametri di emissione sonora rilevati ed indicati in tabella.

Per l'area di studio in esame è stata ipotizzata la classe acustica VI (area esclusivamente industriale) poiché risulta interessata esclusivamente da attività industriali e priva di insediamenti abitativi; dallo studio effettuato si stimano livelli di emissione non superiori a 65 dB(A) e di immissione assoluti inferiori a 70 dB(A);

Le conclusioni emerse dallo studio riportano che:

- il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore dell'impianto di depurazione risulta entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

- dall'esame dei risultati, non risultano attualmente necessari particolari interventi migliorativi per ridurre i livelli di emissioni sonore, si potrebbe ipotizzare la necessità di prevedere delle protezioni acustiche esterne per il gruppo elettrogeno (funziona di norma non più di 30' al giorno per prova di sicurezza prevista nei regolamenti), analogamente per l'impianto di disidratazione fanghi, in particolare se previste situazioni di funzionamento più critiche di quelle previste nella presente relazione, poiché l'impianto funziona attualmente in spazio aperto) – è importante osservare che l'infrastruttura industriale è distante non meno di 3 km dall'agglomerato urbano.

Per quanto attiene all'attività di gestione della discarica controllata, le emissioni sonore sono essenzialmente riconducibili al movimento ed all'utilizzo dei mezzi meccanici in cantiere. Per la suddetta sezione impiantistica non è stata presentata alcuna relazione di impatto acustico.

Emissioni al suolo

Le emissioni al suolo potenzialmente generabili dall'impianto possono essere imputabili a sversamenti accidentali ed a penetrazione di acque meteoriche o di processo potenzialmente contaminate.

A tal proposito, per quanto concerne l'impianto di depurazione, nella documentazione presentata dal gestore si riporta che le vasche di miscelazione e disoleazione sono contornate da un piazzale coibentato in cemento impermeabile, dotato di pendenze capaci di trasferire l'eventuale percolamento in fase di scarico dai mezzi che conferiscono il rifiuto liquido direttamente nella fognatura del depuratore stesso; inoltre, durante l'operazione di scarico, i mezzi sostano su piazzole realizzate con cemento impermeabile attrezzate con pendenze e scoli in fognatura.

Tuttavia nelle planimetrie prodotte dal gestore non vengono indicate né tali aree né viene indicata l'ubicazione dei pozzetti di raccolta.

Si osserva che nella documentazione presentata dal gestore non viene prodotta una planimetria dove si indicano le superfici coperte e le scoperte pavimentate.

Le emissioni al suolo potenzialmente generabili dall'impianto di discarica possono essere così individuate:

- eventuali infiltrazioni nel suolo di percolato per mancata tenuta del sistema impermeabilizzante della discarica;
- eventuali infiltrazioni nel suolo di sostanze contaminanti varie (quali gasolio, oli

minerali, rifiuti e eluati da rifiuti, altre) per sversamenti da contenitori fuori terra o nell'ambito di attività di movimentazione.

Tali fenomeni sono generalmente legati ad eventuali carenze o eventi accidentali in fase realizzativa, di esercizio o di post-esercizio della discarica.

Il monitoraggio delle acque di falda sui pozzi a monte e a valle della discarica, consente l'individuazione di eventuali presenze o incrementi delle concentrazioni di inquinanti imputabili all'attività della discarica.

QUADRO INTEGRATO: APPLICAZIONE DELLE MTD

Nella documentazione presentata dal gestore non è stato sviluppato un quadro esaustivo sullo stato di applicazione delle MTD (Migliore Tecniche Disponibili) per la discarica in oggetto, come richiesto dalla modulistica per la presentazione della domanda (scheda 3.3.1). Sebbene tale quadro non sia stato richiesto in sede di integrazioni, il gruppo istruttore ha ritenuto utile riportarlo già compilato al fine di far emergere chiaramente, al di là di ciò che è riportato in altre parti del presente documento, quali siano le carenze riscontrate in sede di valutazione della domanda di autorizzazione.

Per l'individuazione delle MTD relative agli impianti di trattamento dei rifiuti si deve fare riferimento al D.M. 29 Gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59". Per l'individuazione delle MTD relative alle discariche di rifiuti si è fatto riferimento ai "criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/03 che rappresentano i requisiti tecnici da soddisfare.

Di seguito si riporta la tabella contenente lo stato di applicazione delle MTD per quanto riguarda l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed urbane e trattamento rifiuti liquidi:

CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ALL'IMPIANTO

1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto

Acquisizione della seguente Applicata
documentazione da parte del gestore:

- analisi chimica del rifiuto
- scheda descrittiva del rifiuto:
- generalità del produttore
- processo produttivo di provenienza
- caratteristica chimico-fisiche
- classificazione del rifiuto e codice CER
- modalità di conferimento e trasporto

Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti ulteriori:

- visita diretta del gestore allo
-

-
- stabilimento di produzione del rifiuto
 - prelievo diretto di campioni di rifiuto
 - acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza
-

2. Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

Presentazione della seguente documentazione:

- domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore
- scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore

Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche.

Applicata

La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

3. Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto

Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto

Applicata

Pesatura del rifiuto e controllo dell'eventuale radioattività

Applicata

Annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione

Applicata

Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio

Assenza di informazioni

4. Accertamento analitico prima dello scarico

Prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita

Applicata

omogenea) da parte del tecnico responsabile	
Analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del laboratorio chimico dell'impianto	Applicata
Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili)	Applicata
Registrazione e archiviazione dei risultati analitici	Applicata
5. Congedo automezzo	
Sistemazione dell'automezzo sulla pesa	Applicata
Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione	Applicata
Registrazione del carico sul registro di carico e scarico	Applicata
Occorre inoltre prevedere:	
Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I rifiuti in ingresso devono essere stoccati in aree distinte da quelle destinate ai rifiuti già sottoposti a trattamento	<i>Assenza di informazioni</i>
Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati	Applicata
Mantenimento di condizioni ottimali dell'area dell'impianto	Applicata
Adeguate isolamento e protezione dei rifiuti stoccati	<i>Assenza di informazioni</i>
Minimizzazione della durata dello stoccaggio, in particolare per quanto riguarda i rifiuti liquidi contenenti composti organici biodegradabili	Applicata

Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal settore di stoccaggio dei rifiuti	<i>Assenza di informazioni</i>
Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio	<i>Assenza di informazioni</i>
Minimizzazione dell'emissione di polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio	Applicata
PRETRATTAMENTI	
Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di miscelazione di rifiuti compatibili	<i>Assenza di informazioni</i>
Test di laboratorio per definire i dosaggi di reagenti	Applicata
Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare al processo mediante trattamenti complementari quali, ad esempio, equalizzazione e neutralizzazione	Applicata
MODALITÀ OPERATIVE DEL TRATTAMENTO	
Predisposizione del "foglio di lavoro" firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:	<i>Assenza di informazioni</i>
<ul style="list-style-type: none"> • numero del carico (o di più carichi) • tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la miscela; a tal fine può anche essere utilizzato un apposito codice identificativo della miscela che consenta di risalire, in modo univoco, alla composizione della stessa) • identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido o della 	

<p>miscela</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione dei pretrattamenti effettuati • numero dell'analisi interna di riferimento • tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di rifiuti liquidi, dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto 		
Consegna del "foglio di lavoro" in copia agli operatori dell'impianto	<i>Assenza di informazioni</i>	
Consegna ed archiviazione del "foglio di lavoro", con eventuali osservazioni, in originale nella cartella del cliente	<i>Assenza di informazioni</i>	
Occorre inoltre garantire:		
Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche	Parzialmente applicata	Il gestore dichiara che attualmente non si è ancora affrontato il problema energetico se non adeguando i trattamenti più energivori alle effettive concentrazioni di inquinante da trattare, riservandosi per il futuro l'adozione di tecniche a maggiore efficienza energetica.
La realizzazione delle strutture degli impianti e le relative attrezzature di servizio con materiali idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da stoccare e da trattare	<i>Assenza di informazioni</i>	
La presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati	<i>Assenza di informazioni</i>	
POST-TRATTAMENTI		
Stoccaggio del rifiuto trattato per eventuale completamento della stabilizzazione e solidificazione e relative verifiche analitiche	<i>Assenza di informazioni</i>	
Adeguate gestione dei residui ed eventuali altri scarti di processo	<i>Assenza di informazioni</i>	

Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili	Applicata
---	-----------

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI SUI RIFIUTI E/O REFLUI IN USCITA

1. Dati raccolti:

Verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo	Applicata
---	-----------

Nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento alle successive operazioni di recupero o smaltimento	<i>Assenza di informazioni</i>
--	--------------------------------

Firma del tecnico responsabile del laboratorio	<i>Assenza di informazioni</i>
--	--------------------------------

Firma del tecnico responsabile dell'impianto	<i>Assenza di informazioni</i>
--	--------------------------------

2. Raccolta dei certificati d'analisi:

Firmati in originale dal tecnico responsabile del laboratorio	
Ordinati in base al numero progressivo dell'analisi	
Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione	<i>Assenza di informazioni</i>

TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI GASSOSE

Adeguate individuazione del sistema di trattamento	
--	--

Valutazione dei consumi energetici	Non applicata
------------------------------------	---------------

Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento	<i>Assenza di informazioni</i>
---	--------------------------------

Rimozione polveri	<i>Assenza di informazioni</i>
-------------------	--------------------------------

TRATTAMENTO DEI REFLUI PRODOTTI NELL'IMPIANTO

Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue	Parzialmente applicata
--	------------------------

Raccolta separate delle acque meteoriche pulite	Non applicata
---	---------------

Minimizzazione della contaminazione delle risorse idriche	<i>Assenza di informazioni</i>
---	--------------------------------

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'IMPIANTO

Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le più idonee tecniche di trattamento e/o recupero

Riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc...)
Ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio all'interno dell'impianto

Applicata

Nella documentazione presentata dal gestore si riporta che le metodologie di gestione del SIIA in atto sono in linea con le BAT; tuttavia di tali metodologie non vengono descritte le modalità.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

Il programma di monitoraggio deve garantire in ogni caso:

Controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto liquido in ingresso

Controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in uscita

Controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi

Controlli periodici delle emissioni

Controlli periodici interni al processo

Nel caso di immissione dei reflui in corpi idrici, controllo periodico immediatamente a monte e a valle dello scarico dell'impianto

Applicata

RUMORE

Impiego di materiali fonoassorbenti

Non pertinente

Impiego di sistemi di coibentazione

Non applicata

Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose

Non applicata

STRUMENTI DI GESTIONE

Piano di gestione operativa

Programma di sorveglianza e controllo

Assenza di informazioni

Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area

STRUMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sistemi di gestione ambientale

Certificazioni ISO 14001

EMAS

Non applicata

Di seguito si riporta la tabella contenente lo stato di applicazione delle MTD per quanto riguarda la discarica:

MTD	Stato di applicazione	Note
GENERALI		
Applicazione dei principi del SGA	Non applicata	
Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza	Applicata	
Implementazione di un programma di monitoraggio	Applicata	
RIFIUTI IN INGRESSO		
Identificazione dei rifiuti in ingresso	Applicata	
Implementazione di procedure di accettazione dei rifiuti RSU	Applicata	
Registrazione (informatizzata) delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso	Applicata	
UBICAZIONE		
Aree individuate ai sensi dell' art. 17 , comma 3, lettera m), della L. 18 maggio 1989, n. 183	Applicata	La zona di interesse è interna ad un' "Area ad alto rischio ambientale, di interesse nazionale" (legge 426/98 e legge 179/02 art. 14). Ne consegue che l'intera area industriale di Porto Torres è attualmente sottoposta alle procedure regolamentate dal D.Lgs 152/06 (art. 252).
Aree individuale dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357		
Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490		
Aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell' articolo 6 , comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394.		

MTD	Stato di applicazione	Note
<p>Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^ categoria così come classificate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti.</p>		
<p>In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale.</p>		
<p>Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse</p>		
<p>Aree soggette ad attività di tipo idrotermale</p>		
<p>Aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.</p>		
PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI		
<p>Sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali.</p>	Applicata	
<p>Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica.</p>		
<p>Impianto di raccolta e gestione del percolato.</p>		
<p>Sistema di copertura superficiale finale della discarica.</p>		
<p>Controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.</p>		

MTD	Stato di applicazione	Note
CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO		
Tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.	Applicata	
Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.		Lo schema ed i calcoli degli interventi alla rete di captazione delle acque perimetrali non sono stati prodotti in sede di AIA
Captazione, raccolta e smaltimento del percolato e delle acque di discarica per tutto il tempo di vita della discarica, o per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.	Applicata	
<p>Il sistema di raccolta del percolato è progettato e gestito in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione; • prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; • resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; • sopportare i carichi previsti. 	<i>Assenza di informazioni</i>	
Impianto di trattamento percolato ed acque raccolte	Applicata	Il percolato viene conferito ad un impianto di depurazione consortile
PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE		
<p>Formazione geologica naturale con:</p> <p>f) Permeabilità $k < 10^{-9}$ m/sec</p> <p>g) Spessore > 1 m</p>	Applicata	
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.	<i>Assenza di informazioni</i>	

MTD	Stato di applicazione	Note
Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica e caratteristiche previste dal paragrafo 2.4.2 dell'all.2 del D.Lgs. 36/03.	Applicata	
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, presenza di strato di materiale drenante con spessore $\geq 0,5$ m.	Parzialmente applicata	Il gestore non specifica lo spessore dello strato drenante
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.	Applicata	
<p>Criteria della copertura superficiale finale della discarica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; • minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; • riduzione al minimo della necessità di manutenzione; • minimizzazione dei fenomeni di erosione; • resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. 	Applicata	
<p>La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. strato superficiale di copertura con spessore > 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore $> 0,5$ m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi 	Applicata	

MTD	Stato di applicazione	Note
<p>punti 3) e 4)</p> <p>3. strato minerale compattato dello spessore > 0,5 m e di conducibilità idraulica di > 10⁻⁸ m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi</p> <p>4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore > 0,5 m;</p> <p>5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.</p>		
<p>Manutenzione della copertura provvisoria.</p>	<p><i>Assenza di informazioni</i></p>	
<p>La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.</p>	<p><i>Assenza di informazioni</i></p>	
<p><i>DISTURBI E RISCHI</i></p>		
<p>Riduzione al minimo di:</p>		
<p>h) emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;</p> <p>i) produzione di polvere;</p> <p>j) materiali trasportati dal vento;</p> <p>k) rumore e traffico;</p> <p>l) uccelli, parassiti ed insetti;</p> <p>m) formazione di aerosol;</p> <p>n) incendi.</p>	<p>Applicata</p>	
<p><i>STABILITA'</i></p>		
<p>Indagini e prove geotecniche al fine di accertare che il substrato geologico non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica</p>	<p>Applicata</p>	
<p>Verifica della stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica</p>	<p><i>Assenza di informazioni</i></p>	

MTD	Stato di applicazione	Note
<i>PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI</i>		
Recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali	Applicata	
Programma di misure del sistema di controllo e di accesso agli impianti volte ad impedire lo scarico illegale	<i>Assenza di informazioni</i>	
Segnaletica per individuazione sito di discarica	Applicata	
La copertura giornaliera della discarica deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali	Applicata	
<i>DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE</i>		
Laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto	Applicata	
Formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto	Applicata	
Il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato	Applicata	
Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	Applicata	
<i>MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE</i>		
È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione	Applicata	
Scarico dei rifiuti effettuato in modo da:	Applicata	
e) garantire la stabilità della massa di rifiuti		

MTD	Stato di applicazione	Note
f) evitare pendenze superiori al 30% g) la coltivazione procede per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica h) avere elevata compattazione i) pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti		
Copertura giornaliera dei rifiuti che possono dar luogo ad emissioni nocive o dispersione di polveri.	Applicata	
Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione	Applicata	

Servizio V – Valutazioni Ambientali, A.I.A. e Protezione Civile
 Resp. Proc. Dott.ssa F.Caria
 Istr. Tec. Dott. G.Casu
 Istr. Tec. Dott. F.Cocco

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Marco Cherchi

ALLEGATO II AIA (Aut. N.4 DEL 13.07.2010)

Elenco dei rifiuti smaltibili presso l'impianto di discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi in comune di Porto Torres, località Barrabò.

CER	DESCRIZIONE
02	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</i>
02.01.00	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02.01.07	rifiuti della silvicoltura
02.01.09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02.01.10	rifiuti metallici
02.02.00	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale</i>
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.02.04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03.00	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02.03.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.03.03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.04.00	<i>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</i>

02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.02	carbonato di calcio fuori specifica
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.05.00	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02.05.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.06.00	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02.06.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.07.00	<i>Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i>
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</i>
03.01.00	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03.03.00	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>
03.03.01	scarti di corteccia e legno

03.03.02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03.03.05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10
04	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</i>
04.01.00	<i>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i>
04.01.01	carniccio e frammenti di calce
04.01.02	rifiuti di calcinazione
04.01.06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04.01.08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04.01.09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04.02.00	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04.02.10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04.02.15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14
04.02.17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19

04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05	<i>RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE</i>
05.01.00	<i>Rifiuti della raffinazione del petrolio</i>
05.01.10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09
05.01.13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05.01.14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05.01.16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05.01.17	bitumi
05.06.00	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</i>
05.06.04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05.07.00	<i>Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</i>
05.07.02	rifiuti contenenti zolfo
06	<i>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI</i>
06.03.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</i>
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15
06.05	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02
06.06.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione</i>
06.06.03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06.06.02
06.09.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</i>
06.09.02	scorie fosforose
06.09.04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06.09.03

06.11.00	<i>Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed pacificanti</i>
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06.13.00	<i>Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</i>
06.13.03	nerofumo
07	<i>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</i>
07.01.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</i>
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11
07.02.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07.02.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11
07.02.13	rifiuti plastici
07.02.15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14
07.02.17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07.03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06.11)</i>
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11
07.04.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02.01.08 e 02.01.09), agenti conservativi del legno (tranne 03.02) ed altri biocidi organici</i>
07.04.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.04.11
07.05.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07.05.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.11
07.05.14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.13
07.06.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</i>
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07.07.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</i>
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08	<i>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</i>
08.01.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</i>
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11
08.01.14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13
08.01.18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.17
08.02.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</i>
08.02.01	polveri di scarto cii rivestimenti
08.03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08.03.13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12
08.03.15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.14
06.03.18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
08.04.00	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</i>
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09
08.04.12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.11
09	<i>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</i>
09.01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09.01.07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09.01.08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09.01.10	macchine Fotografiche mono uso senza batterie
09.01.12	macchine fotografiche mono uso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11
10	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</i>

10.01.00	<i>Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</i>
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.04.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10.01.14
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16
10.01.19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
10.01.24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10.01.25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10.01.26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10.02.00	<i>Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</i>
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	scorie non trattate
10.02.08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07
10.02.10	scaglie di laminazione
10.02.12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11

10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione
10.03.00	<i>Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</i>
10.03.02	frammenti di anodi
10.03.05	rifiuti di allumina
10.03.16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15
10.03.18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.17
10.03.20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19
10.03.22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21
10.03.24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23
10.03.26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25
10.03.28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27
10.03.30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.29
10.04.00	<i>Rifiuti della metallurgia termica del piombo</i>
10.04.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09
10.05.00	<i>Rifiuti della metallurgia termica dello zinco</i>
10.05.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.05.04	altre polveri e particolato
10.05.09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08
10.05.11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.05.10
10.06.00	<i>Rifiuti della metallurgia termica del rame</i>
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria

10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.06.04	altre polveri e particolato
10.06.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09
10.07.00	<i>Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</i>
10.07.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.07.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.07.03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.07.04	altre polveri e particolato
10.07.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.07.08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.07.07
10.08.00	<i>Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i>
10.08.04	polveri e particolato
10.08.09	altre scorie
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10
10.08.13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12
10.08.16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15
10.08.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17
10.08.20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19
10 09	<i>Rifiuti della fusione di materiali ferrosi</i>
10.09.03	scorie di fusione
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce

	10.09.07
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11
10.09.14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.09.13
10.09.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.09.15
10.10.00	<i>Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</i>
10.10.03	scorie di fusione
10.10.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05
10.10.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07
10.10.10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09
10.10.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11
10.10.14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.10.13
10.10.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.15
10.11.00	<i>Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</i>
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10.11.05	polveri e particolato
10.11.10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11
10.11.14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.13
10.11.16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15
10.11.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da

	quelli di cui alla voce 10.11.17
10.11.20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19
10.12.00	<i>Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i>
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.12.03	polveri e particolato
10.12.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.12.06	stampi di scarto
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09
10.12.12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10.12.11
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10.13.00	<i>Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</i>
10.13.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10.13.06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10.13.42 e 11.13.13)
10.13.07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.13.01	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.09
10.13.01	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
10.13.01	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.12
10.13.01	rifiuti e fanghi di cemento
11	<i>RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA</i>

11 01	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</i>
11.01.10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09
11.01.14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13
11.02.00	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</i> 11.05.01 zinco solido 11.05.02 ceneri di zinco
11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11.02.06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli alla voce 11.02.05
11.05.00	<i>Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</i>
11.05.01	zinco solido
11.05.02	ceneri di zinco
12	<i>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</i>
12.01.00	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.13	rifiuti di saldatura
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16
12.01.21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20
15	<i>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</i>
15.02.00	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>

15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
16	<i>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</i>
16.01.00	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14, 16 06 e 16 08)</i>
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16.01.17	metalli ferrosi
16.01.18	metalli non ferrosi
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro
16.02.00	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
16.03.00	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
16.05.00	<i>Pas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</i>
16.05.09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08
16.08.00	<i>Catalizzatori esauriti</i>
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16.11.00	<i>Scarti di rivestimenti e materiali refrattari</i>
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05
17	<i>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</i>
17.01.00	<i>Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.02.00	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17.02.01	legno
17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.03.00	<i>Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i>
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.04.00	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.03	piombo
17.04.04	zinco
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.06	stagno
17.04.07	metalli misti

17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
17.05.00	<i>Terra (compreso il terreno proveniente da citi contaminati), rocce e fanghi di dragaggio)</i>
17.05.04	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.06.00	<i>Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i>
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03
17.08.00	<i>Materiali da costruzione a base di gesso</i>
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
17.09.00	<i>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
19	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</i>
19.01.00	<i>Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</i>
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11
19.01.14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13
19.01.16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15
19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17
19.01.19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19.02.00	<i>Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</i>
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19.02.06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05
19.02.10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19.02.08 e 19.02.09
19.03.00	<i>Rifiuti stabilizzati/solidificati</i>
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04
19.03.07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06
19.04.00	<i>Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</i>
19.04.01	rifiuti vetrificati
19.05.00	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</i>
19.05.02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19.05.03	compost fuori specifica
19.08.00	<i>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>
19.08.01	vaglio
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13
19.09.00	<i>Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</i>
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19.09.04	carbone attivo esaurito
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.10.00	<i>Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti</i>

	metallo
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.10.04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05
19.11.00	<i>i rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</i>
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05
19.12.00	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, e, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>
19.12.01	carta e cartone
19.12.02	metalli ferrosi
19.12.03	metalli non ferrosi
19.12.04	plastica e gomma
19.12.05	vetro
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
19.12.08	prodotti tessili
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.12.10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
19.13.00	<i>Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</i>
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05

20	<i>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>
20.01.00	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15.01)</i>
20.01.10	abbigliamento
20.01.11	prodotti tessili
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.01.40	metallo
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20.02.00	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20.02.02	terra e roccia
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili
20.03.00	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.04	fanghi delle fosse settiche
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature

Servizio V – Valutazioni Ambientali, A.I.A. e Protezione Civile
 Resp. Proc. Dott.ssa F.Caria
 Istr. Tec. Dott. G.Casu
 Istr. Tec. Dott. F.Cocco

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Marco Cherchi

ALLEGATO III AIA (Aut. N.4 DEL 13.07.2010)

Elenco rifiuti liquidi che possono essere trattati presso il depuratore consortile:

02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio acqua
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

- 19 07 03 percolato di scarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

Servizio V – Valutazioni Ambientali, A.I.A. e Protezione Civile
 Resp. Proc. Dott.ssa F.Caria
 Istr. Tec. Dott. G.Casu
 Istr. Tec. Dott. F.Cocco

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Marco Cherchi

ALLEGATO IV AIA (Aut. N.4 DEL 13.07.2010)

1. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

II Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), deve definire prioritariamente:

- i parametri da misurare;
- la frequenza ed i tempi di campionamento;
- i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi di esecuzione;
- le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, composito, medio ponderato, manuale, automatico);
- la scelta delle metodologie analitiche.

La corretta definizione e applicazione del PMC e volta a:

- verificare il rispetto dei valori di emissione prescritti;
- raccogliere i dati per la conoscenza del consumo di risorse e degli impatti ambientali della Ditta inserita nel contesto territoriale in cui opera;
- valutare la corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto. II trattamento e l'elaborazione dei dati acquisiti deve prevedere:

- l'effettuazione di bilanci di massa del processo riferiti ai singoli componenti;
- il calcolo dei rendimenti depurativi per ogni unità;
- il bilancio energetico e dei consumi di reagenti, nutrienti, additivi;
- la valutazione complessiva dei processi mediante modelli matematici,
- la definizione di specifici indicatori finalizzati alla valutazione delle prestazioni del processo (es. KWh/t rifiuto trattato),
- lo sviluppo di un apposito piano di efficienza;
- lo sviluppo di tecniche a minor consumo energetico.

Devono essere, inoltre, effettuati periodici interventi di manutenzione, ad opera di personale opportunamente addestrato, finalizzati ad assicurare il corretto funzionamento delle diverse sezioni ed apparecchiature dell'impianto.

Il PMC deve essere elaborato seguendo il formato ed i contenuti del documento APAT "II contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento delinea un indice di contenuti minimi che dovrebbero far parte del PMC a cui devono essere aggiunti tutti gli elementi pertinenti in relazione alla specificità dell'impianto in oggetto.

Si riportano di seguito le osservazioni e le prescrizioni al PMC presentato dal gestore, con riferimento al formato del documento APAT II contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo:

2.CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

Per quanto riguarda le metodiche analitiche, nelle diverse sezioni del PMC vengono riportate quelle proposte dal gestore; si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o indicati dalla normativa italiana. Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo si faccia

riferimento alle metodiche previste nel DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Resta inteso che deve essere presa sempre la versione più aggiornata di tali metodi. Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

- I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP al 95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

2.2 Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

2.3 Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattare la Provincia e l'ARPAS e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

2.4 Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 Emendamenti al piano

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità

competente.

2.6 Obbligo di installazione dei dispositivi

Il gestore dovrà provvedere all'installazione di sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati.

2.7 Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- b) punti di campionamento delle emissioni areiformi
- c) punti di emissioni sonore nel sito
- d) area di stoccaggio rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del Piano di Monitoraggio e Controllo.

2.8 Misura di intensità e direzione del vento

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

3 OGGETTO DEL PIANO

Va precisato che in tutte le tabelle risulta una colonna denominata azioni di ARPA che risulta essere fuori contesto dalle linee guida APAT e quindi da eliminare. Le azioni ARPA e gli impegni connessi sono individuati in contesto differente.

Si ritiene necessario ripartire separatamente nell'ambito delle tabelle le informazioni riferite all'impianto di depurazione e alla discarica.

3.1 Componenti ambientali

3.1.1 - Consumo materie prime:

Impianto di depurazione: non comprese tutte le materie facenti parte del ciclo di produzione

Denominazione Codice (CAS,....)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Acido fosforico	Sollevamento intermedio		Alla ricezione	ton/anno	informatizzata
Soda	Collettore principale		Alla ricezione	ton/anno	informatizzata
Acido cloridrico	Collettore principale		Alla ricezione	litri/anno	informatizzata
Combustibili	Funzionamento delle macchine per la movimentazione dei carichi		Alla ricezione	mc/anno	informatizzata

Tabella C1 - Materie prime

Discarica:

Si ritiene necessario integrare la tabella inserendo tutte le materie prime utilizzate nella gestione della discarica. I codici CER si intendono quelli autorizzati.

La tabella C2 controllo radiometrico non è stata compilata.

3.1.2 Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche: Nella tabella C3 non è indicato il metodo di misura e frequenza, pertanto si ritiene necessario prevedere una misurazione dei consumi di acqua con frequenza mensile. Viene indicato per l'acqua grezza asservita all'essiccazione fanghi un errato utilizzo igienico sanitario.

3.1.4 Consumo di combustibili

Tabella C5 - Combustibili non viene indicato il punto di misura, il metodo di misura e le modalità di registrazione e trasmissione; nella colonna qualità devono essere espresse in modo dettagliato le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei prodotti utilizzati.

3.1.5 Emissioni in aria

Emissione E1 (convogliate): non si condivide l'ipotesi di selezionare un unico parametro di controllo in continuo, trattandosi di una emissione da processo di combustione e pertanto si ritiene indicare i parametri di base di tale processo: SO₂, NO_x, CO₂, CO, Tenore di ossigeno, Temperatura, Polveri.

Emissione diffuse: considerata la natura dell'insediamento del sistema integrato (discarica e impianto di depurazione) si ritiene opportuno la necessità di garantire tramite centralina il monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Per ciò che riguarda la emissioni in atmosfera, la documentazione fornita in integrazione non è sufficiente a supportare, l'evidenza di scarsa significatività. Tale convincimento nasce dal fatto che la simulazione matematica del flusso degli inquinanti andrebbe confortata da dati meteorologici provenienti da una stazione meteorologica rispondente alle norme della World Meteorological Organization e dislocata in modo da essere rappresentativa per l'area oggetto di intervento.

I dati meteorologici; utilizzati per la valutazione della dispersione degli inquinanti provengono da una stazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria che in quanto tale non è stata installata per monitoraggi di tipo meteorologico ma per le emissioni in atmosfera. Tali dati hanno solo valenza locale micrometeorologica e devono essere considerati validi solo per l'immediato intorno della stessa. Anche nella settima edizione della "Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation", edito dal WMO nel 2008, si ribadisce come le misurazioni meteorologiche per avere un adeguato livello di accuratezza devono rispondere a determinati requisiti che sono funzione sia della scala di applicazione, nel nostro caso si tratta di Toposcala (vedere *Manual on the Global Observing System. Volume I - Global Aspects*, WMO-No. 544, Geneva 2003, e quanta scritto in Orlanski, I., 1975: *A rational subdivision of scales for atmospheric processes*. Bulletin of the American

Meteorological Society, 56, pp. 527-530.), sia alla variabile meteorologica che si prende in considerazione (vedi sempre WMO 2003), nello specifico il vento. Si ribadisce pertanto la necessità di riferirsi ad una stazione rispondente a tali caratteristiche che tra l'altro risulta presente nell'area oggetto dell'intervento.

La simulazione su un solo anno non è sufficiente per apprezzare la variabilità delle grandezze meteorologiche se non a scala stagionale ma risulta comunque priva di ripetibilità. Si ritiene pertanto indispensabile un approccio di tipo statistico dove la variabilità dei fenomeni meteorologici venga presa in considerazione facendo riferimento ad un triennio recente (es. 2005-2008) e che sia fornita una stima della significatività statistica delle simulazione effettuate.

Si precisa infine che l'inquadramento generale climatico va fatto a scala locale e non regionale così come riportato.

Tabella C6 - Inquinanti monitorati : definire il/i punto/i di emissione specifico per quelli indicati in tabella ed integrare per:

Impianto di Depurazione:

(C7- emissioni convogliate riferite alla caldaia nel PMC) deve essere integrata per parametro Portata e Temperatura in continuo. Deve inoltre essere integrata per metodi di misura e modalità di registrazione.

Tabella C7 - Nel PMC si fa riferimento ad un futuro sistema di monitoraggio in continuo della E1 (emissione in aria convogliata) che dovrà essere inserita nel piano con i commenti sopra riportati.

Tabella C8/1 - Emissioni diffuse. La tabella C8/1 non è conforme alle linee guida per le modalità di registrazione non previste. La modalità di rilevamento deve essere maggiormente esplicitata, non è sufficiente l'indicazione "manuale".

Impianto di Depurazione:

La modalità di registrazione trasmissione deve essere informatizzata.

Discarica da integrare per:

Tipologia emissione diffusa	Origine punto di emissione	Modalità di prevenzione	Modalità frequenza di controllo	Modalità di registrazione
VOC	Corpo discarica	Copertura rifiuti	Mensile (semestrale in post - gestione)	Informatizzata
Metano	Corpo discarica	Copertura rifiuti	Mensile (semestrale in post - gestione)	Informatizzata
Idrocarburi non metanici	Corpo discarica	Copertura rifiuti	Mensile (semestrale in post - gestione)	Informatizzata
CO2	Corpo discarica	Copertura rifiuti	Mensile (semestrale in post - gestione)	Informatizzata
O2	Corpo discarica	Copertura rifiuti	Mensile (semestrale in post - gestione)	Informatizzata
Polveri totali	Movimentazione	Sistema di	Mensile	Informatizzata

	materiali in discarica	scarico e trasporto confinato	(semestrale in post - gestione)	
H2S	Corpo discarica	Copertura rifiuti	Mensile (semestrale in post - gestione)	Informatizzata
NH3	Corpo discarica	Copertura rifiuti	Mensile (semestrale in post - gestione)	Informatizzata

Per il monitoraggio della qualità dell'aria nella zona di discarica, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa i punti di campionamento devono essere individuati in accordo con il D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003.

E' necessario procedere alla valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse anche all'esterno del sito produttivo. Tale valutazione può essere fatta attraverso l'individuazione di idonei siti di prelievo. Di norma si devono prevedere almeno n. 2 punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento, al momento del campionamento, a monte e a valle dell'area.

Tabella C8/2 - Emissioni fuggitive /(C8/1 nel PMC):

II PMC presentato dal gestore non contiene alcuna informazione valutando non significativo per l'estensione areale il monitoraggio di tali emissioni. La tabella C8/2 deve essere ripresentata e compilata.

Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali /(C8/2 nel PMC):non conforme alle Linee guida APAT per modalità di controllo, frequenza e registrazione.

Impianto di Depurazione:

Impatto valutato non significativo e non riportata modalità di controllo, frequenza e modalità di registrazione.

Descrizione	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione

Riavvio sezione trattamento reflui	Vasche trattamento reflui	Innaffiamento superficie con acqua nebulizzata	Da completate	Da completate	Informatizzata
------------------------------------	---------------------------	--	---------------	---------------	----------------

Come previsto dal D.Lgs. 36/03 l'impianto è dotato di centralina meteo operativa installata all'interno del sito, in prossimità dell'ingresso.

I dati meteorologici devono essere registrati in automatico su sistema informatico e scaricati mensilmente (o in caso di necessità) dalla postazione pc agli stessi dedicata, ai fini dell'elaborazione di report statistici. I dati sono soggetti a backup periodico. La tabella seguente riporta parametri e frequenze di monitoraggio per i dati meteo climatici:

	Frequenza di controllo	Frequenza di controllo
Dati meteorologici	Gestione operativa	Gestione post - operativa
Precipitazioni	Giornaliera	Giornaliera sommata ai valori mensili
Temperatura (min, max. 14 h CET)	Giornaliera	Media mensile
Direzione e velocità del vento	Giornaliera	Non richiesta
Evaporazione	Giornaliera	Giornaliera sommata ai valori mensili
Umidità atmosferica (14 h CET)	Giornaliera	Media mensile

Il monitoraggio deve essere conforme al D.Lgs. 36/03.

3.1.6 Emissioni in acqua:

Tabella C9 – Inquinanti monitorati

Impianto di Depurazione:

la misurazione con apparecchiature in continuo deve essere integrata per pH, Temperatura e Portata. Deve essere integrata l'informazione per alcuni metodi. Il parametro Coliformi totali (non previsto nella normativa per il controllo dei reflui) deve essere sostituito con Escherichia coli (previsto nella normativa per il controllo dei reflui).

Si ritiene congrua la misura con frequenza settimanale di BOD, COD, Fosforo, Composti dell'azoto, Fenoli, Idrocarburi totali ed Escherichia coli. Per gli altri parametri può essere sufficiente una

misura mensile. Qualora i parametri idrocarburi totali fossero intorno ai limiti la misura settimanale potrebbe essere integrata per Solventi aromatici e Solventi clorurati.

II gestore deve garantire il rispetto dei valori limite allo scarico finale in acque superficiali previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, nonché di eventuali limiti più restrittivi a seguito di sopravvenute necessita di salvaguardia del ricettore finale.

Non dovrà essere inoltre superato il limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro Escherichia coli.

Con cadenza mensile dovrà essere effettuata la verifica del rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali di tutte le sostanze indicate in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.

A tal fine devono essere utilizzati i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linea guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle 24 h come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, trattandosi di refluo urbano come peraltro ribadito dalla Provincia con nota n° 7341 del 23.02.08.

II gestore deve conservare i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

Si deve inoltre effettuare l'analisi dei parametri caratteristici (volume, BOD5, TKN, Ptot metalli, alifatici clorurati etc.) dei reflui e dei rifiuti in ingresso all'impianto di depurazione.

Discarica:

Dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato prendendo in esame con cadenza trimestrale i parametri riportati al punto 7 art.2 della Determinazione RAS 2504/IV del 12/11/2002.

Tabella C10 – Sistemi di depurazione

Impianto di Depurazione:

La tabella deve essere integrata per le modalità di controllo; i punti devono essere riportati in apposita planimetria e devono essere predisposti gli adeguati supporti logistici anche per le misure di controllo dell'Autorità competente.

3.1.7 Rumore:

Tabella C11 – Rumore, sorgenti. La tabella non è conforme alle linee guida.

La tabella C11 deve essere ripresentata alla luce della valutazione di impatto acustico presentata dal gestore in data 4/11/2008 con prot. n. 12799. Non indicate le frequenze e le informazioni in merito ai sistemi di contenimento nella sorgente e capacità di abbattimento.

La tabella C12 non è stata compilata.

Tabella C12 – Rumore

Postazione di misura	Parametro	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Al confine aziendale e presso i recettori ritenuti idonei, e presso postazioni ove si presentano criticità	Livello di emissione/immissione	Biennale ogni qualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche	dB (A)	informatizzata

Il gestore dovrà condurre, almeno con frequenza semestrale un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore provvederà entro il 1° semestre dal rilascio dell'AIA a sviluppare un programma di rilevamento acustico che dovrà essere inviato alla Provincia e all'ARPAS.

3.1.8 – Rifiuti:

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso. La tabella presente nel PMC non è conforme alla linea guida per l'indicazione dei codici CER. Si ribadisce la mancanza di un riferimento a misure radiometriche dei rifiuti in ingresso.

Impianto di Depurazione:

Attività	Rifiuti controllati (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Controllo visivo del carico conferito ed identificazione dei principali costituenti chimici	Da completare	Attività del personale di controllo	Ad ogni conferimento	Informatizzata
Analisi chimica	Da completare	Laboratorio	annuale e ad ogni conferimento di nuovi clienti ed ogni qualvolta cambi il ciclo di	Informatizzata

			produzione del rifiuto	
Taratura delle unità di pesatura degli automezzi	Da completare	Laboratorio attrezzato in loco	Semestrale	Informatizzata
Registrazione peso rifiuto conferito	Da completare	Attività del personale di controllo	Ad ogni conferimento	Informatizzata
Controllo documentazione (formulario, documentazioni, autorizzazioni, iscrizioni albo, analisi)	Da completare	Attività del personale di controllo	Quotidiano	Informatizzata
Redazione MUD	Da completare	Attività del personale di controllo	Annuale	Reporting informatizzato
Quantità rifiuti conferiti CER	Da completare	Tonnellate per CER per mese	Mensile ed annuale	Reporting informatizzato
Controllo documentazione (formulario, documentazioni, autorizzazioni, iscrizioni albo, analisi)	Da completare	Attività del personale di controllo	Quotidiano	Reporting informatizzato

Discarica:

Attività	Rifiuti controllati (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Controllo visivo del carico conferito	Da completare	Attività del personale di controllo	Ad ogni conferimento	Informatizzata
Analisi chimica	Da completare	Laboratorio	annuale e ad ogni conferimento di nuovi clienti ed ogni qualvolta cambi il ciclo di produzione del rifiuto	Informatizzata
Taratura delle unità di pesatura degli automezzi	Da completare	Laboratorio attrezzato in loco	Semestrale	Informatizzata

Registrazione peso rifiuto conferito	Da completare	Attività del personale di controllo	Ad ogni conferimento	Informatizzata
Controllo documentazione (formulario, documentazioni, autorizzazioni, iscrizioni albo, analisi)	Da completare	Attività del personale di controllo	Quotidiano	Informatizzata
Redazione MUD	Da completare	Attività del personale di controllo	Annuale	Informatizzata
Quantità rifiuti conferiti CER	Da completare	Tonnellate per CER per mese	Mensile ed annuale	Informatizzata

Il controllo dei rifiuti deve essere effettuato secondo quanto definito nell'art. 11 del D.Lgs. 36/03 e nel DM 03/08/2005. Per la conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità del decreto ministeriale citato devono essere svolte verifiche analitiche con frequenza non superiore ad 1 anno.

Le metodiche di campionamento analitiche utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti sono quelle introdotte con il DM 03/08/2005 ossia le metodiche elencate nell'Allegato 3 del predetto decreto che fanno riferimento alla norma UN110802.

Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti: la tabella non è stata compilata in maniera completa per la discarica (percolato). Il campionamento e la misurazione del volume (mensile mediante l'uso di un misuratore di portata) e la definizione della composizione del percolato (trimestrale). Registrazione del volume di percolato prodotto da correlare con i dati meteo climatici per il bilancio idrico del percolato.

I fanghi prodotti dall'impianto devono essere sottoposti ad analisi periodiche (semestrali) al fine di valutarne il contenuto in metalli pesanti ad esempio Cd,Cr VI e totale,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn,As, Solventi organici aromatici, Solventi organici clorurati. La gestione dei fanghi di depurazione dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs 152/06 parte IV.

Le metodiche di campionamento analitiche utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti sono quelle introdotte con il DM 03/08/2005 ossia le metodiche elencate nell'Allegato 3 del predetto decreto che fanno riferimento alla norma UN110802.

Si riporta nella seguente tabella il monitoraggio da eseguire sui fanghi (codice CER 190812):

Parametri	Frequenza
pH	semestrale

Residuo a 105°C	semestrale
Residuo a 600°C	semestrale
Peso specifico apparente	semestrale
Carbonio organico totale	semestrale
Azoto ammoniacale	semestrale
Benzene	semestrale
Solventi organici aromatici	semestrale
Arsenico	semestrale
Berillio	semestrale
Cadmio	semestrale
Cromo totale	semestrale
Cromo VI	semestrale
Mercurio	semestrale
Nichel	semestrale
Piombo	semestrale
Solventi organici clorurati	semestrale
PCB e PCT	semestrale
Fenoli	semestrale
IPA	semestrale
Idrocarburi totali	semestrale
Rame	semestrale
Selenio	semestrale
Stagno	semestrale
Tallio	semestrale
Tellurio	semestrale
Zinco	semestrale

I parametri da misurare sull'eluato sono: Cloruri, Fluoruri, Solfati, Cianuri, Carbonio organico disciolto, Solventi organici aromatici, Solventi organici clorurati, Antimonio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco.

3.1.9 Suolo:

Tabella C15 Acque sotterranee

Impianto di Depurazione:

Non è chiaro se si tratta di pozzi e la loro eventuale ubicazione.

Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Depuratore essiccatore	Come previsto dall'allegato V del D.Lgs 152/06	Da completare in modo dettagliato	Trimestrale	Informatizzata
Depuratore percolatore	Come previsto dall'allegato V del D.Lgs 152/06	Da completare in modo dettagliato	Trimestrale	Informatizzata
Depuratore uffici	Come previsto dall'allegato V del D.Lgs 152/06	Da completare in modo dettagliato	Trimestrale	Informatizzata

In aggiunta ai controlli sulle sotterranee, il gestore dovrà predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'autorizzazione integrata ambientale, un programma di smantellamento e di caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma deve essere inviato in forma scritta alla Provincia e all'ARPAS per approvazione.

Discarica:

E' opportuno definire le modalità di controllo e caratterizzazione dell'eventuale liquido del sottotelo e della sua integrità, modalità che non risultano indicate.

Ai sensi del D.Lgs. 36/03, per quanto riguarda parametri e frequenze di monitoraggio si deve far riferimento alla tabella seguente:

Tabella C15 – Acque sotterranee non riporta le frequenze della gestione post-operativa.

	Parametro	Frequenza misure gestione operativa	Frequenza misure gestione post-operativa
Acque sotterranee	Composizione	Trimestrale	Semestrale
Acque sotterranee	Livello della falda	Mensile	Semestrale

Nella tabella inoltre si riportano indicazione di 3 pozzi (1,2,3) non indicati in adeguata planimetria da produrre.

Il gestore dovrà predisporre un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma dovrà essere inviato in forma scritta alla Provincia per l'approvazione.

In merito alle dichiarazioni di estraneità all'inquinamento della falda si ritiene che tale aspetto possa essere verificato solo alla chiusura delle indagini del piano di caratterizzazione. Il titolare del sito è comunque il soggetto obbligato per le attività della bonifica e caratterizzazione.

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali. Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas. In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessità di conseguenti ripristini della superficie.

In merito al piano di caratterizzazione l'ubicazione dei piezometri indicata in pianta non sembra garantire il controllo significativo monte valle in quanto non coperto il fronte centro orientale sud orientale.

3.2 Gestione dell'impianto

3.2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni depositi:

Tabella C16 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo. La tabella deve essere integrata con la fase.

Impianto di Depurazione:

La tabella che segue deve fornire elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione. L'ingresso del percolato all'impianto di depurazione deve essere ispezionabile.

Attività	Macchina	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità di controllo	Modalità di registraz
-----------------	-----------------	------------------	--------------------------------	-------------	------------------------------	------------------------------

						ione e trasmissione
Collettamento reflui	N° 5 elettropompe sommergibili presso il torrino piezometrico	Da completare	settimanale	Da completare	Da completare	informatizzata
Pretattamennto rifiuti liquidi	Da completare	Da completare	settimanale	Da completare	Da completare	informatizzata
Depurazione biologica reflui e rifiuti e rifiuti liquidi pretrattati ed emissione in acque marine del refluo depurato	Pompe asse verticale alimentazione percolatore Rotori mammut ossidazione e fanghi attivi	Da completare	settimanale	Da completare	Da completare	informatizzata
Disidratazione fanghi	Centrifughe e nastro presse	Da completare	settimanale	Da completare	Da completare	informatizzata

Discarica:

Attività	Macchina	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
Smaltimento in discarica controllata di rifiuti solidi	N°2 elettropompe sommergibili presso il rilancio piezometrico	Da completare	settimanale	Da completare	Da completare	informatizzata
Pozzi monitoraggio falde e relative prese di campionamento	Da completare	Da completare	settimanale	Da completare	Da completare	informatizzata

La tabella proposta dal gestore non appare esaustiva non tenendo in considerazione tutti i punti critici dell'impianto, in particolare si ritiene necessario prendere in considerazione almeno le seguenti parti del processo:

1. stesura rifiuti (manutenzione ordinaria dei mezzi);
2. ingresso rifiuti;
3. derattizzazioni, sanificazioni, disinfestazioni.
4. integrità del sottotelo con possibilità di campionare e caratterizzare il liquido presente.

Tabella C17 – interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Impianto di Depurazione:

Da integrare per modalità di registrazione non informatizzata.

Nella Tabella C17 devono inseriti gli interventi di manutenzione periodica riferiti almeno a tutti i sistemi indicati nella tabella C16.

Discarica:

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Elettropompe sommergibili	Verifica girante Verifica tenuta meccanica	annuale	Informatizzata

Nella Tabella C17 devono essere inserite le manutenzioni su tutte le strutture connesse alle seguenti parti del processo:

- d) stesura rifiuti (manutenzione ordinaria dei mezzi);
- e) gestione strade, accessi;
- f) tubazioni collettamento percolato ai serbatoi;
- g) pozzi piezometrici;
- h) sistema di drenaggio e pompaggio del percolato;

Tabella C18 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.): da integrare per bacini di contenimento non è indicata la frequenza del controllo per serbatoi e vasche di stoccaggio e trattamento rifiuti; le modalità di registrazione non sembrano informatizzate.

3.2.2 Indicatori di prestazione

Tabella C19 Monitoraggio degli indicatori di performance

Impianto di Depurazione:

Da integrare con indicatori di rendimento di rimozione per BOD, COD, TKN e P con frequenza di monitoraggio mensile e registrazione informatizzata.

Nel report che l'azienda inoltrerà alla Provincia e all'ARPAS dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

4 RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Attività a carico del gestore

Tabella D2 – Attività a carico di società terze contraenti. Non è stata compilata la colonna del totale interventi nel periodo di validità del piano.

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

4.2 Attività a carico dell'ente di controllo

Tabella D3 - Attività a carico dell'ente di controllo:

ARPAS effettuerà un'analisi annuale dei contenuti del report di autocontrollo presentato dal gestore, e due ispezioni in sito nell'arco di validità dell'AIA; durante tali ispezioni ordinarie verranno effettuati i campionamenti esplicitati nella seguente tabella riassuntiva:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
--------------------------------	------------------	---	--

Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi di autocontrollo, indicatori ecc.)	5
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formatazione, calibrazioni, ecc.)	2 visite nell'arco di validità dell'AIA
Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Acqua (scarico depuratore) Rifiuti prodotti con destinazione D1 Emissioni sonore: verifica del piano di intervento e controllo Emissioni in atmosfera	2 visite nell'arco di validità dell'AIA

5 MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Impianto di Depurazione:

Tabella E1 – tabella manutenzione e calibrazione da integrare per tutti gli strumenti.

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione
Controllo contenuto organico totale presso lo scarico finale	automatico	giornaliero
Controllo pH acque reflue e rifiuti liquidi in ingresso	manuale	settimanale
Controllo conducibilità acque trattamento biologico	manuale	settimanale
Controllo contenuto ossigeno trattamento biologico	manuale	settimanale

6 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

6.1 Validazione dei dati

Come riportato nel PMC presentato dal gestore le procedure di validazione dei dati, generati dagli autocontrolli eseguiti dal SIIA e dalle attività di omologazione dei rifiuti in ingresso, sono gestite interamente da chimici esperti abilitati all'esercizio delle professioni dipendenti del SIIA.

La strumentazione analitica è sottoposta alla frequente taratura con l'ausilio delle Ditte costruttrici, mentre reattivi, consumi e vetreria sono costantemente aggiornati e tenuti in perfette condizioni.

Per la validazione del dato sono utilizzate tecniche di controllo diretto tramite analisi condotte in più aliquote di campione, e diversi livelli di diluizione. Inoltre la comparazione dei risultati ottenuti avviene sia per parametro che per sito di prelievo, tempistica ed influenze esterne.

6.2 Gestione e presentazione dei dati

6.2.1 Modalità di conservazione dei dati

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP al 95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.

6.2.1 Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.

Il gestore ha inoltre l'obbligo di comunicazione sui rifiuti trattati nell'anno precedente per il catasto rifiuti (come previsto dalla legge 25.1.1994 n.70 e dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06).

Servizio V – Valutazioni Ambientali, A.I.A. e Protezione Civile
Resp. Proc. Dott.ssa F.Caria
Istr. Tec. Dott. G.Casu
Istr. Tec. Dott. F.Cocco

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Marco Cherchi

ALLEGATO V AIA (Aut. N.4 DEL 13.07.2010)

CRONOPROGRAMMA PRESCRIZIONI

Di seguito viene riportato un cronoprogramma relativo alla documentazione ed agli elaborati che il gestore dovrà far pervenire presso questa Amministrazione come adempimento alle prescrizioni poste in Autorizzazione.

Si precisa che lo schema sotto riportato è puramente indicativo per cui la documentazione da presentare (planimetrie, relazioni, studi specifici, elaborati tecnici) dovrà avere i contenuti ed il livello di dettaglio richiesto all'interno del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Scadenza prescrizioni	Documentazione da presentare	Riferimento AIA
entro 10 giorni dal rilascio dell'AIA	prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie.	Art. 60
	integrazione il Piano di Monitoraggio e Controllo.	Art. 54
entro 15 giorni dal rilascio dell'AIA	predisporre ed inviare foglio di lavoro riferito alle modalità operative di trattamento di ciascuna tipologia di rifiuto liquido.	Art. 50
	comunicazione nominativo del tecnico responsabile delle attrezzature e dei dati amministrativi.	Art. 31
entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA	elenco delle ditte regolarmente iscritte al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.	Art. 3
	relazione riportante metodologie ed i piani di abbancamento da seguire durante l'attività di discarica.	Art. 10
	planimetria riportante lo stato attuale della coltivazione dei moduli e la disposizione delle celle, dalla quale si evinca la volumetria e la superficie di eventuali moduli completati, in fase di coltivazione e da aprire.	Art. 9
	prestare le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa dell'impianto in oggetto.	Art. 60
	trasmettere comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/05.	Art.58
	relazione tecnica nella quale vengano prese in considerazione le modalità di gestione delle acque di scarico, o di una parte di esse, che permettano il riutilizzo delle acque depurate per le acque di processo interne.	Art. 41
	installazione gruppo elettrogeno	Art. 53


entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA	relazione tecnica ed uno schema a blocchi che riporti i flussi in entrata ed in uscita da ogni sezione dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi.	Art. 39
	relazione tecnica nella quale vengano riportati: <ul style="list-style-type: none"> - la quantità dei reflui urbani in ingresso, provenienti dall'abitato di Porto Torres, espressa come portata media giornaliera; - la quantità di percolato, espressa come portata media giornaliera, in ingresso al depuratore consortile; - la capacità residua di trattamento, ovvero la differenza tra il carico organico biodegradabile massimo trattabile ed il carico organico biodegradabile medio trattato dall'impianto; - i quantitativi e i rispettivi CER dei rifiuti liquidi conferiti nell'anno 2009 e quelli massimi conferibili e compatibili con il processo depurativo; - la capacità depurativa del carico inquinante del refluo/rifiuto in ingresso all'impianto di depurazione. 	Art. 36
	progetto intervento di mitigazione realizzazione barriera verde.	Art. 12
	relazione tecnica sull'utilizzo dei carboni attivi.	ART.40
entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA	studio tecnico sulla campagna di stima del biogas prodotto in discarica.	Art.14
	studio di fattibilità relativo al possibile recupero energetico del biogas, mediante la realizzazione di un motore di cogenerazione di energia elettrica.	Art.14
	planimetria della discarica ed relazione tecnica indicanti, il deflusso delle acque piovane, la superficie coperta, quella scoperta pavimentata e scoperta non pavimentata per poter valutare il percorso delle acque potenzialmente inquinate.	Art.15
	relazione che identifichi e quantifichi gli effetti delle emissioni in acqua ed in aria (essiccatore) e le confronti con le SQA (Standard di Qualità Ambientale), con l'espressione dei criteri di soddisfazione considerati dei quali verrà valutata la conformità.	Art. 48
	planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera.	Art. 47

	planimetria dell'impianto di depurazione in scala adeguata e specificata con indicato il deflusso delle acque piovane, dalla quale si evinca la superficie coperta, scoperta pavimentata e scoperta non pavimentata per poter valutare il percorso delle acque potenzialmente inquinate.	Art. 43
	planimetria del complesso IPPC riguardante aree di stoccaggio delle materie prime utilizzate, dei rifiuti prodotti, ed eventuali aree destinate alla sosta dei mezzi che conferiscono i rifiuti.	Art. 42
	relazione idrogeologica relativa alla sistemazione idraulica del collettore di acque naturali che attraversa l'area di discarica.	Art.16
	elaborato cartografico anche su supporto GIS georeferenziato, che metta in evidenza le connessioni degli scarichi delle diverse attività produttive con la condotta fognaria consortile con l'identificazione della posizione dei pozzetti per il controllo. Nella stessa si dovrà evidenziare la posizione delle diverse immissioni nell'impianto di depurazione e la posizione dei pozzetti per i campionamenti.	Art. 44

Servizio V – Valutazioni Ambientali, A.I.A. e Protezione Civile
 Resp. Proc. Dott.ssa F.Caria
 Istr. Tec. Dott. G.Casu
 Istr. Tec. Dott. F.Cocco

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Marco Cherchi



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA

Prot. 35901

Sassari, li 8.09.2009

CITTA' DI OZIERI
 PROTOCOLLO
 14 SET. 2009
 Prot. N. 16878
 Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

Spett.le R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE
 Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti
 e sistemi informativi ambientali
 Via Roma, 80
09123 Cagliari

Spett.le R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE
 Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
 Via Roma, 80
09123 Cagliari

Spett.le COMUNE DI OZIERI
 Via Vittorio Veneto, n. 11
07014 Ozieri

OGGETTO: COMUNE DI OZIERI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA RIFIUTI INERTI DI CATEGORIA 2 TIPO A IN OZIERI - LOC. COLDIANU AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N° 152. ABBROGAZIONE ART.5 E 7.

Si trasmette per competenza la rettifica in oggetto.

Restano a disposizione, per eventuali chiarimenti in merito, il Responsabile del Procedimento Geom. Salvatorangelo Arcolaci (079/2069-410)

Cordiali saluti.

Uff. Rifiuti/Geom. S. Arcolaci

IL DIRIGENTE
 Dott. Giuseppe De Luca

LA PRESENTE PRATICA AI SENSI DELL'ART. 5 L. 241/90 È ASSEGNATA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PALA

15 SET 2009

Il Dirigente
 dott. Antonio Volpe

Resp. Proced./Geom. S. Arcolaci

LA PRESENTE PRATICA È ASSEGNATA AL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE
 Dott.ssa Maura Anna Cossu



PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE VIII - AMBIENTE – AGRICOLTURA

OGGETTO: COMUNE DI OZIERI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA RIFIUTI INERTI DI CATEGORIA 2 TIPO A IN OZIERI - LOC. COLDIANU AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N° 152. ABBROGAZIONE ART.5 E 7.

IL DIRIGENTE

VISTA l'autorizzazione n° 01/DRI del 20.07.2009, emessa a favore del comune di Ozieri per l'esercizio di discarica inerti in Ozieri loc. Coldianu;

VISTA la delibera R.A.S. n° 39/23 del 15.07.2008, relativa alle “Direttive regionali in materia di prestazioni e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinanti”.

PRESO ATTO che l'art. 6 dell'allegato 1 della delibera R.A.S. n° 39/23 del 15.07.2008 esclude le discariche per rifiuti inerti derivanti dalla demolizione, così come definite dall'allegato A alla deliberazione R.A.S. n° 24/11 del 29.07.2003;

PRESO ATTO che la discarica di inerti di cui trattasi è stata realizzata secondo i principi dettati dal D.lgs. 36/2003 e pertanto ricade nella definizione di cui l'allegato A alla deliberazione R.A.S. n° 24/11 del 29.07.2003;

RISCONTRATO che l'art. 5 dell'autorizzazione in oggetto prevede impropriamente l'obbligo della prestazione della garanzia finanziaria succitata;

RISCONTRATO che l'art. 7 dell'autorizzazione in oggetto sospende la validità dell'autorizzazione fino all'avvenuta accettazione della suddetta garanzia e, in caso di mancata accettazione, la decadenza dell'autorizzazione;


Per quanto detto in premessa

ABROGA

gli articoli 5 e 7 dell'autorizzazione n° 01/DRI del 20.07.2009, emessa a favore del comune di Ozieri per l'esercizio di discarica inerti in Ozieri loc. Coldianu;

Uff. Aut. Impianti/Geom. S. Arcolaci

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe De Luca



PROVINCIA DI SASSARI
 SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA

Prot. n°

Sassari 20.07.2009

Spett.le R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE
 Servizio sostenibilità ambientale, valutazione
 impatti e sistemi informativi ambientali
 Via Roma, 80
09123 Cagliari

14077

Spett.le R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE
 Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
 Via Roma, 80
09123 Cagliari

*Indirizzo
 PALA
 An. Ambiente
 ZARPA (B. 2000)*

Spett.le A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PER LA
 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
 Via Palabanda, 9
09124 - Cagliari

Spett.le A.R.P.A.S. - DIPARTIMENTO DI SASSARI
 Via Rockefeller 58/60
07100 Sassari

Pole

Spett.le COMUNE DI OZIERI
 Via Vittorio veneto, nà 11
07014 - Ozieri


OGGETTO: COMUNE DI OZIERI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA RIFIUTI INERTI
 DI CATEGORIA 2 TIPO A IN OZIERI - LOC. COLDIANU AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 3 APRILE
 2006 n° 152. - AUTORIZZAZIONE N° 01/DRI DEL 20.07.2009

SI TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA L'AUTORIZZAZIONE IN OGGETTO.
 DISTINTI SALUTI

Uff. Rifiuti/Geom. S. Arcolaci *R*

Il Dirigente
 Dott. Ing. Giuseppe Mela





PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA

AUTORIZZAZIONE N. 01/DRI DEL 20.07.2009

OGGETTO: COMUNE DI OZIERI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISCARICA RIFIUTI INERTI DI CATEGORIA 2 TIPO A IN OZIERI - LOC. COLDIANU AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N° 152.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 12 giugno 2006 n.9 della Regione Autonoma della Sardegna recante "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003 n° 36 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il D.M. Del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005, relativa alle definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTA l'istanza del 28.09.2007, protocollata in data 04.10.2007 al n°038229, avanzata dal Comune di Ozieri, con sede ad Ozieri in via Vittorio veneto,1, n° 11, CF/IVA.00247640907, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di discarica rifiuti inerti di categoria 2, classe A;

PRESO ATTO che con Delibera N° 43/5 del 19.10.2004 la R.A.S. ha approvato il progetto per la realizzazione della discarica in oggetto e, nel contempo l'adeguamento dello stesso alle norme del D.lgs. 36/2003;

PRESO ATTO che il Sindaco di Ozieri, con propria ordinanza n° 9 del 24.01.2008, ha disposto l'apertura della discarica per il periodo dal 24.01.2008 al 24.07.2008

VISTA la relazione di istruttoria con la quale sono stati riscontrati i presupposti e i requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente, necessari per l'esercizio della discarica di inerti ;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento rientra nelle competenze della Provincia di Sassari in base alla L.R. 12 giugno 2006 n.9;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla formalizzazione del relativo provvedimento in merito all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152, a favore del Comune di Ozieri, per la gestione della discarica di rifiuti inerti in loc. Coldianu;

AUTORIZZA

l'esercizio della discarica di rifiuti inerti, sito in comune di Ozieri, loc. Coldianu, censito al catasto al F. 74, map. 63 (parte), della superficie di mq. 14.632,10, per una volumetria autorizzata complessiva del modulo di mc. 85.696, di proprietà del Comune di Ozieri, con sede in Ozieri con sede ad Ozieri in via Vittorio veneto,1, n° 11, CF/TVA.00247640907, secondo le indicazioni previste nel progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° N° 43/5 del 19.10.2004.

Art. 1 – La validità dell'autorizzazione è di anni 10 (dieci) a far data dall'emissione del presente provvedimento ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

a) il rispetto delle disposizioni previste nel D.M. Ambiente 3 agosto 2005, con particolare riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 . In base alla tabella 1 del succitato decreto, i rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione	Restrizioni
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro **	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm. Di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
Codice CER	Descrizione	Restrizioni
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solamente rifiuti di giardini e parchi eccetto terra vegetale e torba

(*) rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche,

** inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

*** inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13 legno, gomma, ecc. ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

– Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

– Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

b) Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica;

c) in previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria della discarica. I suddetti certificati devono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta all'anno, e devono essere conservati dal gestore;

d) ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

- controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione previsti dall'art. 193 del citato D. Lgs. n. 152/2006, e verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti ai criteri di ammissibilità previsti dalla presente autorizzazione;
- effettuare ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico verificando la conformità del rifiuto al formulario di cui sopra;

- annotare nel registro di carico/scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore;
- sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
- effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con cadenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione della provincia di Sassari o altro organismo preposto per un periodo non inferiore a due mesi;
- comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna ed alla Provincia di Sassari la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica entro cinque giorni dal verificarsi del fatto;

Art. 2 – La coltivazione della discarica deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- al fine di ridurre i fenomeni di subsidenza i rifiuti devono essere distribuiti su strati di spessore massimo di m. 1 e costipati con utilizzo di idonee macchine;
- per evitare l'infiltrazione delle acque, ogni strato dovrà essere ricoperto con materiale a bassa permeabilità, da eseguire a fine giornata;
- Le polveri devono essere controllate pavimentando le aree di conferimento con ghiaia e con irroratori mobili che seguono l'avanzamento del fronte di scarico.

Ai sensi del D.lgs. 13 gennaio 2003, n° 36:

- è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica in assenza di specifici sistemi di contenimento;
- i rifiuti devono essere scaricati in modo da garantire la stabilità della massa e delle strutture collegate;
- la coltivazione deve avvenire per strati sovrapposti e compattati di limitata ampiezza, così da favorire i tempi di recupero;
- i rifiuti devono essere depositi in strati compattati con pendenza, lungo il fronte di avanzamento, inferiore a 30%;
- è fatto obbligo al titolare di verificare in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture;

- è fatto obbligo di limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici e mantenere le pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento;
- i rifiuti che possono dare origine a dispersione devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati;
- copertura giornaliera deve avvenire con materiali idonei in spessore e caratteristiche;

Art. 3 – Entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento, il Comune di Ozieri, in qualità di proprietario e gestore della discarica di inerti in parola, deve presentare alla Provincia di Sassari la seguente documentazione, pena la revoca dell'autorizzazione:

- richiesta di autorizzazione alla scarico (per usi domestici – imhoff) (art. 100 D.lgs. 152/06);
- Volumetrie abbancate al momento dell'autorizzazione (art. 8, art. 10 e p.to 5.7 all. II D.lgs. 36/03);
- elaborazione cartografica attestante la direzione della falda acquifera (art. 8 e p.to 5.1 all. II D.lgs. 36/03);
- la comunicazione del nominativo del Responsabile della gestione operativa. La gestione operativa della discarica deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;

Ogni variazione del soggetto gestore e del Responsabile Tecnico dell'impianto in parola deve essere comunicata a questa Amministrazione, che si riserva di verificare il possesso, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti per l'esercizio dell'impianto e dell'incarico conferitogli.

Art. 4 – La chiusura e gestione post operativa dell'impianto avverrà secondo il piano di gestione operativa e post operativa presentato limitatamente al progetto approvato dalla R.A.S. con deliberazione n° 43/5 del 19.10.2004. La procedura di chiusura, anche anticipata, può avvenire solo dopo la verifica della conformità, da parte della Provincia di Sassari, della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche.

Art. 5 – Il gestore dell'impianto autorizzato, entro trenta giorni a decorrere dalla data della presente autorizzazione, dovrà provvedere a prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Sassari, secondo criteri, modalità ed importi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n° 24/11 del 29.07.2003; la durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'importo della garanzia finanziaria dovrà essere di € 465.060,00 (euro quattrocentosessantacinquemilasesanta/00);

Art. 6 – Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, ivi comprese le iscrizioni all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali..

Art. 7 – la presente autorizzazione è sospesa fino al momento in cui la Provincia di Sassari non avrà provveduto a comunicare alla Ditta in parola l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata. La mancata accettazione determina la decadenza del presente provvedimento.

Art. 8 - La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Uff. Rifiuti/Geom. S. Arcolaci

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giuseppe Mela

